



Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale in
Amministrazione, Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

COVID-19
**la valutazione delle prospettive di continuità aziendale del
settore alberghiero italiano in situazione d'incertezza sulla
ripresa dell'attività**

Relatore

Prof.ssa Rigo Sabrina

Laureando

Enrico Moz

Matricola 856541

Anno Accademico

2021/2022

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO I LA CONTINUITÀ AZIENDALE	9
<i>1.1 La normativa italiana</i>	10
<i>1.2 I principi contabili nazionali OIC</i>	13
<i>1.3 I principi contabili internazionali: lo IAS 1</i>	22
<i>1.4 Il principio ISA 570</i>	25
<i>1.5 Conclusioni</i>	47
CAPITOLO II IMPATTO SUL BILANCIO E SULLA RELAZIONE DI REVISIONE DELLE MISURE GOVERNATIVE DI CONTRASTO ALL'EVOLUZIONE PANDEMICA	49
<i>2.1 Evoluzione epidemiologica in Italia nel 2020</i>	50
<i>2.2 Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio</i>	56
2.2.1 <i>Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni</i>	57
2.2.2 <i>La sospensione degli ammortamenti</i>	63
2.2.3 <i>Sterilizzazione temporanea degli effetti derivanti dalle perdite emerse nell'esercizio 2020</i>	67
2.2.4 <i>Deroga alla continuità aziendale</i>	71
<i>2.3 Effetti sull'attività di revisione derivanti dall'evoluzione pandemica e dalle misure governative</i>	76
2.3.1 <i>“La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”</i>	84
2.3.2 <i>Documento di ricerca 240 (ASSIREVI)</i>	90
CAPITOLO III ANALISI SULLE PROSPETTIVE DI CONTINUITÀ AZIENDALE DEL SETTORE ALBERGHIERO ITALIANO	95
<i>3.1 Metodologia di ricerca</i>	96
<i>3.2 Il campione di riferimento</i>	99

3.3	<i>Il settore turismo e dell'accoglienza alberghiera</i>	102
3.4	<i>Analisi del campione</i>	106
3.4.1	<i>Considerazioni sulla diminuzione del fatturato in seguito alla crisi epidemiologica</i>	108
3.4.2	<i>Effetti sul campione delle misure governative: la sospensione degli ammortamenti e la rivalutazione dei beni d'impresa</i>	118
3.4.3	<i>Considerazione sulla continuità aziendale e la sterilizzazione degli effetti derivanti dall'accertamento della perdita d'esercizio</i>	125
APPENDICE 1		143
APPENDICE 2		147
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA		153

INTRODUZIONE

La storia dell'uomo, almeno quella conosciuta, è sempre stata caratterizzata da periodi di decadenza, rinascita e crescita. Questo è stato determinato nel corso dei secoli da diversi avvenimenti infausti che ciclicamente si sono ripresentati come ad esempio guerre, carestie ed epidemie. Nel 2020 uno di quest'ultimi ha determinato il blocco effettivo della maggior parte delle economie a livello mondiale con delle forti ricadute sugli stili di vita delle popolazioni soprattutto occidentali. Naturalmente si sta delineando quanto è avvenuto nel 2020 in seguito alla scoperta e alla diffusione dell'ultimo virus pandemico attualmente riconosciuto, ovvero il SARS-CoV-2 comunemente abbreviato col nome di COVID-19. Questo virus, identificato per la prima volta in Cina nella città di Wuhan nel dicembre 2019, è il primo caso di pandemia degli ultimi 35 anni. L'ultima epidemia pandemica capace di diffondersi in tutto il globo e dalla mortalità elevata è stata quella determinata dal virus dell'HIV, identificato per la prima volta nel 1981 e che ha comportato la morte di 25 milioni di individui. La pandemia del ventesimo secolo che più si avvicina per conseguenze e caratteristiche al COVID-19 è stata quella dell'influenza spagnola scoppiata tra il 1918 e il 1920.

Il COVID-19 facente parte della famiglia dei coronavirus denominata in questo modo per la particolare forma della testa del virus stesso, di questo ceppo fanno parte anche altri due virus che colpiscono le vie respiratorie e che hanno impensierito il mondo moderno nel primo decennio del ventunesimo secolo, ovvero MERS e SARS. A differenza di quest'ultimi, però il COVID-19 ha delle differenze importanti un tasso di mortalità minore e una forte contagiosità. Quest'ultimo fattore insieme ad un'elevata richiesta di ospedalizzazione nella popolazione over-50 ha trovato del tutto impreparati i sistemi sanitari a livello globale, specialmente negli stati con un sistema sanitario evoluto o sottosviluppato. L'impatto si può dire che sia stato maggiore nei paesi del primo mondo per delle tendenze generalizzate di questi, ovvero l'aumento dell'aspettativa di vita e di un conseguente invecchiamento della popolazione. In Europa il paese che, durante la prima ondata cioè tra

febbraio e maggio 2020, ha risentito di più della diffusione del COVID-19 a livello mondiale è stato quello italiano, essendo tra i primi a risentire dalla nascita di focolai COVID-19 incontrollati. Questo ha costretto il governo italiano ad adottare una politica di “lockdown” che ha determinato delle misure di chiusura generalizzata delle attività non essenziali e di limitazione agli spostamenti della popolazione, tutto questo in controtendenza alle misure adottate dai paesi, ad esempio, del nord Europa improntate sulla minore rigidità e sull’evitare un aggravamento della situazione economica. Il fatto che il COVID-19 abbia messo in crisi il sistema sanitario nazionale in Italia non è del tutto casuale, infatti vi sono diverse motivazioni a ciò, la prima di queste è che l’Italia è il paese con l’età media più elevata in Europa con una popolazione over-65 pari al 22,8% del totale (fonte: Eurostat) ne consegue che oltre un quinto della popolazione è a rischio elevato di ospedalizzazione. Altri fattori che ne hanno determinato la situazione emergenziale vanno ricondotti a un sistema sanitario, in particolare quello lombardo, vittima di politiche di privatizzazione a livello regionale e di razionalizzazione estrema delle risorse umane, materiali e monetarie destinate alla sanità conseguenza diretta sia di politiche nazionali che europee di diminuzione del debito pubblico cosiddetta spending review. La crisi, quindi in Italia è scoppiata tra i mesi di febbraio e di marzo 2020 determinando una diminuzione del PIL pari al -8,9% nell’anno solare 2020 e mettendo in ginocchio diverse realtà della filiera produttiva italiana. I settori con le difficoltà maggiori sono, ad esempio, quello della ristorazione e di conseguenza quello vitivinicolo, il settore automobilistico nelle aree di produzione della componentistica e sales e il settore turistico, colpito nella forma più grave. Tutte queste realtà, che sono solo alcune, hanno vissuto e tuttora vivono un periodo di profonda crisi ed incertezza sulle possibilità di continuare la propria attività aziendale. Le chiusure generali hanno compromesso il business della ristorazione, in base alla propria tipologia di clientela si sono scelte forme alternative di business puntando su asporto e consegne a domicilio, o altre realtà come ristoranti stellati o comunque di alta fascia hanno preferito la chiusura totale dell’attività. Tutti questi settori, in ogni caso, hanno avuto un punto in comune e cioè una forte diminuzione del fatturato e un ridimensionamento dei costi operativi, di natura temporanea o

costante per l'intera annualità. A dimostrazione delle forti diminuzioni a livello di ricavi vi è il settore dei concessionari d'auto che nei mesi di febbraio e marzo del 2020 ha avuto una contrazione delle vendite pari a circa il -98%, salvo poi tornare a crescere nella seconda metà dell'anno grazie ad alcuni incentivi previsti all'interno del decreto "agosto" e concludendo l'anno solare con una contrazione media delle vendite pari al -27,9%. Ultimo fattore utile alla comprensione del contesto italiano nel 2020 e che ha compromesso la situazione economico-finanziaria di diverse realtà è la difficoltà incontrata nei rapporti con gli stati esteri, in particolare europei. Quasi tutti i governi, in prima battuta, hanno voluto affrontare la pandemia personalmente e singolarmente, diffidando degli altri stati dell'Unione, in molti casi chiudendosi all'interno dei propri confini e preferendo rapporti con realtà estere che per interessi economici e sociali erano rilevanti. Questo ha creato delle difficoltà e dei dissapori soprattutto in un mercato unico come quello europeo caratterizzato dal libero scambio di merci e persone. Il conformarsi inizialmente di politiche emergenziali autonome, non comunitarie e un piano d'intervento unitario tardivo dovuto a divisioni su ideali e visioni ha ulteriormente ampliato la distanza tra gli stati. In particolare le politiche d'immigrazione, anche al solo a scopo turistico, si sono inasprite e diversificate, i turisti sono stati divisi tra viaggiatori di classe A e classe B e disorientati da un marasma generale sulle regolamentazioni in materia di spostamento. Il settore che ne ha risentito di più è stato sicuramente quello turistico, una filiera che in Italia contribuiva fino al 2019 per il 13% del PIL totale ed era un settore in costante crescita e sviluppo. Quella del 2020 è stata la prima contrazione significativa che il turismo italiano si è trovato ad affrontare e la mancanza di domanda estera vista l'incertezza pandemica ha reso la situazione settoriale critica, aprendo alla necessità di una politica turistica standardizzata e centralizzata e non più demandata alle regioni. Solamente con il governo Draghi cioè nel 2021 è stato nominato per la prima volta un ministro ad-hoc per il turismo. Da quanto esposto si può dedurre come il mercato italiano sia stato messo largamente sotto pressione dalle misure adottate dal governo e non si sia ancora ripreso del tutto, infatti le prime notizie riguardo ad un vaccino funzionante contro il COVID-19 sono arrivate intorno all'ultimo trimestre del 2020 da parte della società

statunitense Pfizer-BioNTech. L'approvazione da parte della commissione europea dello stesso è datata 21 dicembre 2020, quindi al momento della chiusura di bilancio la situazione per le società italiane rimane più che mai incerta.

Questo breve excursus era necessario per inquadrare la situazione da cui arriva il paese Italia nel 2021. Ora con tutte le premesse del caso è possibile esporre lo scopo di questa tesi: l'analisi della situazione alberghiera italiana per quanto riguarda il bilancio sottoposto a revisione, nello specifico per quanto riguarda l'individuazione e definizione del postulato sulla continuità aziendale in situazione di crisi. Per la precisione si vuole verificare come si possano identificare dei presupposti per la continuazione dell'attività e dell'operatività aziendale in una situazione di profonda incertezza a livello sociale, economico e politico e nel caso del settore alberghiero determinato anche da lunghi periodi di inattività per le misure vigenti in Italia. La ripresa dell'attività tipica non è il punto focale della tesi lo sarà, invece il principio di bilancio riconosciuto nelle moderne legislazioni, ovvero quello comunemente denominato "*going concern*" che in italiano viene tradotto come continuità aziendale. Infatti, come verrà esposto in maniera più accurata ed esauriente nel corso dell'elaborato, un'impresa normalmente opera o svolge la propria attività con lo scopo di proseguirla nel tempo e, a parte rari casi, non si pensa nell'immaginario all'impresa come un istituto con una data di scadenza definitiva, quindi viene richiesto dalle legislazioni di supportare l'assunto per cui vi è la concreta intenzione di funzionamento futuro. Naturalmente questo non risulta come un compito facile ed agevole: si può pensare, ad esempio, all'economia dal secondo dopoguerra in tutto il suo insieme, periodi di crisi e di crescita si sono susseguiti costantemente, gli strumenti finanziari sono cambiati e i tempi d'obsolescenza e d'innovazione sono cambiati, infatti l'orizzonte temporale risulta essere sempre più ristretto. Tutti questi fattori comportano l'analisi del futuro di una società come una previsione sempre più scostante, tarata su assunti sempre diversi e per certi versi impronosticabile con sicurezza. Questa costante incertezza ha determinato la necessità per le società di assicurare i propri investitori e finanziatori cioè tutti coloro che hanno un certo interesse verso l'impresa. Questo viene richiesto attualmente dal quadro normativo attraverso un'informativa di bilancio accurata, rassicurante

e scevra di distorsioni. Nel marasma generale della pandemia vi è una figura che aiuta a certificarne l'autenticità di quanto viene riconosciuto e iscritto nel bilancio, questi è il revisore contabile. Questa figura pertanto si occupa di certificare la regolare tenuta dei conti ed in particolare, nel caso della continuità aziendale, è tenuto a verificare l'appropriatezza dell'informativa esprimendo un giudizio a riguardo. Questa tesi, quindi vuole andare a identificare il rapporto tra direzione aziendale e revisore. L'organo direttivo è solitamente tenuto a redigere il bilancio e all'interno di due documenti, che sono la nota integrativa e la relazione sulla gestione, deve argomentare le valutazioni che ne hanno permesso la stesura. Al revisore è richiesto un lavoro di verifica sulla tenuta della contabilità esprimendo attraverso la relazione sulla revisione se vi sono delle criticità sul bilancio. In una situazione come quella delineata all'inizio dove l'incertezza imperversa, i normali sistemi di comunicazione sono cambiati e il lockdown non ha permesso, in diversi casi, il normale svolgimento delle attività e la corretta verifica da parte del revisore, si vuole andare a verificare se quest'ultimo è riuscito a svolgere nel modo più appropriato e corretto possibile la propria professione. Questo specificatamente per quanto riguarda il concetto di continuità aziendale. In tale caso sarà necessario verificare se le visioni tra revisore e direzione coincidono o vi sono delle difficoltà di allineamento sulle prospettive di funzionamento. Questo può essere realizzato tenendo in considerazione l'intervento governativo italiano sulle normali procedure, infatti le politiche intraprese per la prevenzione e il contenimento dell'emergenza sanitaria hanno necessitato di misure correttive e a sostegno dell'economia per evitare la disgregazione o lo sfascio di veri e propri settori. Per quanto riguarda l'argomento centrale di questa tesi e cioè la continuità aziendale sono state adottate particolari deroghe con l'emanazione del D.L. 77/2020 denominato "Decreto rilancio". L'elaborato sarà composto da un totale di tre capitoli, l'ultimo dei quali sarà il punto d'arrivo finale e centrale dell'intera tesi.

Il primo capitolo dedicato alla presentazione e all'analisi del postulato inerente la continuità aziendale viene posizionato all'inizio della tesi per permettere fin da subito una conoscenza del concetto necessaria per la comprensione dei successivi

due capitoli, essendo il presupposto fondamentale base dell'elaborato. Primariamente il postulato verrà presentato dal punto di vista della normativa italiana per dimostrare l'importanza che rappresenta la continuità aziendale per il legislatore italiano. Successivamente con la presentazione dell'OIC 11 verranno espone le modalità richieste agli amministratori per riconoscere i presupposti alla prosecuzione dell'attività e dare un'adeguata informativa finanziaria comprensiva dei rischi che possono mettere a repentaglio il normale funzionamento della compagine societaria. Il punto di vista nazionale verrà comparato a quello internazionale, la cui disciplina veniva precedentemente utilizzata come linea guida in mancanza di una definizione esauriente da parte dei principi contabili nazionali. In conclusione verrà dato ampio spazio all'analisi del principio ISA 570 contenente le linee guida per l'attività di revisione in merito alla valutazione della continuità aziendale.

Il secondo capitolo si occuperà, invece della situazione alla fine dell'esercizio 2020 conseguenza dell'emergenza pandemica. Partendo da un'esposizione delle misure governative adottate fino agli effetti sortiti sulla società e sul naturale processo d'impresa si vogliono esporre le misure correttive a livello di bilancio civilistico concernenti la continuità aziendale varate dallo stato italiano. In questa cornice il governo ha posto una deroga sulla continuità aziendale permettendo agli amministratori di predisporre il bilancio derogando temporaneamente ai requisiti sulla prosecuzione dell'attività. Altra misura adottata riguarda la ricostituzione del capitale sociale in caso di perdite consistenti, la quale permette alle società di dilazionare nel tempo il reintegro delle risorse finanziarie o ancora la possibilità di sospendere gli ammortamenti per gli esercizi in essere il 15 agosto 2020. Per comprendere al meglio le misure verranno analizzati i documenti di indirizzo forniti dalle associazioni di categoria. In particolare il documento interpretativo n. 8 fornito dall'Organismo Italiano di Contabilità concernente le indicazioni per la redazione del bilancio da parte degli amministratori nel caso di deroga alla continuità aziendale e dei documenti d'indirizzo all'attività di revisione forniti rispettivamente dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) e da

ASSIREVI. All'interno di quest'ultimi vengono fornite delle indicazioni dettagliate per il revisore per quanto concerne l'identificazione e la valutazione della continuità aziendale o in caso di utilizzo di altre deroghe di vario genere. Per concludere questa sezione darà le indicazioni necessarie per l'analisi del campione che verrà esposta nel capitolo successivo, ovvero quello conclusivo.

Il terzo ed ultimo capitolo è il punto d'arrivo dell'intera tesi e all'interno del quale verrà data risposta allo scopo presentato precedentemente. Partendo dai bilanci degli esercizi 2019 e 2020 di imprese operanti all'interno del mercato alberghiero italiano e sottoposte a revisione, si vuole dare una risposta sulla capacità delle società di proseguire ed operare come un ente in funzionamento in una situazione emergenziale e di profonda crisi come quella derivante dal COVID-19. Ultimo fattore che si vuole andare a considerare è l'efficacia e l'utilità delle misure messe in atto dal governo, infatti vi è un grosso punto di domanda su questa questione: la possibilità di derogare alla continuità e alla ricapitalizzazione ha un'utilità concreta per un'impresa in stato di tensione economico-finanziaria o permette a situazioni già precarie di rimandare "l'inevitabile?". Questo interrogativo ha i suoi motivi basti pensare allo scopo informativo del bilancio, derogare la continuità aziendale potrebbe portare i maggiori finanziatori, ad esempio, a porsi delle domande sulla solidità della società, infatti l'uso della stessa potrebbe presupporre una situazione d'insolvenza nel breve periodo. Tutto questo anche se il legislatore richiede che la valutazione prospettica venga, in ogni caso, effettuata. Naturalmente questo viene calmierato con quanto viene disposto dal revisore nella propria relazione ed è anche per questo che il soggetto adibito alla revisione e la sua relazione finale al bilancio risultano fondamentali per l'analisi di questo capitolo e per lo scopo della tesi. Per concludere l'analisi del caso verterà sull'attività alberghiera che rientrando all'interno del settore turistico risulta di profondo interesse, essendo inevitabile identificare al proprio interno situazioni di tensione o di crisi.

CAPITOLO I

LA CONTINUITÀ AZIENDALE

Il bilancio d'esercizio riassume in un determinato momento, che in genere coincide con la chiusura dell'anno solare, la situazione finanziaria, economica e patrimoniale di una società. Esso per la normativa italiana è formato, salvo per specifici casi, da cinque documenti¹: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e relazione sulla gestione. L'insieme di tutti questi documenti rappresenta per gli utilizzatori del bilancio un'informativa chiara e coerente sull'andamento della società, sulla cui base possono prendere decisioni come, ad esempio, la concessione di finanziamenti o di investimenti monetari nel prossimo futuro. Il seguente capitolo vuole dare un'esposizione analitica su un postulato specifico, base per la redazione del bilancio civilistico e cioè la prospettiva della continuità aziendale. Si può tranquillamente riconoscere che questi è tra i più importanti principi di redazione sia a livello di normativa nazionale che internazionale. È riconosciuto come principio fondamentale anche dall'Unione Europea che ne ha richiesto il recepimento da parte di tutti i paesi dell'organizzazione attraverso la direttiva 2013/34/UE da cui deriva la riforma di bilancio italiana entrata in vigore il 01 gennaio 2016.

La sua importanza deriva dal fatto che è la sussistenza o meno della continuità aziendale a determinare le valutazioni da adottare all'interno del bilancio, infatti un bilancio in continuità, ad esempio, non andrebbe normalmente a valutare le immobilizzazioni in base al valore di realizzo, metodo tipico del bilancio di liquidazione. Si può, quindi pensare alla continuità aziendale come principio sovra-ordinato poiché postulati come la comparabilità del tempo e la costanza dei criteri di

¹ Il legislatore permette alle società con determinati limiti dimensionali di non redigere tutti i documenti normalmente richiesti per il bilancio civilistico così come previsto dalle disposizioni previste agli articoli 2423 e 2428 codice civile. Nello specifico vi sono due tipologie di bilancio ulteriori: il bilancio abbreviato e il bilancio delle microimprese. Il primo prevede la possibilità per le società di non redigere il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione ai sensi dell'art 2435-bis, mentre il bilancio delle micro imprese è deputato alla semplificazione della prassi contabile di piccole società dalle ridottissime dimensioni e rispetto al caso precedente permette l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario, della relazione sulla gestione e della nota integrativa a fronte di un'informativa in calce al bilancio su specifiche materie come previsto dal disposto all'art. 2435-ter.

valutazione dipendano in modo diretto da esso. Per una comprensione esauriente il postulato inerente la continuità verrà esposto ed analizzato secondo un punto di vista civilistico, ovvero attraverso la normativa italiana presente nel codice civile e da quanto predisposto dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). La visione di quest'ultimo verrà brevemente confrontata con quella dei principi contabili internazionali che risulta molto simile, essendo quest'ultima antecedente. Ultimo punto di vista e di analisi sulla continuità aziendale riguarderà il principio ISA 570 in materia di revisione contabile dove verranno delineate le metodologie e le modalità che il revisore aziendale deve rispettare per quanto riguarda la valutazione dell'appropriatezza del postulato sulla continuità aziendale.

1.1 La normativa italiana

Questa prima parte, come già accennato precedentemente, è dedicata al delineare il postulato inerente la continuità aziendale così come è previsto dal quadro normativo italiano. Prima di tutto è necessario, però dare una definizione alla continuità aziendale o come viene chiamata in ambito internazionale “*going concern*”. Questo può essere realizzato partendo dalla definizione d'azienda, ovvero “*complesso di beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa*” (art. 2555 c.c.). La definizione di continuità aziendale si ricollega a quella presentata dal legislatore per il termine azienda poiché è la capacità dell'azienda, quindi di un complesso di beni organizzato, di continuare a operare per un arco temporale definito. Il punto centrale di questa spiegazione, anche se alquanto scarna, è la parola “*operare*” che si può sostituire per permettere una comprensione migliore con la parola “*funzionare*”, infatti una società che redige il bilancio secondo la prospettiva della continuità aziendale utilizza i cosiddetti criteri di funzionamento per la redazione, in pratica una società si può avvalere del presupposto sulla continuità aziendale se esiste l'assunzione che continui a funzionare nel prossimo futuro, ossia sia in grado di rispettare i propri impegni e scadenze.

Il primo richiamo da parte della normativa italiana rispetto al concetto di continuità aziendale è individuato all'interno del codice civile, più precisamente all'art. 2423-bis denominato "*principi di redazione del bilancio*". Il principio è presentato al comma 1, n) 1 che riporta testualmente: "*la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività²*". La collocazione all'inizio dell'articolo vuole indicare la centralità che la continuità aziendale insieme al principio di prudenza riveste per il legislatore nell'opera di predisposizione e redazione del bilancio. Nello specifico si vuole porre l'accento sul fatto che il bilancio deve essere redatto periodicamente ed è volto al funzionamento dell'impresa, quindi alla prosecuzione della sua attività, invece nel caso non fosse sviluppato con quest'ottica ci troveremmo di fronte ad un caso di bilancio di liquidazione, di operazione straordinaria o di procedura concorsuale. In casi di questo genere vengono utilizzate delle norme e delle valutazioni specifiche, ad esempio, nel caso di liquidazione societaria vengono utilizzati i cosiddetti criteri deformati per la formazione e la valutazione delle voci di bilancio.

La continuità aziendale, all'interno della legislazione italiana, è presente in un ulteriore articolo del codice civile cioè l'art. 2428. Il riferimento, però in questo caso non è esplicitato direttamente come all'art. 2423-bis, ma viene presentato sotto forma di obbligo valutativo in capo agli amministratori. Per intenderci l'art. 2428 c.c. presenta la relazione sulla gestione, documento allegato al bilancio redatto dalla figura incaricata di amministrare la società e che secondo il presente articolo deve contenere "*un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione...con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta³*". Il richiamo, in questo caso, al principio di continuità è identificabile alla fine del testo riportato cioè quando viene richiesta all'interno della relazione sulla gestione la descrizione dei rischi e delle incertezze, i quali possono, per l'appunto, mettere in discussione il corretto funzionamento

² art. 2423-bis, co. 1, n. 1

³ art. 2428 c.c., comma 1

dell'impresa. Indirettamente viene richiesto alla direzione di valutare eventuali situazioni, eventi o circostanze che possano determinare l'inappropriatezza della continuità aziendale come principio di redazione. La scelta di demandare l'esposizione delle motivazioni per le quali potrebbe non sussistere la possibilità di proseguire l'attività aziendale all'organo amministrativo non è casuale. Infatti solo figure, quali gli amministratori hanno la possibilità di avere un quadro d'insieme sulla totalità dell'impresa e l'accesso totale alle informazioni che la riguardano, queste spaziano, ad esempio, dalla situazione storica alla situazione futura attraverso la predisposizione dei budget previsionali fino ai rapporti con i fornitori e a quelli con i clienti. Quindi, secondo il legislatore, la figura più adatta a definire se vi sono i parametri per il funzionamento futuro della società è l'organo direttivo d'impresa. A dimostrazione di ciò e come verrà esposto all'interno del paragrafo 1.4 dedicato all'analisi dell'ISA 570, la descrizione di rischi e di incertezze è base necessaria per l'attività del revisore, il quale si può esprimere prevalentemente sulle significative incertezze individuate e delineate dall'organo amministrativo in fase di predisposizione del bilancio d'esercizio. La valutazione del revisore, quindi verterà principalmente sull'appropriatezza e veridicità rispetto alle prospettive individuate ed esposte in bilancio dalla direzione, ma avrà la facoltà di richiedere informazioni aggiuntive necessarie per potersi esprimere in maniera esauriente. Per concludere la normativa italiana riconosce come parametro e principio fondamentale alla redazione del bilancio la continuità aziendale. Non dà, però una definizione e una metodologia chiara e precisa sulle modalità di verifica di tale presupposto. L'unica indicazione specifica, seppur non chiaramente espressa, viene fornita all'art. 2428 dove viene delegato l'organo amministrativo alla verifica della continuità aziendale attraverso la relazione sulla gestione, ove dovranno essere iscritti rischi ed incertezze significative che sono in grado di minare il normale svolgimento dell'attività d'impresa e dando, inoltre notizia di eventuali contromisure a tali circostanze.

1.2 I principi contabili nazionali OIC

La seconda sezione del presente capitolo è dedicata all'esposizione e al commento delle disposizioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità in merito al postulato sulla continuità aziendale. Nello specifico viene definito e articolato all'interno dell'OIC 11 denominato "*finalità e postulati del bilancio d'esercizio*". La disciplina dell'OIC ha accolto integralmente il concetto di continuità aziendale dandone ampio spazio solamente con la modifica dello stesso OIC 11, successiva alla riforma di bilancio entrata in vigore il 01 gennaio 2016 derivazione del recepimento della direttiva europea 2013/34/UE. Precedentemente al postulato sulla prosecuzione dell'attività veniva dato poco spazio rispetto agli altri principi di redazione.

La continuità aziendale per essere compresa al meglio deve essere preceduta dall'esposizione delle finalità del bilancio civilistico così come vengono presentate al par. 6 dell'OIC 11, essendo questo motivo dell'esistenza stessa dei postulati. L'art. 2423, comma 2, c.c. definisce le finalità sancendo che "*il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio*". Questo concetto risulta di fondamentale importanza per il concetto di prosecuzione dell'attività, infatti un bilancio rappresentato in modo chiaro, veritiero e corretto così come enunciato dovrebbe rispettare anche il principio, non previsto espressamente dal quadro normativo italiano, di neutralità. Questo prevede che "*il bilancio sia scevro da distorsioni preconcelte nell'applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio*⁴". Il principio appena esposto risulta di particolare interesse e dalla comprensione necessaria ai fini di recepire correttamente l'informativa che riguarda la continuità aziendale. Quanto appena descritto, infatti è parte integrante delle finalità del bilancio cioè la rappresentazione chiara, veritiera e cor-

⁴ OIC 11, par. 8

retta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, un bilancio distorto, manipolato o che non persegue tali finalità di bilancio non possiede i requisiti per garantire la prosecuzione dell'attività aziendale. Per questo il bilancio deve essere privo di tecniche elusive, anche per permettere a tutti gli utilizzatori una lettura e comprensione identica senza di conseguenza favoritismo alcuno. In particolare sia il codice civile che l'OIC 11 si soffermano sulle figure dei destinatari primari dell'informativa, ovvero tutti coloro che forniscono mezzi finanziari di debito o di capitale necessari per proseguire l'attività aziendale permettendo, di conseguenza il rispetto di scadenze e impegni e vengono riconosciuti nelle figure di finanziatori, di investitori e di altri creditori. Questi soggetti sono maggiormente interessati alla situazione societaria e devono essere messi tutti nelle stesse condizioni, quindi non vi devono essere delle preferenze nelle modalità di esposizione dell'informativa e conseguentemente sulle valutazioni poste in essere sulla continuazione dell'attività tipica tali da fuorviare il lettore.

Esposte le finalità, l'OIC 11 al paragrafo 13 identifica i postulati di bilancio che riconosce come quei principi da rispettare *“per redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta”*⁵ e più precisamente gli identifica all'interno del quadro normativo italiano agli art. 2423, 2423-bis e 2423-ter del codice civile. I postulati che identifica, secondo il par. 15, vengono enunciati di seguito con relativa definizione:

- a) Prudenza: *“La valutazione delle voci secondo prudenza comporta la ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza”*⁶. Il postulato vuole intendere che nella determinazione delle voci si vogliono evitare possibili sopravvalutazioni di valore delle componenti positive di reddito, contabilizzando, ad esempio, i ricavi solamente se realizzati entro la chiusura dell'esercizio, viceversa le perdite di competenza dell'esercizio, devono essere ricomprese anche se non sono definitivamente occorse entro la chiusura dell'esercizio;

⁵ OIC 11, par. 13

⁶ OIC 11, par. 16

- b) Prospettiva della continuità aziendale: il bilancio d'esercizio deve rappresentare un'impresa in grado, per un certo orizzonte temporale futuro, di operare come un'entità in funzionamento e che quindi sia capace di rispettare i propri impegni e scadenze. Per far ciò le valutazioni delle voci iscritte devono conformarsi alla prospettiva della società di continuare la propria attività, questo avviene attraverso i criteri di funzionamento;
- c) Rappresentazione sostanziale: *“la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto⁷”*. Sinteticamente l'analisi del contratto e dell'operazione è necessaria per poter iscrivere i valori a bilancio, quindi devono essere valutati eventuali obblighi e diritti previsti in modo tale da imputare correttamente tutti gli eventuali elementi di costo o di ricavo derivanti dall'operazione;
- d) Competenza: *“La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati a conto economico ai fini della determinazione del risultato d'esercizio⁸”*. In sintesi tale postulato prevede l'iscrizione di proventi e oneri di ogni genere rilevati nell'esercizio di riferimento del bilancio. In questo caso non è necessario attendere per l'effettivo incasso o pagamento;
- e) Costanza dei criteri di valutazione: *“i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro...deroghe sono consentite in casi eccezionali⁹”*. Non essendo necessarie ulteriori spiegazioni viene presentato un esempio di deroga in situazione eccezionale in modo da rendere la definizione più comprensibile: la possibilità di sospendere gli ammortamenti dei bilanci in essere il 15 agosto 2020 è un'operazione normalmente non attuabile, ma consentita visto il carattere eccezionale della crisi pandemica in essere nel momento di predisposizione del bilancio 2020;

⁷ art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, c.c.

⁸ OIC 11, par. 29

⁹ OIC 11, par. 33

- f) Rilevanza: *“Un’informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società¹⁰”*;
- g) Comparabilità: *“per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa¹¹”*.

Attraverso la lettura si può confermare come questi postulati siano destinati alla rappresentazione veritiera, chiara e corretta e scevra di manipolazioni con lo scopo di dare ai cosiddetti destinatari primari facilità di lettura e comprensione dei documenti di cui è composto il bilancio. Tutti questi postulati, a parte quello inerente le prospettive di continuità aziendale, non essendo di rilievo al fine di questa tesi non verranno analizzati e articolati ulteriormente. Eventualmente se vi è la necessità al fine della comprensione del testo tali postulati potranno essere richiamati ed eventualmente definiti in misura ulteriore.

Il principio OIC 11 dedica al postulato riguardante la prosecuzione dell’attività aziendale i paragrafi dal 21 al 24. Prima della riforma dell’attuale OIC 11, anche se messo per iscritto e riconosciuto dal legislatore per la sua importanza, non era articolato sufficientemente nella metodologia da parte dei principi contabili nazionali e da parte dello stesso legislatore. Dal 2016, invece gli amministratori hanno un supporto alle casistiche e alle metodologie da adottare e su cui basare le proprie valutazioni in merito alle modalità di redazione del bilancio.

Il primo paragrafo sulle prospettive di continuità aziendale è il numero 21 dell’OIC 11. In questo punto viene rimarcato come il legislatore all’interno dell’art.

¹⁰ OIC 11, par. 36

¹¹ art. 2423-ter

2423-bis, comma 1, n.1 del codice civile lo identifichi come principio di redazione del bilancio civilistico unitamente al postulato sulla prudenza. Inoltre viene espressamente indicato che tale postulato sussiste se nella valutazione delle poste di bilancio gli amministratori hanno tenuto in considerazione che *“l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito¹²”*, quindi una società può essere operativa attualmente, ma deve mantenere in un prevedibile orizzonte temporale futuro tale previsione. In particolare il bilancio deve dare supporto di questo attraverso una struttura informativa adeguata sia a livello quantitativo che qualitativo per questo gli amministratori sia in nota integrativa che nella relazione sulla gestione devono dare dimostrazione della sussistenza del presupposto sulla continuità aziendale, anche attraverso l’analisi di eventi che possano mettere a rischio il normale svolgimento dell’attività societaria.

Il paragrafo successivo invece contiene le indicazioni per l’organo amministrativo sulla valutazione della continuità aziendale. Nello specifico va a precisare come la direzione aziendale, solitamente rappresentata dalle figure del Consiglio di Amministrazione (CdA), dell’amministratore unico o del socio-amministratore, nella fase di preparazione del bilancio deve *“effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante per un prevedibile arco di tempo futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio¹³”*. In questa prima parte viene esposto un concetto rilevante al fine di individuare e definire la sussistenza dei requisiti per la continuità aziendale e cioè l’arco temporale di riferimento. Infatti come riportato le prospettive di funzionamento dell’attività non devono essere inferiori ai dodici mesi dalla data del precedente bilancio, questo viene riconosciuto dall’OIC come tempo congruo per la sussistenza dei requisiti per le prospettive di continuità. La seconda parte del paragrafo 22 è, invece, dedicata al caso in cui vengano individuate delle incertezze o dei rischi che possano minare le capacità della struttura aziendale di operare come entità in funzionamento. Nello specifico viene richiesta un’esplicitazione, così come anche previsto per la relazione sulla

¹² OIC 11, par. 21

¹³ OIC 11, par. 22

gestione all'art. 2428 c.c., in nota integrativa di rischi e di incertezze che mettano in discussione la prosecuzione dell'attività. La direzione aziendale ha la facoltà di esprimersi in nota integrativa unicamente sui rischi ed incertezze individuate, quindi si vuole evitare eventuali speculazioni e informazioni distorsive, inoltre l'amministrazione può esporre e descrivere le contromisure ideate da adottare se occorrono le significative incertezze individuate. Ad esempio se in fase di valutazione gli amministratori individuano un possibile rischio di liquidità potrebbero decidere di coprirsi adeguatamente: una possibile soluzione è richiedere ai soci la disponibilità nell'immettere nuove fonti di finanziamento, ottenendo dagli stessi garanzie a riguardo. La questione riguardante l'individuazione di significative incertezze e la predisposizione di eventuali piani per porvi rimedio risulta importante anche per permettere e facilitare al soggetto preposto alla revisione di esprimere un giudizio sulla continuità aziendale, infatti è su tali previsioni e informazioni che verterà il giudizio di revisione in merito alla continuità aziendale. Inoltre per una questione di informativa esauriente e affidabile viene richiesta una doppia esplicitazione in capo agli amministratori riguardante la continuità sia a livello di nota integrativa che di relazione sulla gestione. Questo per garantire ai cosiddetti destinatari primari del bilancio di effettuare una corretta valutazione sulla situazione economico-finanziaria della società e prendere di conseguenza delle decisioni a riguardo.

La direzione durante la valutazione in merito alla prospettiva di continuare l'attività aziendale può arrivare a due risultati possibili cioè che sussistano le prospettive per la prosecuzione dell'attività o il caso contrario. Se gli amministratori concludono, quindi che non vi siano le prospettive per continuare l'attività e di conseguenza la cessazione della società è l'unica possibilità attuabile l'OIC prevede che *“la valutazione delle voci in bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto...del limitato orizzonte temporale residuo¹⁴”*. In questo paragrafo viene precisato che perché sussista questa casistica non devono essere individuabili le cause di scioglimento delle società indicate all'interno dell'art. 2485 c.c. Questa assunzione risulta alquanto fuorviante

¹⁴ OIC 11, par. 23

nel momento della lettura del paragrafo in cui viene detto che una società senza la prospettiva di continuazione della propria attività per almeno 12 mesi dalla data del bilancio precedente, come previsto dal par. 22, può redigere un bilancio d'esercizio con i principi contabili usualmente utilizzati e non con i principi, ad esempio, deformati utilizzati in situazione di liquidazione. In pratica viene demandato l'utilizzo di questi principi solo al momento dell'avvio formale della procedura di liquidazione o di eventuale procedura concorsuale. Per questo viene previsto che la direzione deve dare descrizione accurata in nota integrativa dell'impossibilità di continuazione dell'attività descrivendo *“adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società¹⁵”*. Infine all'interno del paragrafo 23 l'OIC riporta alcuni esempi di modifiche ai normali principi contabili derivanti dal mutato orizzonte temporale e precisa che questi sono solo alcuni, di conseguenza non sono sufficienti per la corretta redazione del bilancio. Vengono quindi riportate di seguito le modifiche suggerite dell'OIC 11 a mero titolo esemplificativo:

- a) *“la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell'OIC 16 “Immobilizzazioni materiali” e dell'OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;*
- b) *la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC. 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al fair value per la determinazione del valore recuperabile;*
- c) *l'esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine*

¹⁵ OIC 11, par. 23

Rapporto”. La limitatezza dell’orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti;

- d) *La revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”, alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento”;*
- e) *la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell’OIC 25 “Imposte sul reddito”, alla luce delle mutate prospettive aziendali¹⁶”.*

L’ultimo paragrafo, ovvero il ventiquattresimo, dedicato alle prospettive di continuazione dell’attività si occupa di un’ultima casistica, ovvero di quando l’organo amministrativo nel predisporre una valutazione sulla capacità della società di continuare la propria attività individua effettivamente una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2485 del c.c. In questa situazione, per ovvie ragioni, non sussistono i presupposti per il corretto funzionamento e l’operatività dell’impresa, infatti viene riportato che “*il bilancio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell’attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23¹⁷*”. Questa situazione si differenzia da quella precedente perché vi è l’accertamento sostanziale di una causa di scioglimento della società e non è più, quindi, una previsione accertata dalla direzione. Nell’ultima parte viene precisato l’utilizzo dei criteri di funzionamento già previsti dal paragrafo 23, valgono quindi gli esempi esposti nell’elenco precedente, l’unica vera differenza è che in questo caso l’orizzonte temporale è ridotto ulteriormente, le modifiche a livello di valutazione dell’attivo e del passivo saranno ulteriori e la continuità aziendale non è alla base della redazione del bilancio. Viene precisato, infine che tale valutazione vale

¹⁶ OIC 11, par. 23, lett. a), b), c), d) ed e)

¹⁷ OIC 11, par. 24

anche se l'accertamento di una delle cause di scioglimento avviene tra data di chiusura dell'esercizio e di redazione del bilancio.

Ultimo richiamo al postulato inerente la continuità aziendale, utile alla comprensione di quanto esposto e dell'elaborato nel suo complesso è quello previsto al paragrafo 59, lett. c) dell'OIC 29. Nello specifico il paragrafo 59 è parte della sezione dedicata ai "*fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*" della nota integrativa. Vi sono tre tipologie di fatti successivi ascrivibili e alla lettera c) vengono definiti i cosiddetti "*fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale*". È facilmente intuibile dalla lettura del titolo che la continuità aziendale può venire meno anche in un momento differente rispetto alla chiusura dell'esercizio o possono manifestarsi eventi che determinino la nascita di rischi ed incertezze che ne modifichino le prospettive. Infatti tra la data in cui la direzione verifica l'esistenza della continuità aziendale, di chiusura del bilancio e di redazione dello stesso intercorre un lasso di tempo tale da determinare la possibile insorgenza di rischi o d'incertezze capaci di mettere in discussione la capacità di operare come entità in funzionamento. La messa in discussione dell'appropriatezza del presupposto sulla continuità aziendale può essere determinata da diversi fattori e l'OIC 29 al par. 59, lett. c) usa come esempio il verificarsi di specifici problemi di carattere gestionale, quali una situazione finanziaria caratterizzata da cash flow negativo o aspettative reddituali non mantenute. Naturalmente non solo i fattori interni alla società possono determinare l'inappropriatezza del presupposto sulla continuità aziendale, ma per l'appunto anche fattori esogeni, esempio di questo è l'effetto del COVID-19 sui bilanci 2019, infatti lo scoppio dell'emergenza epidemio-logica è riconducibile alla fine del mese di febbraio 2020 ben oltre la data di chiusura dell'esercizio. Ultimo appunto è che l'esistenza di questa sezione non determina a priori il venir meno della continuità aziendale, nel caso però che la nuova prospettiva individuata fa propendere per l'inappropriatezza della prosecuzione dell'attività aziendale come principio di redazione del bilancio sarà onere degli amministratori modificare le valutazioni poste e definire i nuovi principi su cui basare il bilancio di nuova formazione.

Per concludere l'esposizione dell'OIC 11, così come riformato nel 2018, e della valutazione della continuità aziendale è necessaria alla comprensione e alla valutazione del presente elaborato. In particolare quanto illustrato dai vari paragrafi sarà necessario per il confronto e l'analisi delle valutazioni poste in essere dal revisore legale e dalla direzione aziendale sul presupposto della continuità aziendale in situazione emergenziale come quella derivante dal covid-19 oggetto del terzo capitolo.

1.3 I principi contabili internazionali: lo IAS 1

La continuità aziendale viene riconosciuta come principio di redazione anche dai principi contabili internazionali IAS/IFRS. All'interno di questa sezione si vuole mettere in evidenza e a confronto quanto viene previsto dai principi contabili internazionali rispetto alle regole esposte dalla normativa civilistica e dai principi contabili nazionali.

Prima di tutto è necessario tenere presente che prima della revisione dell'OIC 11 nel 2018 vi erano delle indicazioni scarse da parte dei principi contabili nazionali inerenti all'individuazione e alla valutazione delle prospettive di continuazione dell'attività aziendale, quindi il compito dell'organo direttivo risultava più complicato rispetto a quello odierno. Nel caso la direzione aziendale nel redigere il bilancio poteva utilizzare le indicazioni previste dai principi IAS come, ad esempio, la previsione dell'orizzonte temporale di riferimento di 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Lo IAS 1 "Presentation of Financial Statements", primo dei principi contabili internazionali viene dedicato alle finalità del bilancio d'esercizio e ai paragrafi 25 e 26 fornisce le indicazioni inerenti il going concern, termine utilizzato dai principi contabili internazionali per riferirsi alla continuità aziendale. Dalla lettura di questi paragrafi si possono individuare diverse analogie tra quanto previsto dall'OIC 11 e dallo IAS 1 per quanto concerne la continuità aziendale. Si può, quindi, concludere che l'ordinamento nazionale e internazionale siano concordi sulle modalità

da adottare, inoltre si può assumere che i principi contabili nazionali siano stati influenzati dalla visione internazionale, essendo le indicazioni nazionali più recenti cronologicamente parlando. Anche se molto simili dal punto di vista concettuale, fattori come le stime e le valutazioni interne al bilancio dei principi nazionali e internazionali differiscono, di conseguenza anche la stessa definizione della prospettiva sulla continuità aziendale diverge. Ad esempio il bilancio civilistico deve rispettare il postulato della prudenza che tende a far sottovalutare le poste riportate a bilancio e basando i valori delle attività sui valori storici, mentre questo non viene contemplato dai principi internazionali che prediligono le valutazioni improntate sui valori di mercato. Lo IAS 1 al paragrafo 25 prevede espressamente che *“la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento¹⁸”*, di conseguenza, come è stato riportato nel par. 1.2 e analogamente a quanto previsto dall’OIC 11, viene demandato il compito di identificare la sussistenza dei requisiti per il futuro funzionamento del complesso aziendale all’organo direttivo. Allo stesso modo lo IAS 1 richiede l’esplicitazione, se la direzione vi è a conoscenza, di significative incertezze in grado di far sorgere dubbi sulle prospettive di funzionamento. Nel caso, invece non sussistano i criteri per il corretto funzionamento è richiesta un’adeguata informativa corredata dai motivi che hanno portato l’organo direttivo a ritenere il complesso aziendale non più in grado di proseguire con continuità l’attività aziendale, oltre all’adattamento delle valutazioni di bilancio.

Il paragrafo 26 contiene le indicazioni sulla valutazione che deve essere realizzata annualmente dall’organo direttivo per identificare i presupposti per la prosecuzione dell’attività. In particolare definisce l’orizzonte temporale come *“ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la chiusura dell’esercizio¹⁹”* che va a coincidere con l’orizzonte determinato dai principi contabili nazionali, anche se espresso in modo differente. La seconda parte viene dedicata a come deve procedere l’analisi dell’organo amministrativo, in particolare vengono riconosciute due possibili

¹⁸ IAS 1, par. 25

¹⁹ IAS 1, par. 26

situazioni. Questa è la reale differenza tra principi contabili nazionali e internazionali, ovvero la previsione sulle modalità di accertamento della continuità aziendale. La prima facoltà riconosciuta agli amministratori è quella di non procedere necessariamente con analisi dettagliate in merito alla capacità di proseguire l'attività qualora la realtà aziendale sia caratterizzata da un *“un progresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie²⁰”*. Nel caso contrario, ovvero dove non è possibile determinare una situazione di redditività storica e solidità finanziaria, viene richiesta un'analisi dettagliata da parte dell'organo direttivo perché deve dare un'informativa certa della sussistenza dei presupposti per cui l'entità possa rispettare le proprie obbligazioni ed impegni, e conseguentemente operare come un'entità in funzionamento per almeno i dodici mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Quella appena descritta, per quanto esposta in maniera sintetica, è la previsione effettuata da parte dei principi contabili internazionali in merito al postulato della continuità aziendale e sebbene simili alle indicazioni espresse da parte dei principi contabili nazionali, danno una tipologia di indicazione molto importante per la valutazione della continuità aziendale: la previsione del par. 26 IAS 1 in termini di analiticità della valutazione dei presupposti su cui basare il principio di prosecuzione dell'attività. La sostanziale differenza tra i principi contabili nazionali, in ogni caso, non deriva dalle indicazioni metodologiche sul presupposto della continuità aziendale, ma dalle modalità in cui si relaziona con gli altri principi di redazione. Per fare un esempio: un bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali utilizza il cosiddetto principio di prudenza come approccio di valutazione delle voci contabili, il quale tiene ancorati i valori iscritti al valore storico, mentre i principi internazionali, che tendono ad essere più flessibili, utilizzano l'approccio del fair value o a valore di mercato. Questo disallineamento nelle valutazioni può sfociare in risposte diverse a parità di analisi sulla continuità aziendale effettuata dalla direzione aziendale ed è influenzato da variabili esogene come la situazione economica del mercato. A questo proposito in una situazione come quella attuale di crisi economica derivante dall'evoluzione pandemica, dove i valori richiedono

²⁰ IAS 1 par. 26

più adattamenti in conseguenza della volatilità dei mercati, è molto probabile che valori di mercato e storici non coincidano: in particolare per quanto riguarda i primi sono di difficile valutazione e attendibilità, quindi se la valutazione degli amministratori venisse svolta in tale situazione, vi è la possibilità che a parità di situazione si ottengano due valutazioni prospettiche sulla continuità aziendale differenti. Vi sono, inoltre differenze ulteriori tra principi di redazione, come tra reddito prodotto e reddito realizzato, che non verranno affrontate; l'unica cosa da tenere presente è che le valutazioni possono divergere a seconda dei principi di redazione utilizzati. In conclusione si può affermare che sebbene le indicazioni fornite dai principi contabili nazionali ed internazionali siano pressoché identiche, vi è una sostanziale differenza tra le valutazioni e i valori presentati in bilancio diretta conseguenza delle disparità in termini di principi di redazione di bilancio, la quale determina il possibile disallineamento tra le valutazioni prospettiche in merito alla capacità di operare come un'entità in funzionamento, tutto a parità di condizioni.

1.4 Il principio ISA 570

La verifica sull'appropriatezza dei presupposti per la continuazione dell'attività aziendale non viene demandata unicamente all'organo direttivo nell'ordinamento italiano, infatti nel modello di corporate governance previsto in Italia esistono tre figure che devono verificare la corretta tenuta dei conti e nell'esercizio della loro professione devono, per l'appunto, valutare la sussistenza dei presupposti per la prosecuzione dell'attività aziendale. Queste particolari figure sono: il collegio sindacale, il revisore e le società di revisione. Il collegio sindacale rappresenta un organo di controllo interno alla società ed è nominato dai soci durante l'assemblea ordinaria nel modello tradizionale. Nello specifico l'interesse di questa tesi è rivolto alla figura del sindaco-revisore, essendo il soggetto tenuto alla verifica della regolare tenuta della contabilità ed è lui che deve esprimere il proprio giudizio rispetto al bilancio redatto dall'organo direttivo attraverso una relazione finale. Il medesimo giudizio può essere espresso da un revisore esterno o da una società di

revisione incaricati sempre dall'assemblea dei soci. Attualmente l'ordinamento italiano prevede la designazione di un soggetto revisore per le S.P.A. attraverso l'indicazione dell'art. 2409 codice civile dove viene richiesta la nomina di un revisore o società di revisione iscritto all'albo apposito ed eventualmente, se la società non redige il bilancio consolidato, lo statuto può incaricare il collegio sindacale alla revisione. Per quanto riguarda le S.r.l. all'art. 2477 del codice civile viene disposto che l'impresa, se non prevede già all'interno del proprio statuto la nomina di un istituto preposto alla revisione, è obbligata a dotarsene se sussiste almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) *“detiene una o più partecipazioni di controllo ed è quindi tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*
- 2) *è controllante di una società obbligata alla revisione legale dei conti;*
- 3) *negli ultimi due esercizi ha superato consecutivamente almeno uno dei seguenti limiti:*
 - a) *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;*
 - b) *ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;*
 - c) *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità²¹”.*

Questa è la situazione attuale delle società tenute a dotarsi di determinati soggetti abilitati al controllo dei conti, ma a partire dal 2022 la platea di società obbligate verrà ampliata con l'entrata in vigore del “Codice della Crisi e dell'Insolvenza”, il quale modificherà i parametri previsti al comma 2, lett. c) dell'art. 2477. Le modifiche entrando in vigore solamente per l'esercizio 2023 non hanno necessità di essere esposte, basta tenere in considerazione che il numero di società sottoposte a revisione verrà ampliato nei prossimi anni.

Questa premessa era necessaria per inquadrare le figure preposte alla revisione dei conti in Italia ed in particolare per definire quali siano le società tenute a dotarsi di

²¹ art. 2477, c. 2, lett. a), b) e c), codice civile

tali assetti. Da questo momento, invece, verrà presentato l'argomento centrale di questo paragrafo, il quale sarà propedeutico ed essenziale per l'analisi e il confronto sulle conseguenze della crisi da covid-19 nei rapporti direzione-revisore. Il principio in questione è l'ISA 570, principio di revisione inerente la continuità aziendale che i soggetti preposti al controllo dei conti devono seguire durante lo svolgimento della propria attività professionale.

L'ISA 570 si apre con un'introduzione di carattere generale riguardante i contenuti del principio stesso e del postulato inerente la continuità aziendale, richiamando come esempio concetti di valutazione e di metodologia definiti dai principi contabili nazionali ed internazionali. A tutto questo dedica i primi otto paragrafi del documento. Tra tutti i concetti riportati in questa prima parte è utile il richiamo di alcuni di essi per una comprensione dell'attività di revisione. In particolare richiamare i paragrafi 6 e 7 dedicati alle responsabilità del revisore sono propedeutici alle modalità di verifica della sussistenza dei presupposti per il corretto funzionamento della società nei dodici mesi successivi alla data di redazione del bilancio. Nei paragrafi precedenti a questi, senza ulteriori analisi successive, sono esposti alcuni concetti già descritti o non rilevanti per la comprensione del principio come l'oggetto del principio ISA 570²², la descrizione sommaria del presupposto sulla continuità aziendale²³ e il richiamo di alcuni quadri normativi per quanto riguarda la responsabilità della direzione in merito alla valutazione della continuità aziendale²⁴. Tornando ai paragrafi 6 e 7, questi sono dedicati alla responsabilità del revisore nel valutare l'appropriatezza del presupposto della continuità aziendale. Tali paragrafi risultano importanti per la comprensione dei compiti e delle limitazioni del revisore in merito alla valutazione della continuità aziendale. Per la precisione al paragrafo 6, ISA 570 vengono individuate due responsabilità in capo al revisore. La prima concernente il soggetto incaricato alla revisione, questi per poter giungere ad una conclusione in modo da esprimere un giudizio sull'appropriatezza

²² ISA 570, par. 1

²³ ISA 570, par. 2

²⁴ ISA 570, paragrafi da 3 a 5

dell'utilizzo del postulato sulla continuità aziendale, deve acquisire elementi probativi²⁵ sufficienti ed appropriati a sostegno di un eventuale giudizio. Inoltre per quanto riguarda quest'ultimi deve valutare se possono determinare la sussistenza di incertezze significative sulle capacità di funzionamento dell'apparato aziendale. Il par. 7 ISA 570, invece limita il campo di responsabilità del revisore per quanto riguarda l'individuazione di errori significativi. In particolare vengono richiamati i paragrafi A51 e A52 del principio ISA 200 contenenti informazioni in merito ai limiti intrinseci alla revisione contabile. Sinteticamente al loro interno vengono riportate delle particolari situazioni, eventi o manovre contabili che il revisore durante lo svolgimento della propria attività non è sempre in grado di intercettare e identificare come, ad esempio, le frodi messe in atto dalla direzione aziendale. L'ISA 570 richiama questi paragrafi poiché gli eventi futuri che possono influenzare significativamente la continuità aziendale fino a determinare la cessazione dell'impresa vengono identificati come situazioni di limite intrinseco alla revisione dal paragrafo 51. Queste circostanze determinano l'esistenza di un rischio inevitabile che le procedure previste dall'ISA 570 non possono eliminare, anche se attuate correttamente, tuttavia possono minimizzare questa eventualità. La sussistenza di tale previsione non giustifica il revisore, egli dovrà, in ogni caso, ottenere elementi probativi sufficienti e appropriati sui quali esprimere il proprio giudizio in base alle informazioni disponibili. Tornando alla previsione del paragrafo 7 ISA 570 i limiti intrinseci all'individuazione di eventi o circostanze che mettano in discussione la capacità di operare come entità in funzionamento di un'impresa derivano dalla natura aleatoria degli eventi stessi, di conseguenza, al revisore non può essere richiesto di prevedere l'emersione di circostanze imprevedibili che possono minare l'immediato futuro della società, naturalmente nel momento che tali circostanze ed eventi vengono a conoscenza è tenuto a valutarne gli effetti sulla struttura aziendale e darne un giudizio opportuno. Nella maggior parte dei casi è possibile pre-

²⁵ Il glossario allegato all'Handbook 2020 pubblicato dal Ministero delle Economie e delle Finanze definisce gli elementi probativi come *“le informazioni utilizzate dal revisore per giungere alle conclusioni su cui egli basa il proprio giudizio. Gli elementi probativi comprendono le informazioni contenute nelle registrazioni contabili sottostanti il bilancio sia le informazioni acquisite da altre fonti”* (glossario (Italia), Principi di Revisione Legale Handbook 2020).

vedere le situazioni di incertezza, anche con anticipo, grazie all'utilizzo delle informazioni disponibili e della contabilità aziendale. Ad esempio si può identificare un caso di dissesto finanziario attraverso una valutazione della liquidità aziendale o verificando i contratti in essere con gli istituti di credito che potrebbero essere particolarmente svantaggiosi. Al contrario possono conformarsi situazioni, soprattutto di natura esogena all'impresa, la cui previsione e la determinazione degli effetti sia a corto che a medio-lungo termine sia impossibile, l'esempio più semplice è il COVID-19 e la crisi economica da esso derivata a partire dall'anno 2020. Per il revisore rimane fermo l'obbligo di svolgere l'attività di revisione e delle procedure richieste secondo i criteri del principio ISA 570 in modo tale da minimizzare i rischi intrinseci. Quanto presentato risulta di particolare interesse poiché la relazione di revisione è valutata come uno strumento informativo forte da parte degli utilizzatori del bilancio, anche grazie all'indipendenza che deve garantire il soggetto incaricato alla revisione, quindi una premessa di questo genere sull'attività svolta dal revisore crea delle insicurezze, in ogni caso limitate, sull'inattaccabilità della relazione. Questa incertezza è, in ogni caso, calmierata da quanto previsto al paragrafo precedente, infatti al revisore è richiesta l'acquisizione di elementi probativi prima di poter trarre una conclusione. L'incertezza, quindi se l'attività di revisione è svolta accuratamente, dovrebbe essere circoscritta a quanto riguarda l'attendibilità di eventi futuri imprevedibili e totalmente aleatori, sempre premettendo che quanto presentato dalla direzione in nota integrativa e in relazione sulla gestione sia scevro di distorsioni o di errori di valutazione.

Concluse le premesse relative alle responsabilità del revisore dal nono paragrafo vengono delineate le procedure di revisione che il revisore è tenuto a seguire per accertare la sussistenza e l'appropriatezza dei requisiti in merito alla continuità aziendale. Durante la propria attività il revisore deve seguire tre obiettivi specifici:

- a) *“acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere ad una conclusione a tale riguardo;*

- b) *concludere sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;*
- c) *formulare la relazione di revisione in conformità al presente principio²⁶.*

Questi obiettivi definiti dall'ISA 570 riassumono sinteticamente il lavoro che il revisore deve attuare per valutare appropriatamente il postulato della continuità aziendale così come definito dalla direzione aziendale. Rispetto a quanto previsto sulle responsabilità del revisore viene precisato che tutta l'attività che viene effettuata per valutare correttamente la continuità aziendale viene ricompresa nella relazione di revisione dove viene data adeguata informativa, se necessario, sulle conclusioni tratte.

La sezione successiva dell'ISA 570 è denominata “*procedure di valutazione del rischio e attività correlate*” e al suo interno vengono descritte le procedure che il revisore deve preventivamente effettuare per giudicare se l'uso della continuità aziendale da parte della direzione sia appropriato. Per fare ciò il soggetto preposto alla revisione deve procedere con le cosiddette procedure di valutazione del rischio che sono previste dal principio ISA 315, in particolare viene richiamato il paragrafo 5 unitamente alle linee guida da A1 ad A5. In questa sezione viene espresso come le procedure di valutazione del rischio “*non forniscono di per sé elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio di revisione²⁷*”. Questa dichiarazione iniziale permette di catalogarle come un'attività preventiva e necessaria alla vera disamina della continuità. Le procedure di valutazione del rischio sono previste a supporto dell'attività di identificazione di errori significativi a livello di bilancio e di asserzioni²⁸. Elementi come il controllo interno, l'ambiente

²⁶ ISA 570 par. 9, lett. a), b) e c)

²⁷ ISA 315 par. 1

²⁸ Secondo il glossario presente all'interno dell'Handbook 2020 con asserzioni si intendono “*attestazioni della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono verificarsi*” (glossario (Italia), Principi di Revisione Legale Handbook 2020).

in cui opera l'impresa o il settore di riferimento rappresentano un insieme di informazioni necessarie al revisore per svolgere nella maniera più opportuna la propria attività. In riferimento alla comprensione dell'impresa è necessario capire anche quanto questa deve essere estesa, ebbene l'ISA 315 al par. A3 definisce come sia lo stesso revisore attraverso il proprio giudizio professionale a decidere in che misura necessita di conoscere la società. Naturalmente l'impresa non è un'entità statica e il revisore ha necessità di adattare la propria comprensione durante tutto l'arco in cui l'attività di revisione viene espletata. Ne consegue che è un processo dinamico che viene modificato nel tempo così come la comprensione stessa della società e dell'ambiente in cui opera. Ad esempio si può pensare ad un revisore che cerca di effettuare le procedure di valutazione del rischio di una società metalmeccanica, in questo caso è necessario ragionare sulle caratteristiche del settore come gli elevati costi d'impianto, dei macchinari e delle materie prime. Al revisore rimane il compito di adattare la propria revisione a queste premesse, ovvero alla necessità di investimenti elevati all'interno della società e allo stesso modo deve tenere in considerazione i tempi di riscossione dei crediti del settore molto lunghi e i ricavi di vendita derivanti da commesse pluriennali o da componentistica. Quindi vi sono una serie di valutazioni ad hoc che non avrebbero senso di esistere se la valutazione riguardasse una società appartenente ad un'altra settorialità come quella della grande distribuzione dove si hanno costi iniziali elevati da un punto di vista delle immobilizzazioni, ma allo stesso tempo sono dotati di forte potere contrattuale sia con i fornitori che con i creditori, essendo i tempi di riscossione dei crediti pressoché inesistenti. Per concludere, quindi questa breve digressione, il revisore ha necessità di comprendere la società e l'ambiente in cui opera per rispettare il primo degli obiettivi del principio ISA 570, infatti, le procedure di valutazione del rischio semplificano il compito del revisore per quanto riguarda l'individuazione delle aree di rischio che necessitano maggiore accortezza durante le verifiche sulla capacità di proseguire l'attività aziendale e di conseguenza l'ottenimento di elementi probativi a sostegno delle assunzioni in merito all'uso appropriato della continuità aziendale. Tutto questo perché comprendere significa in questo contesto conoscere le aree critiche della società sia interne ad essa come,

ad esempio, il sistema di controllo che esterne come può essere l'instabilità politica, ovvero situazioni esogene che possono influenzare il mercato di riferimento. Quanto detto in precedenza si ricollega rispetto alle procedure di valutazione del rischio specifiche previste dall'ISA 570 perché il revisore deve identificare e considerare la possibilità che sussistano eventi e circostanze in grado di far sorgere dubbi significativi sulla capacità di prosecuzione dell'attività d'impresa. Al paragrafo 10 vengono individuate due possibili situazioni da cui partire per l'attività di revisione: il caso in cui l'organo direttivo abbia già effettuato una valutazione prospettica di continuazione dell'attività e l'ipotesi contraria, cioè che non sia ancora stata predisposta tale operazione. La prima situazione richiede al revisore di confrontarsi con l'organo direttivo in merito ad eventi o circostanze individuati durante la stesura della valutazione prospettica in grado di far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale. In questo caso devono essere presi in considerazione piani e contromisure previsti dalla direzione, anche in considerazione della valutazione sull'uso appropriato del postulato sulla continuazione dell'attività. Nel secondo caso, invece, il revisore dovrà interpellare l'organo direttivo su quali presupposti intende basarsi per definire che l'azienda continuerà ad operare come un'entità in funzionamento. In questa situazione il revisore è chiamato ad indagare su eventi che eventualmente potrebbero compromettere il normale funzionamento della società e far sorgere, quindi dei dubbi significativi sull'operare come entità in funzionamento presso la direzione. Questa prima fase è necessaria per orientare e programmare l'attività di revisione, in modo da iniziare la propria analisi dalle previsioni dell'organo direttivo ed eventualmente espandere la propria attività in aree giudicate dal soggetto adibito alla revisione come rischiose e sulle quali effettuare delle verifiche meticolose. Il revisore è tenuto comunque a vigilare su eventuali elementi probativi che non siano stati identificati, che non si siano ancora verificati o che saranno identificabili in un secondo momento. In quest'ultimo caso il revisore deve, se è già stata effettuata la previsione della direzione e lo ritiene necessario, modificare le procedure precedentemente pianificate in base ai nuovi elementi a disposizione. Infatti, come già detto in precedenza, le procedure di valutazione del rischio richiedono un'analisi e una visione d'insieme della società e

dell'ambiente in cui opera, tutto questo in base alle necessità del revisore per esplorare e pianificare la propria attività. In questo caso, quindi il modificarsi delle prospettive valutative può avere degli effetti concreti sull'attività e sul giudizio di revisione, in merito alle tempistiche necessarie per cui il revisore possa esprimersi con una ragionevole sicurezza sull'appropriato utilizzo della continuità aziendale in bilancio.

Dal punto di vista della pratica professionale l'ISA 570 all'interno delle linee guida, più precisamente ai paragrafi da A3 a A6 espone degli esempi, che definisce non esaustivi, di eventi che portino all'insorgere di dubbi significativi. Prima di tutto, al paragrafo A3, viene fatto un elenco di indicatori che possano determinare una situazione di tensione all'interno della società inficiando, di conseguenza, la capacità di proseguire regolarmente l'attività aziendale. La prima categoria di indicatori è relativa a quelli di carattere economico-finanziario che di regola sono quantificabili monetariamente e i più facili da identificare a livello di bilancio civilistico, questi sono:

- *“situazioni di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;*
- *prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;*
- *indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;*
- *bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;*
- *principali indici economico-finanziari negativi;*
- *consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;*
- *difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;*
- *incapacità di pagare i debiti alla scadenza;*
- *incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;*
- *cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;*

- *incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari²⁹”.*

Il secondo elenco di indicatori è relativo a quelli a carattere gestionale dagli effetti identificabili, ma non facilmente quantificabili a livello monetario, avendo conseguenze a livello qualitativo, questi sono:

- *“intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare le attività;*
- *perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione,*
- *perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;*
- *difficoltà con il personale;*
- *scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti;*
- *comparsa di concorrenti di gran successo³⁰”.*

Ultima categoria residuale è quella rappresentata dagli “*altri indicatori*” sempre aventi impatto difficilmente quantificabile con immediatezza, quali:

- *“capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari;*
- *procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l’impresa probabilmente non è in grado di far fronte;*
- *modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l’impresa;*

²⁹ ISA 570, paragrafo A3: “*indicatori finanziari*”

³⁰ ISA 570, paragrafo A3: “*indicatori gestionali*”

- *eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti³¹”.*

Tutti questi indicatori vengono consigliati dall'ISA 570 per dare un'indicazione sulle aree che il revisore durante l'attività deve andare a verificare in modo da individuare quelle significative incertezze che possano mettere in discussione il corretto funzionamento della società. Va inoltre tenuto in considerazione che la sussistenza di uno o più di indicatori segnaletici non possono determinare a priori che il postulato sulla continuità aziendale sia inappropriato, anche per questo al revisore è richiesta la valutazione dell'impatto di tali situazioni prima di poter esprimere un eventuale giudizio negativo. Allo stesso modo delle procedure per la valutazione del rischio sono a supporto della valutazione del revisore, in questo caso però vanno a supporto della pianificazione dell'attività permettendo di individuare anticipatamente problematiche inerenti la prosecuzione dell'attività. Naturalmente come tutti gli indicatori che vengono forniti, questi non sono né esaurienti né assoluti rimangono un'indicazione su come procedere e sulle aree da visionare minuziosamente. Ulteriori fattori di rischio vengono identificati dall'ISA 570 ai paragrafi A5 e A6, questi sono di carattere dimensionale e quindi caratteristici prettamente delle imprese di dimensioni minori. In particolare si fa riferimento alla capacità di resistenza alle situazioni avverse, infatti è noto come una società di dimensioni ridotte abbia dei costi di struttura generalmente più bassi che gravano, di conseguenza, meno sulle risorse finanziarie della società. Le ridotte dimensioni della struttura aziendale inoltre hanno un altro vantaggio: la capacità di rispondere a situazioni di tensione in tempi rapidi. Le situazioni appena descritte possono collidere con la loro capacità effettiva di sostenere tali risposte a livello economico, infatti di pari passo con un minore costo di struttura, l'impresa minore è solitamente dotata di risorse finanziarie non elevate, si pensi al caso di società dipendenti finanziariamente da un unico socio o con un indebitamento già elevato e con scarso accesso al credito. La situazione societaria italiana è caratterizzata da

³¹ ISA 570, paragrafo A3: “altri indicatori”

altri fattori di rischio, ad esempio, non è infrequente che vi siano aziende con fornitori o clienti chiave o che vi siano pochi dipendenti specializzati, fondamentali per mantenere un buon livello di performance aziendale. Quindi, anche se le aziende minori sono più veloci rispetto a quelle di maggiori dimensioni nel rispondere e riorganizzarsi in base alle situazioni di tensione o crisi, spesso sono deficitarie proprio per le ridotte dimensioni e risorse, di conseguenza tendono ad accentrare le proprie capacità di performance su pochi fattori o figure chiave, le quali sono difficilmente sostituibili e possono finire con il diventare dei fattori critici di rischio.

La sezione successiva del principio ISA 570 è denominata “*L’apprrezzamento del revisore della valutazione effettuata dalla direzione*” e si occupa della disamina da parte del revisore delle valutazioni poste in essere da parte dell’organo direttivo e delle caratteristiche di quest’ultime. Il soggetto che si occupa della revisione è tenuto a dare la propria valutazione sul futuro funzionamento dell’entità così come è stato previsto dalla direzione aziendale e anche in misura autonoma. Prima di presentare la fase successiva della revisione è necessaria, però una breve digressione dato che nei paragrafi da A8 ad A10 sono presenti diversi concetti necessari per la comprensione completa della sezione dedicata all’apprrezzamento del revisore. Durante il processo di apprezzamento bisogna tenere presente come il revisore basi le proprie considerazioni sul prospetto valutativo presentatogli dall’organo direttivo ed è solo su questo che si può esprimere determinando se l’uso del postulato sulla continuità aziendale sia appropriato. Di conseguenza, così come previsto al par. A9, il revisore non viene responsabilizzato rispetto alla mancanza di un’analisi accurata concernente le prospettive per la società di rappresentare un’entità in funzionamento per almeno i dodici mesi successivi e non è tenuto nemmeno a porvi rimedio se è in possesso di elementi probativi sufficienti per esprimersi. Altro concetto importante presentato al medesimo punto è come il revisore abbia la possibilità di comunicare il proprio giudizio, se vi sono i presupposti adatti, per l’appunto anche in un caso di valutazione prospettica scarna di informazioni. Infatti società con elevata redditività e facile accesso al credito possono essere supportate anche da valutazioni poco dettagliate, l’importante è che vi sia

uno storico aziendale a supporto della solidità economico-finanziaria. Rispetto a quanto detto va tenuto conto che in questo caso è necessaria l'appropriatezza di tutte le altre procedure adottate dal revisore. Anche per quanto riguarda l'apprezzamento da parte del revisore vi sono delle indicazioni precise sulla revisione di società di dimensioni minori. Per quanto riguarda questo caso vengono espressi alcuni concetti specifici, essendo la redazione del bilancio differente in termini di minuzia di particolari in queste particolari entità. Non è infrequente, ad esempio, che non vengano effettuate e presentate dalla direzione delle valutazioni sulla continuità aziendale con un buon grado di dettaglio, ma essendo le dimensioni societarie contenute è molto probabile che vi sia *“una profonda conoscenza dell'attività aziendale e sulle prospettive future attese³²”* da parte dell'amministrazione. Al par. A12 dell'ISA 570 viene presentato come utile per sviluppare il giudizio il confronto con gli amministratori o soci-amministratori. Questi soggetti appunto per le piccole dimensioni delle società accentrano tutto il potere decisionale, il flusso di informazioni e i rapporti con figure, quali finanziatori o creditori verso le proprie personalità. Tutto questo a supporto dell'assunzione per cui non esistano individui più adatti per ottenere informazioni in merito alla situazione societaria e alle sue prospettive future. Argomenti di discussione consigliati riguardano nello specifico i piani di finanziamento a medio-lungo termine se, ad esempio, vengono supportati da prove documentali. Questo coerentemente con quanto esposto in precedenza, infatti le imprese di dimensioni minori possono trovarsi in difficoltà per le ristrette risorse finanziarie o il difficile accesso al credito. Inoltre le realtà di piccole dimensioni possono dipendere finanziariamente non dagli istituti di credito, ma dal proprietario che spesso ricopre la figura di amministratore in queste società, anche per questo il revisore potrebbe richiedere delle garanzie a riguardo sotto la forma di attestazioni scritte. Naturalmente il revisore può richiedere documentazione aggiuntiva necessaria alla comprensione della situazione economica del proprietario o può direttamente ricercare informazioni a riguardo. Per concludere l'esposizione dell'apprezzamento da parte del revisore va segnalato che il controllo effettuato

³² ISA 570, par. A12

dal revisore deve svilupparsi su tutto l'orizzonte temporale identificato dal prospetto dalla direzione e per un periodo non inferiore ai 12 mesi dalla data di riferimento dell'ultimo bilancio. Al revisore, nel caso la direzione non abbia coperto tale arco temporale, viene riconosciuta la facoltà di richiedere la compensazione di tale mancanza. In caso di rifiuto da parte degli amministratori il revisore non potrà che tenerne considerazione nel giudizio esposto nella relazione sulla revisione. L'attività, però non trova la sua conclusione qui: precedentemente è stato evidenziato come gli eventi siano aleatori, di conseguenza possono essere identificate situazioni che mettano a rischio il normale funzionamento del complesso aziendale successivamente alla valutazione della direzione; in un caso del genere il revisore deve ritornare ad indagare dalla direzione aziendale su come si intenda procedere ed eventualmente richiedere una valutazione in merito alla nuova situazione creatasi. È importante sottolineare che il revisore non ha la responsabilità di svolgere ulteriori procedure se non le indagini presso la direzione; quindi se, ad esempio, nei mesi successivi alla predisposizione del prospetto inerente la continuità aziendale viene dichiarato il fallimento di un importante cliente della società, il soggetto tenuto alla revisione può richiedere alla direzione di valutare come si svilupperà la situazione e le conseguenze rispetto alla continuità aziendale. Gli effetti riguarderanno sicuramente la posizione creditoria e di svalutazione dei crediti connessi che dovrà essere attentamente valutata dagli amministratori e successivamente dal revisore. Inoltre quest'ultimo ha la facoltà di richiedere una modifica dei budget previsionali se essi sono fondamentali per le assunzioni riguardanti il presupposto sulla continuità aziendale o eventualmente richiedere se vi sono delle contromisure preventivate da mettere in atto.

Conclusa la fase di apprezzamento da parte del revisore all'interno dell'ISA 570 si apre la sezione denominata "*Procedure di revisione aggiuntive quando sono identificati eventi o circostanze*" e come si può intuire dalla lettura del titolo viene delineata la situazione in cui vengano effettivamente identificati degli eventi che possano determinare delle significative incertezze sull'operatività dell'entità impresa in futuro. In questa casistica il compito richiesto dal revisore cambia: viene

richiesto a quest'ultimo di effettuare delle procedure aggiuntive per potersi esprimere sulla continuità aziendale e sulla sussistenza effettiva di incertezze significative, oltre alla visione e valutazione di eventuali fattori attenuanti. Vengono dati alcuni esempi al paragrafo A16 di procedure che possono essere intraprese dal revisore. Una di queste riguarda la discussione in merito a cause legali o di contenzioso che devono essere valutate attentamente dalla direzione in termini di effetti. Il revisore necessita di valutare attentamente le conseguenze di esiti negativi sulla struttura aziendale di tali controversie ed evidenziare se le previsioni della direzione o dei propri consulenti legali siano realistici in termini sia qualitativi che quantitativi. Altre aree critiche possibile oggetto di verifica sono quelle inerenti ai crediti e all'indebitamento finanziario: nel primo caso è necessario valutare attentamente se le previsioni in merito al valore desumibile dei crediti commerciali sia valido o vi è la necessità di svalutare la posta contabile, anche in risposta ad eventuali tensioni finanziarie della clientela; la questione della posizione debitoria è più articolata e deve essere verificata ed in caso discussa con la direzione in modo da capire le modalità di finanziamento dell'attivo patrimoniale mediante i contratti posti in essere e verificare che non sussistano problemi di cashflow derivanti da quote di rimborso troppo onerose o di inadempienze della società. Ulteriormente è necessario verificare la situazione inerente all'accesso al credito presso la direzione o eventualmente rivolgendosi direttamente agli intermediari finanziari. L'ISA 570 identifica 5 attività che il revisore deve includere durante lo svolgimento delle procedure aggiuntive. Prima di tutto deve accertarsi se vi sia o meno una valutazione da parte dell'organo direttivo in merito al futuro funzionamento dell'impresa, nel caso contrario deve richiedere che venga effettuata, questa fase dovrebbe essere già stata effettuata durante le procedure di valutazione del rischio. Altro punto riguarda i piani futuri d'azione, questi devono essere valutati in termini di realizzabilità e di risultanze preventivate, infatti è necessario analizzare e valutare se vi sia realmente la possibilità di attuarli nei modi e nei tempi previsti e se effettivamente possano porre rimedio o mitigare lo sviluppo delle situazioni d'incertezza individuate. Al par. A17 viene indicato al revisore di procedere se vi è la

necessità attraverso un'indagine presso la direzione volta all'ottenimento di elementi a sostegno della propria valutazione. Allo stesso punto vengono riportati diversi esempi di piani d'azione come ad esempio i piani di ristrutturazione dei debiti soluzione adatta per contrastare una situazione di crisi finanziaria o di insolvenza, anche se tale operazione comporta lo svantaggio di dover essere accettata dai creditori della società. Il ricorso a piani di ristrutturazione riguarda le società con una situazione di disequilibrio finanziario conseguenza sia di fattori esogeni come può essere la chiusura forzata determinata dal COVID-19 che ha azzerato gli incassi che endogeni come l'utilizzo eccessivo del debito come fonte di finanziamento o l'accensione di posizioni debitorie a condizioni poco vantaggiose. Altro esempio di metodologia utilizzabile dalla direzione in contrasto al verificarsi di eventi negativi riguarda l'alienazione di attività. In un caso del genere il revisore andrà a verificare se sono realistiche le prospettive di guadagno attraverso tale cessione, ma allo stesso tempo è necessaria una valutazione dell'impatto sull'attività aziendale di tale vendita. Infatti la cessione di un macchinario potrebbe comportare una riduzione significativa in termini di fatturato e di capacità produttiva. Vi è un'operazione a cui l'ISA 570 dedica ulteriore spazio nei 5 requisiti da includere nelle procedure aggiuntive, ovvero il caso in cui la direzione decida di redigere un prospetto di previsione dei flussi di cassa come principale misura a contrasto delle situazioni d'incertezza. Questa scelta costringe il revisore ad effettuare delle verifiche specifiche. Innanzitutto deve valutare il prospetto in termini di credibilità dei dati, in particolare per quanto riguardano i flussi di cassa attesi. Essendo un prospetto non vi è certezza sui valori previsti ed inoltre la direzione potrebbe propendere per previsioni eccessivamente ottimistiche o irreali. Per questo il revisore deve valutare anche se le assunzioni poste in essere in sede di redazione siano realistiche, questo attraverso la richiesta di documentazione a supporto delle previsioni. Altre procedure di verifica attuabili dal revisore vengono indicate ai par. A18 e A19, queste vanno a valutare l'efficacia in termini economici del prospetto attraverso dei confronti tra valori storici e le previsioni economico-finanziarie derivanti dall'attività amministrativa nei periodi più recenti o confrontando le previsioni per il periodo attualmente in corso con i risultati ottenuti fino alla verifica del

revisore. Particolare attenzione, inoltre, viene richiesta al revisore nel caso i flussi di cassa siano derivanti o garantiti da soggetti terzi, in questa situazione può richiedere conferme scritte da questi individui con all'interno termini e condizioni dell'accordo o può verificare, in prima persona, attraverso attività di ricerca se la capacità di tali soggetti di fornire le fonti di finanziamento promesse sia supportata da prove concrete. Quarta verifica richiesta al revisore è che non sussistano fatti o informazioni la cui accessibilità sia posteriore alla valutazione della direzione. Infatti come evidenziato in precedenza la valutazione inerente la continuità aziendale può essere gravemente influenzata da eventi improvvisi, anche successivi alla chiusura del bilancio stesso o dall'avvicinarsi in termini di tempo alle circostanze individuate che possono mutare nei modi e negli effetti precedentemente previsti. Il revisore può, infine ritenere opportuno la richiesta alla direzione o ad altri organi di governance di informazioni ulteriori riguardanti i piani d'azione. Tali documenti sono di utilità al revisore nei casi non disponga di informazioni sufficienti o chiare riguardanti i piani redatti dalla direzione in modo tale da ottenere elementi probativi sufficienti ad esprimersi. In questo caso viene riconosciuta la facoltà di richiedere dati ad altri soggetti dell'impresa, ad esempio, il revisore si può rivolgere al collegio sindacale. Quest'ultimo se prevista la sua presenza all'interno dell'organigramma aziendale può risultare di notevole utilità per il reperimento di informazioni e di attestazioni scritte, dopotutto lo scopo del collegio è di vigilare sull'attività degli amministratori. In quanto organo interno è in grado di fornire al revisore notizie e informazioni più dettagliate sulla situazione societaria, anche a livello di sistemi di controllo e di organizzazione interna ed in particolare in termini di fattibilità economico-finanziaria dei piani d'azione preventivati.

Provveduto all'ottenimento di informazioni ed elementi probativi attraverso le procedure di revisione aggiuntive il revisore è in grado di esprimere la propria valutazione ed infatti i paragrafi successivi, ovvero dal 17 al 20 sono inclusi nella sezione "*Conclusioni del revisore*". Innanzitutto il revisore deve aver ottenuto, durante l'attività da lui effettuata degli elementi probativi a sostegno dell'utilizzo appropriato della continuità aziendale così come pensato dagli amministratori, in modo tale da poter esprimere un giudizio a tale riguardo. Prima di tutto durante

l'attività di revisione si può arrivare ad un primo livello di risultati derivanti dall'individuazione o meno di incertezze significative sulle future capacità di funzionamento. Se non è stata individuata nessuna incertezza significativa né da parte degli amministratori in fase di previsione e né dal revisore nell'ambito della propria attività non rimane che valutare se l'uso del postulato sulla prosecuzione dell'attività sia appropriato. Nel caso, invece, siano state individuate tali circostanze viene richiesta, qualora gli effetti potenziali e la probabilità che si verifichino tali eventi lo necessitino, *“un’informativa appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza³³”* da evidenziare, se ritenuto opportuno dal revisore, all'interno della relazione di revisione attraverso un apposito paragrafo di richiamo. L'informativa richiesta è necessaria perché il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione economico-finanziaria della società priva di manipolazioni, di attività fraudolente o di meccanismi contabili volti al favorire solamente alcuni utilizzatori. Quindi se il revisore valuta tali informazioni di rilievo per la comprensione dei documenti e la corretta informativa ne deve riportare il contenuto e darne evidenza, anche all'interno delle proprie valutazioni finali nella relazione di revisione. Tale decisione è subordinata alla verifica dell'impatto di un'incertezza significativa sull'attività aziendale attraverso le procedure aggiuntive esposte in precedenza. Il giudizio del revisore a seguito di tali procedure può essere articolato ulteriormente, più precisamente verranno a conformarsi due possibili situazioni. Se il revisore arriva alla conclusione dell'effettiva sussistenza di un'informativa a supporto delle incertezze individuate a livello di bilancio adeguata decreterà come appropriato l'utilizzo da parte degli amministratori della continuità aziendale quale principio di redazione. Perché l'informativa sia valutata come adeguata il bilancio deve dare evidenza di eventi e circostanze dai quali può derivare un'incertezza significativa sulle capacità di funzionamento e dei piani messi in atto per scongiurare tale evenienza. Inoltre se sussiste chiaramente un'incertezza significativa è necessario porre in rilievo le conseguenze che essa può avere sulla struttura societaria determinando la possibilità di non essere in grado di rispettare i propri impegni e scadenze. Nell'eventualità, che individuata

³³ ISA 570, par.18

la sussistenza di un'incertezza significativa, l'informativa sia inadeguata, quindi carente di informazioni adatte a darne notizia agli utilizzatori del bilancio il revisore ne darà evidenza nella relazione di revisione attraverso un giudizio negativo. Tutte le valutazioni poste in essere da parte del revisore implicano delle conseguenze per quanto riguarda la relazione finale, infatti il revisore è tenuto a dare un resoconto degli elementi probativi ottenuti e dell'informativa di bilancio, evidenziando tali dati nei casi in cui ve ne sia la necessità. Prima di tutto è opportuno dividere le casistiche in base alle possibili conclusioni sull'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, esso può essere valutato dal revisore come appropriato o inappropriato. Se ricadiamo nel primo caso il giudizio espresso dal revisore si articolerà ulteriormente in tre diversi esiti, questo in base all'informativa riguardante le incertezze individuate fornita dalla direzione. Il giudizio espresso nella relazione di revisione potrà assumere le forme di giudizio senza modifica con eventuale richiamo d'informativa, di impossibilità di esprimere un giudizio e di giudizio con rilievi corrispondente ad un giudizio negativo. Nel caso, invece risulti inappropriato e quindi il bilancio è stato redatto erroneamente secondo il postulato della continuità aziendale, il revisore propenderà per un giudizio negativo con rilievi. Conseguentemente significa che il revisore ha ottenuto elementi probativi sufficienti per esprimere che non vi sono evidenze sulla sussistenza dei presupposti inerenti la capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento per almeno i dodici mesi successivi alla data dell'ultimo bilancio. La direzione nel caso il revisore ritenga appunto che l'utilizzo del postulato sulla continuità aziendale sia inappropriato può redigere il bilancio secondo un altro criterio più consono alla situazione aziendale. Se il principio di redazione alternativo utilizzato, l'informativa e le valutazioni del bilancio di nuova formazione risultano appropriati, secondo il revisore, possono essere oggetto di nuova valutazione. Il nuovo giudizio che verrà assegnato al bilancio, se rispettate le caratteristiche precedentemente riportate, assumerà la forma di giudizio senza modifica con richiamo d'informativa, quindi positivo. Al revisore, inoltre, è consentita la facoltà secondo l'ISA 706 di dare informativa all'interno della relazione di revisione dei motivi per cui è stato utilizzato un principio di redazione alternativo. Per quanto riguarda la

situazione in cui il postulato sulla continuità aziendale risulta appropriato vi sono, invece, più casistiche. La prima situazione prevista dall'ISA 570 si verifica quando l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale da parte degli amministratori è appropriato, anche in presenza di un'incertezza significativa individuata. In questo caso il revisore in base agli elementi probativi ottenuti potrà esprimersi in modo diverso sull'incertezza significativa a livello di bilancio e di informativa. Esprimerà un *“giudizio senza modifica”* e perciò positivo se l'informativa di bilancio risulta adeguata. È necessario nella relazione di revisione, in alcuni casi, per dare un'informativa adeguata ed esauriente, porre in evidenza l'esistenza di un'incertezza significativa dedicandone una sezione apposita denominata *“Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale”* dove viene evidenziato il richiamo d'informativa inerente le incertezze identificate, la loro capacità di ledere il normale funzionamento d'impresa e prive di rilievi da parte del revisore. Esporre in questo modo la sussistenza di un'incertezza significativa risulta fondamentale per facilitare l'individuazione delle aree di interesse per la comprensione efficace del bilancio da parte degli utilizzatori. In casi rari il revisore può dare un giudizio alternativo e cioè *“impossibilità di esprimere un giudizio”*. Questa decisione viene dettata dalla presenza di molteplici incertezze significative e ne viene data spiegazione al par. 10 ISA 705 che recita *“acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su ciascuna singola incertezza, non sia possibile formarsi un giudizio sul bilancio a causa della potenziale interazione delle incertezze e del loro possibile effetto cumulato sul bilancio”*³⁴. Terza casistica rilevata dall'ISA 570 al paragrafo 23 è quella dove vi sia un'informativa di bilancio non adeguata per quanto riguarda la presenza di incertezze significative a livello di bilancio, viene altresì qui ricompreso il caso in cui vi sono molteplici incertezze nel caso il revisore convenga che vi sia un'informativa di bilancio non adeguata. In questa situazione il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi e nella sezione apposita denominata *“elementi alla base del giudizio con rilievi”* ne va ad esplicitare le motivazioni che primariamente riguardano la presenza di un'incertezza significativa trattata in modo inadeguato all'interno del bilancio da parte dell'organo direttivo. Infine vi è un'ultima

³⁴ ISA 705, par. 10

situazione che vale la pena valutare, ovvero se il revisore durante la propria attività ha richiesto alla direzione di effettuare una valutazione sulle prospettive di funzionamento della società perché non ancora redatta o ha richiesto di estendere la valutazione del prospetto già effettuato per mancanza di sufficienti ed appropriati elementi probativi su cui basare il proprio giudizio ed in entrambi i casi ha ricevuto come risposta un diniego da parte degli amministratori. In questa situazione il revisore deve tenere conto di tale situazione all'interno della relazione di revisione esprimendo un giudizio con rilievi dichiarando la “*impossibilità di esprimere un giudizio*” derivante da limitazioni all'attività di revisione. Questa è naturale derivazione dell'impossibilità di ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati sulle valutazioni su cui si è basata la direzione nel valutare la sussistenza della continuità aziendale o per la mancanza di una vera valutazione effettuata dall'organo amministrativo³⁵.

In conclusione durante l'attività di revisione per la verifica della sussistenza della continuità aziendale vengono valutati due parametri di riferimento: l'appropriatezza nell'uso del postulato sulla prosecuzione dell'attività e l'adeguatezza dell'informativa fornita. Questo rappresenta l'importanza che riveste tale concetto base di redazione del bilancio nel fornire informazioni sulla situazione della società agli utilizzatori esterni. La valutazione del revisore, quindi anche se non ha carattere esplorativo e prettamente espone un giudizio su quanto individuato dalla direzione se effettuata nel modo corretto riesce a diminuire il rischio di valutazioni scorrette sull'evoluzione della gestione. Resta comunque ferma la presunzione secondo cui si possono sempre venire a conformare eventi e circostanze imprevedibili, la cui previsione è di per sé impossibile da effettuare. In questo contesto nel capitolo seguente si vorrà andare a vedere come si sono venute a modificare le valutazioni sulla continuità aziendale in una situazione caratterizzata da prospettive non valutabili con certezza a causa della crisi epidemiologica.

³⁵ In calce al paragrafo 1.4 viene presentato un prospetto riepilogativo dei giudizi di revisione previsti dal principio ISA Italia n. 570

Utilizzo della continuità aziendale da parte degli amministratori	Significative incertezze individuate	Descrizione	Informativa di bilancio	Giudizio di revisione
Appropriato	No	Non sono state individuate situazioni ed eventi in grado di determinare il venir meno dei presupposti dell'entità di continuare ad operare in funzionamento	Adeguata	Giudizio senza modifica (positivo)
	Sì	Sono stati individuati specifici eventi o circostanze dai quali possono derivare delle significative incertezze in grado di mettere in discussione la capacità della società di operare come entità in funzionamento	Adeguata	Giudizio senza modifica (positivo) con eventuale richiamo d'informativa in merito a quanto esposto in nota integrativa dagli amministratori
			Non adeguata	Giudizio con rilievi (l'inadeguatezza dell'informativa ha degli effetti tali da rendere inattendibile il bilancio)
	Appropriato	Molteplici	Vengono individuate molteplici situazioni ed eventi che possono determinare la nascita di diverse incertezze significative	Adeguata
Molteplici		Vengono individuate molteplici situazioni di incertezza	Non adeguata	Giudizio con rilievi (determinato da un'informativa inadeguata, conseguenza di effetti pervasivi sull'attendibilità del bilancio, derivante a sua volta dalle troppo incertezze significative individuate)
Inappropriato	Sì	La direzione aziendale ha deciso di redigere il bilancio secondo il postulato della continuità aziendale, ma il revisore attraverso gli elementi probativi ottenuti valuta che non vi siano i presupposti per continuare l'attività	Adeguata	Giudizio Negativo (derivante dall'uso inappropriato del postulato della continuità aziendale)
			Adeguata	Giudizio positivo con richiamo d'informativa (nel caso gli amministratori, presa visione delle conclusioni del revisore, decidono di predisporre il bilancio secondo un principio più consono)

La direzione non acconsente alla richiesta del revisore di effettuare la valutazione o di estenderla	Sì/No	Il revisore non è in grado di svolgere la propria attività o non è in grado di ottenere elementi probativi sufficienti ad esprimere un giudizio	//	Giudizio con rilievi (derivante dalla limitazione alle procedure di revisione) o Impossibilità di esprimere un giudizio (il revisore non esprime il proprio giudizio non avendo sufficienti elementi probativi)
--	-------	---	----	---

Tabella 1.1 Tabella riassuntiva contenente i giudizi di revisione in merito alla continuità aziendale secondo le disposizioni del principio ISA 570

1.5 Conclusioni

La continuità aziendale come è stato ampiamente esposto all'interno del presente capitolo ricopre una grande importanza all'interno di un quadro normativo nazionale come quello italiano ed internazionale così come presentato dai principi contabili internazionali. Nello specifico: per l'ordinamento italiano e per l'organismo OIC rappresenta una valutazione necessaria a garantire un'informativa finanziaria efficiente ed esaustiva agli utilizzatori del bilancio; più specificamente si vogliono dotare i destinatari primari dell'informativa di bilancio, di informazioni riguardanti le prospettive di funzionamento dell'impresa per almeno i dodici mesi successivi alla data di chiusura del bilancio, priva di eventuali elusioni o notazioni errate in modo da rispettare i principi fondamentali di verità e correttezza. Ulteriore concetto da tenere in considerazione nel prosieguo dell'elaborato è che la continuità aziendale è alla base della redazione di qualsivoglia bilancio d'impresa italiano poiché nel caso dell'insussistenza del presupposto non si potrebbe più redigere un bilancio sulle basi dei principi di funzionamento, ma sarebbe necessario adattarlo in base a dei principi di redazione differenti come, ad esempio, quelli di liquidazione e cosa più importante tale utilizzo presupporrebbe la cessazione dell'attività societaria nel breve periodo.

Successivamente a queste premesse: l'esposizione dell'ISA 570, che ha una maggiore importanza per lo scopo dell'elaborato, permette la comprensione delle modalità con le quali il soggetto preposto alla revisione deve valutare l'appropriatezza nell'uso della continuità aziendale e l'adeguatezza in termini d'informativa fornita.

È stato esposto all'inizio del paragrafo 1.4 come la relazione di revisione è uno strumento informativo importante godendo infatti di un'importanza e attendibilità tale da risultare agli occhi degli utilizzatori del bilancio d'esercizio come il prospetto garante delle presunzioni presentate in nota integrativa e nella relazione sulla gestione in merito alla continuità aziendale, ma allo stesso tempo si ricorda come la valutazione del soggetto incaricato alla revisione è prevalentemente basata su quanto è stato individuato dall'organo direttivo in termini di continuità aziendale e non è garante rispetto ad eventi totalmente aleatori. In ogni caso il revisore, attraverso la programmazione e lo scrupoloso esercizio della propria attività, è in grado di minimizzare i limiti intrinseci alla revisione appena citati, quindi se vengono rispettate tutte le disposizioni previste dal principio ISA 570 la relazione di revisione e le risultanze in merito alla continuità aziendale rimangono uno strumento informativo forte per tutti gli stakeholder societari.

Dal secondo capitolo le nozioni presentate all'interno di questa prima parte vogliono essere attualizzate e trasposte rispetto alla situazione venutasi a creare nel 2020 allo scoppio della crisi pandemica: in particolare le assunzioni sui presupposti in merito alla continuità aziendale sono venuti a modificarsi, appunto per l'emersione di un evento totalmente aleatorio e difficilmente pronosticabile come il COVID-19. Attraverso, quindi tutte le informazioni presentate all'interno del primo capitolo si vuole andare a verificare come le istituzioni, le società e gli organi di controllo hanno risposto a tale accadimento: nello specifico si vuole dare ampio spazio alla relazione di revisione e agli effetti che ha avuto sulla stessa e sui presupposti di continuità aziendale il limite intrinseco all'attività di revisione, ossia la totale incertezza sulle prospettive future e i tempi di recupero dalla crisi pandemica dell'economia italiana.

CAPITOLO II

IMPATTO SUL BILANCIO E SULLA RELAZIONE DI REVISIONE DELLE MISURE GOVERNATIVE DI CONTRASTO ALL'EVOLUZIONE PANDEMICA

Il secondo capitolo viene dedicato all'esposizione delle misure a livello di bilancio civilistico che il governo italiano ha deciso di adottare per porre rimedio alla crisi economica derivante dalla pandemia COVID-19. Nello specifico la prima parte viene interamente dedicata ad un'analisi sintetica degli eventi più importanti in merito alla crisi pandemica avvenuti nel corso del 2020, questa premessa è resa necessaria per inquadrare e comprendere i presupposti che hanno costretto il legislatore e il governo a propendere per tali operazioni correttive e agevolative.

La parte centrale del capitolo, invece è dedicata all'esposizione delle misure governative che impattano direttamente sui normali dettami di redazione del bilancio civilistico, queste sono: la sospensione degli ammortamenti, la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, la facoltà di rinviare per 5 esercizi la copertura e gli effetti delle perdite emerse nell'esercizio e la deroga alla continuità aziendale. L'esposizione di queste operazioni ricopre una notevole importanza per lo scopo di tale elaborato poiché tutte hanno degli effetti sulla relazione di revisione e sulla continuità aziendale concetto centrale del presente lavoro di tesi.

Infine la terza parte del capitolo vuole andare ad esporre le difficoltà incontrate e le modifiche necessarie all'attività di revisione in modo da adattarla alle nuove disposizioni in materia di predisposizione del bilancio. Tale esposizione si concentra sul concetto di continuità aziendale e sulle procedure previste dall'ISA 570, in particolare valutando gli effetti derivanti dalla pandemia e dalla possibilità di derogare al postulato sulla continuità aziendale, per fare questo inoltre verranno presentati e analizzati due documenti di indirizzo a supporto proprio del lavoro di revisione e specificatamente per quanto concerne la relazione finale.

2.1 Evoluzione epidemiologica in Italia nel 2020

La seguente sezione viene dedicata all'esposizione delle modalità e delle tappe più importanti in merito alla diffusione epidemiologica del virus COVID-19 in Italia durante l'anno 2020, dando evidenza delle manovre varate in ambito sanitario, sociale ed economico dall'organo governativo italiano, ossia da parte del Consiglio dei Ministri. Si vuole quindi descrivere il contesto in cui hanno operato le società italiane durante l'esercizio 2020, evidenziando le conseguenze a livello di operatività aziendale.

La diffusione del virus SARS-CoV-2 si è sviluppata in 3 fasi distinte: una prima ondata collocabile cronologicamente tra il mese di febbraio e la prima metà di giugno, una seconda ondata di diffusione iniziata nella seconda metà di ottobre e terminata con la fine dell'anno e una fase di intermezzo tra le due. La prima ondata ha come data d'inizio il 21 febbraio, quando viene ricoverato a Codogno il così denominato "*paziente I*", anche se si ritiene che il COVID-19 circolasse già all'interno del paese da fine 2019 quando soprattutto negli ospedali lombardi erano stati riscontrati diversi casi di polmoniti anomale. Da questo momento in poi la situazione degenera diventando fuori controllo a causa della diffusione a macchia di leopardo del virus: per questo motivo il governo Conte II si vede costretto il 9 marzo 2020, primo tra i governi occidentali, a estendere le misure di lockdown che prima erano circoscritte a singoli enti territoriali a tutta la penisola italiana. Questa data è fondamentale per l'elaborato: da qui in avanti infatti verranno messe in atto politiche di lockdown riguardanti lo stile di vita dei cittadini e lo svolgimento dell'attività delle società. Da questo momento in poi verranno prese delle misure che limiteranno gli spostamenti a tutta la popolazione: le uniche motivazioni che permettono di lasciare la propria abitazione sono di carattere lavorativo, sportivo (l'attività sportiva sarà permessa solo a livello individuale) e di necessità come, ad esempio, il sostentamento alimentare. Le scuole, le università e le biblioteche vengono chiuse e vengono sospese tutte le attività associative. Vengono messe in seria difficoltà dal punto di vista economico e produttivo le attività artigiane, professio-

nali e di impresa ritenute non essenziali, costrette alla chiusura allo scopo di limitare gli spostamenti; alle attività a cui è permesso di esercitare viene richiesto di passare prioritariamente a modalità di telelavoro se ve ne sono le possibilità. La capillarità delle reti internet a media ed alta velocità risulta come ostacolo alla richiesta di passare a delle modalità di lavoro in smartworking, infatti il territorio italiano non risulta connesso in modo uniforme sia per motivazioni morfologiche che di arretramento tecnologico. La situazione non risulta, di conseguenza, di facile gestione e dalle prospettive economiche e sociali incerte. Tutte queste motivazioni insieme al protrarsi nel tempo dell'emergenza sanitaria e l'acceso dibattito politico sulla gestione della situazione hanno portato il governo Conte II a porre in evidenza la necessità di misure a sostegno dell'economia. Il 17 marzo 2020 viene varato il decreto "*cura Italia*", il primo di una serie di provvedimenti necessari per evitare il crollo di diverse realtà economiche colpite dal blocco dell'attività produttiva, in particolare tale documento prevede misure, quali l'estensione della cassa integrazione in deroga, il divieto di licenziamento per "*giustificato motivo oggettivo*" e il bonus da € 600 per le partite IVA che dimostrano di aver subito un danno economico grave dalle misure restrittive. L'Italia riscontra delle difficoltà a livello europeo dovendo sottostare alle regolamentazioni definite dal patto di stabilità in tema di rapporto deficit-PIL, essendo anche il secondo stato europeo dal debito pubblico più elevato viene tenuto sotto attenta osservazione. La sussistenza di vincoli sulla spesa pubblica molto stringenti hanno come conseguenza un'efficacia relativa delle manovre che possono essere messe in atto dal governo italiano in tema di sostegno economico. Visto il dilungarsi della situazione emergenziale non solo a livello italiano, ma anche europeo, il 20 marzo viene sospeso dalla commissione europea il patto di stabilità permettendo così di iniettare liquidità nel sistema in modo da calmierare gli effetti delle chiusure forzose. Questo semplifica l'operato del governo italiano che non si trova più con le mani legate da vincoli di bilancio pubblico nel varare norme di sostegno economico. Il mese di aprile può essere definito come il mese di svolta per quanto riguarda la prima ondata, il 5 aprile viene registrato il primo segnale di riduzione dei contagi giornalieri e viene

raggiunto il plateau; da questo momento i casi di infezione da COVID-19 cominceranno gradualmente a diminuire. Il 7 aprile viene varato il secondo decreto contenente misure a sostegno dell'economia denominato "*decreto liquidità*". Lo scopo principale del documento riguarda il supporto al tessuto imprenditoriale italiano garantendo liquidità alle società motivazione da cui ne deriva il nome, in particolare viene ideato appositamente per quelle realtà la cui attività di produzione di beni e servizi è completamente bloccata dalle misure restrittive in vigore dal mese di febbraio. Il 4 maggio vengono per la prima volta allentate le misure di contenimento: una parte delle attività produttive possono ricominciare ad operare e vengono permessi gli spostamenti per visitare i "*congiunti*". L'allentamento finale delle misure di lockdown viene gradualmente attuato: dal 18 maggio, data di inizio della "*fase 2*", viene consentita l'apertura di bar, ristoranti e della maggior parte delle società produttive, inoltre vengono liberalizzati gli spostamenti all'interno della regione di residenza senza vincoli di alcuna natura; il 15 giugno data di partenza della "*fase 3*" viene permesso il ritorno alla normalità, anche se momentaneo, per la popolazione italiana, vengono completate le riaperture delle società produttive italiane e viene riconosciuta con la presente manovra la chiusura formale della prima ondata. È necessario segnalare che viene ancora impedito l'accesso e la relativa funzione ad attività al chiuso, quali cinema, discoteche e teatri, oltre alla pratica di sport individuali e di squadra a livello amatoriale e giovanile, inoltre durante la fase di riaperture, più precisamente in data 19 maggio, viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale una serie corposa d'interventi economici racchiusi nel documento denominato "*decreto rilancio*". Questo documento risulta determinante e di maggiore interesse per l'elaborato, infatti all'interno del decreto rilancio vengono attivate misure a livello di bilancio societario 2020 e rimodulato l'articolo in merito alla deroga sulla continuità aziendale così come previsto all'art. 7 del D.L. 23/2020, ossia il decreto liquidità.

Dalla prima metà di giugno alla seconda metà di ottobre vi è un periodo di relativa quiete tra prima e seconda ondata. In questi mesi si procede alla riapertura della maggioranza delle attività ancora chiuse, viene programmata la ripresa delle scuole ed università per la didattica in presenza a partire dal mese di settembre ed, inoltre,

si ha una leggera ripresa del flusso turistico. La maggior parte dei soggiorni però è di soggetti residenti in Italia: il settore è fortemente influenzato dall'esplosione del COVID-19 considerando anche che in diversi paesi esteri l'emergenza non è ancora rientrata o la prima fase di diffusione non ha raggiunto il picco. L'unico fatto da segnalare di questo periodo è il varo del D.L. 104/2020 denominato “*decreto agosto*” in data 14 agosto al cui interno vengono previsti ulteriori aiuti allo scopo di incentivare la ripresa dell'economia italiana, quali ad esempio la proroga della cassa integrazione e l'esclusione dal versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti per un massimo di 4 mesi. La misura che merita il maggiore interesse è la facoltà di sospendere gli ammortamenti per l'esercizio 2020 in materia di disposizione temporanee sui principi di redazione del bilancio e oggetto di analisi dettagliate all'interno del paragrafo 2.2.2 del presente elaborato.

Nella parte finale del 2020 ha avuto luogo la risalita repentina dei contagi con un aumento delle ospedalizzazioni e dei casi positivi giornalieri esponenziale se comparato con i dati della prima ondata. La data di inizio della seconda ondata è identificata nel 18 ottobre con le prime avvisaglie in merito all'aumento della curva epidemiologica, essa non riprenderà la discesa prima del mese di dicembre 2020. Questa seconda ondata è, però caratterizzata da situazioni di tensione sociale dovute alle restrizioni, in particolare viene recriminata la concessione di aiuti in misura non adeguata e dalla difficile fruibilità, i ritardi nelle sovvenzioni e in generale dalla mancanza di un piano chiaro del governo in contrasto all'emergenza epidemiologica: il governo Conte II e il suo operato non viene sempre riconosciuto come valutato e ponderato correttamente, ma come dettato dall'improvvisazione dei vertici di governo. Questo viene enfatizzato dalla politica europea improntata sul mantenimento di restrizioni “*leggere*” e sul limitare gli effetti a livello economico. Il dibattito più acceso riguarda il mantenimento del sistema scolastico in presenza, quest'ultimo in Italia è stato spesso al centro delle polemiche, nello specifico per la mancata programmazione e lo spreco di fondi pubblici, esempio di tutto questo è il caso dei banchi su rotelle, una delle misure meno chiare tra quelle adottate ed inoltre la figura del ministro dell'istruzione viene valutata dall'opinione pubblica come inaffidabile e non idonea alla posizione ricoperta.

Durante la seconda ondata la maggiore novità riguarda le misure messe in atto dal governo, ovvero l'introduzione in data 4 novembre dei colori regionali o fasce di rischio: giallo, arancione e rosso basata sul valore R_t (indice di replicazione del virus) e sul rapporto positivi-popolazione regionale e determinano delle limitazioni di grado differente. La zona gialla prevede la libera circolazione all'interno della regione e l'apertura di bar e ristoranti, l'arancione permette lo spostamento all'interno del comune di residenza e la contestuale chiusura delle attività di ristorazione e la rossa il blocco di qualsiasi spostamento tranne che per motivi di lavoro, salute, necessità e di pratica dell'attività sportiva. Tutte queste restrizioni rimangono di carattere meno oppressivo della libertà personale rispetto a quelle messe in atto nell'aprile del 2020, in particolare alla maggior parte delle attività produttive in questo periodo viene permesso di continuare ad esercitare la propria attività. Le uniche realtà obbligate alla chiusura e di conseguenza al blocco dell'attività sono bar, ristoranti, palestre, piscine, centri sportivi, cinema e teatri. È utile precisare che a bar e ristoranti è concesso di lavorare attraverso modalità di consegna a domicilio.

La notizia più importante avvenuta durante la seconda ondata riguarda l'annuncio tra il 9 e il 16 novembre di due dei sette vaccini capaci di immunizzare o calmierare gli effetti del coronavirus sull'organismo sviluppati dalle case farmaceutiche Pfizer-BioNTech e Moderna. La campagna vaccinale europea, però avrà inizio dopo un periodo di verifica sugli eventuali effetti dei vaccini, l'approvazione per il vaccino Pfizer è datata al 21 dicembre 2020, mentre quella riguardante il siero Moderna al 6 gennaio 2021. Questa è la prima e vera propria soluzione riconosciuta alla situazione pandemica in atto nel mondo, esistono delle terapie sperimentali per la cura delle persone infette, ma non vi sono ancora delle evidenze e delle prassi concrete. Naturalmente le incognite e le difficoltà non sono azzerate, infatti sussistono dei fattori di rischio che non permettono, anche alla data odierna ossia gennaio 2022, di debellare completamente la situazione emergenziale. I fattori che non permettono tuttora una situazione di completa ripresa economica sono tre in particolare. La prima riguarda la produzione e disponibilità dei vaccini. Bisogna infatti non solo considerare il numero di abitanti nel nostro pianeta pari a quasi 8 miliardi

di individui, ma la disparità di qualità della vita tra continenti: se le Nazioni appartenenti all'Europa oppure al Nord America hanno un sistema economico e sanitario sviluppato in grado di approvvigionarsi di grandi quantità di vaccini e di organizzarsi per l'inoculazione a tutta la popolazione le nazioni ad esempio che fanno parte del continente africano senza un aiuto coordinato da parte dei paesi più sviluppati non riusciranno mai a raggiungere livelli di immunizzazione sufficienti; è eloquente che in Europa si ha una percentuale di popolazione completamente vaccinata che tocca il 57,29 mentre in Africa la percentuale si attesta al 7,02³⁶. Seconda incognita è l'effettiva efficacia e la durata dell'immunizzazione. I dati fanno propendere per l'inaffidabilità dei vaccini di matrice russa e cinese, mentre coloro che tuttora vengono considerati di maggior efficacia sono quelli prodotti dalle società Pfizer e Moderna. L'efficacia, in ogni caso, è messa a dura prova dalla costante nascita di nuove varianti di COVID-19, questo richiede un costante lavoro di aggiornamento del vaccino per mantenerne invariata l'adeguatezza in termini di immunizzazione. Queste varianti rappresentano il rischio maggiore alla ripresa economica. Il vaccino, inoltre ha una durata specifica nella prevenzione del virus che non è ancora definibile, ma viene circoscritta all'interno di 12 mesi dalla seconda dose somministrata, ma dati più recenti fanno propendere per una immunizzazione efficace in un arco di 6 mesi dall'inoculazione.

Ultima insicurezza riguarda l'opinione pubblica: esiste una parte della popolazione (in Italia ascrivibile tra il 10% e il 20%) che è contraria alla vaccinazione con i sieri disponibili al momento. Le loro ragioni sono tra le più disparate, ma quella che accomuna più soggetti è la diffidenza sulla sicurezza considerando le strette tempistiche che hanno portato alla creazione e approvazione degli stessi nonostante le rassicurazioni che arrivano dalla quasi totalità del mondo scientifico.

La situazione di generale incertezza che si è andata a creare nell'arco di dodici mesi è riflessa nei bilanci delle aziende italiane. Il calo del PIL è stato consistente pari al -8,9%³⁷, le misure messe in atto hanno diminuito l'arco temporale dell'attività passando dai canonici 12 mesi ad una finestra tra i 5-7 mesi totali di operatività

³⁶ Fonte dati: WHO

³⁷ Fonte dati: ISTAT 2021

effettiva. Tutto questo ha portato alla luce la necessità di misure a livello economico e fiscale per quanto riguarda il risanamento della liquidità derivante della chiusura forzata e a livello di bilancio d'esercizio per dare un'informativa di bilancio adatta alla situazione economica attuale.

2.2 Disposizioni transitorie a sostegno del tessuto societario italiano con effetti diretti sul bilancio d'esercizio 2020

L'esercizio 2020, esposto nella sezione precedente, è stato fortemente influenzato dalla diffusione del virus COVID-19, questo ha influito sull'attività delle aziende italiane sia in termini di operatività che di prospettive future di performance. Gli effetti delle misure restrittive e il clima di sostanziale incertezza hanno costretto il governo a predisporre delle misure urgenti, successivamente confermate dal parlamento e convertite in legge, in materia di disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio in modo da adattare il bilancio civilistico alla situazione emergenziale fondamentale nuova per le società attive e profondamente diversa rispetto a quella conseguente alle crisi economiche del 2008 e del 2010. In questa sezione verranno affrontate fondamentalmente quattro delle operazioni previste: la sospensione degli ammortamenti d'esercizio, la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, il rinvio alla copertura e la sospensione degli effetti derivanti dall'accertamento di una perdita d'esercizio e la deroga alla continuità aziendale. A supporto dell'analisi di queste casistiche, ad eccezione del rinvio alla copertura delle perdite d'esercizio, verranno presentate le indicazioni portate dall'Organismo Italiano di Contabilità all'interno di specifici documenti interpretativi per facilitare la comprensione e l'attività di predisposizione del bilancio 2020.

2.2.1 Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni

La facoltà di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni è una delle manovre a favore delle società messe in atto dal governo italiano attraverso l'art 110, comma da 1 a 7 del DL 104/2020 denominato “*decreto agosto*” convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126: si tratta di una pratica spesso proposta dal legislatore a favore delle imprese (tale possibilità era stata concessa, ad esempio, anche per i bilanci 2008 e 2016). Quest'ultima iniziativa governativa risulta piuttosto favorevole soprattutto per realtà più colpite dalla crisi COVID-19 come hotel e centri termali.

Il decreto agosto all'art. 110, comma 1 presenta i soggetti che possono avvalersi della facoltà di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ovvero vengono identificati in tutte le imprese che adottano prioritariamente i principi contabili nazionali e che appartengono alle classi riconosciute dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), queste sono: società di capitali, società cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati diversi da società e trust residenti all'interno dello stato aventi come oggetto sociale un'attività commerciale. Definiti i soggetti qualificati ad effettuare la rivalutazione 2020 è necessario identificare nello specifico le immobilizzazioni e le partecipazioni che possono essere oggetto di tale operazione contabile. Stando al documento interpretativo n. 7 fornito dall'OIC le partecipazioni che possono essere rivalutate devono essere di controllo, di collegamento o a controllo congiunto, ossia tutte le partecipazioni in cui la posizione della società detentrici di quote o azioni non sia trascurabile all'interno dell'assemblea dei soci. Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali e immateriali vengono esclusi gli “*immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa*”³⁸ come, ad esempio, gli immobili delle società immobiliari destinati alla vendita, invece non incide ai fini della rivalutazione se l'immobilizzazione è stata ammortizzata parzialmente o totalmente. Esistono inoltre altri casi particolari di inclusione ed esclusione, come i beni oggetto di con-

³⁸ par. 4 documento interpretativo n. 7v

tratto di leasing che possono essere sottoposti a rivalutazione solamente se effettivamente riscattati mentre nel caso contrario non sarebbero ascrivibili nell'attivo di stato patrimoniale. Ulteriore requisito in capo ai beni strumentali e alle partecipazioni è che devono essere iscritti obbligatoriamente nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, ossia nel bilancio precedente a quello in cui viene effettuata l'operazione di rivalutazione. Per concludere la parte dedicata ai presupposti alla rivalutazione 2020 è doveroso precisare che deve essere necessariamente eseguita nel bilancio successivo a quello chiuso il 31 dicembre 2019, ecco il motivo dell'obbligo precedentemente esposto. Naturalmente se la società non ha l'esercizio coincidente con l'anno solare, fatto non infrequente per le imprese caratterizzate da attività stagionali, si può procedere alla rivalutazione nell'esercizio in corso sempre che non sia già stato approvato alla data di entrata in vigore della legge, ossia il 13 ottobre 2020.

Evidenziati i presupposti per poter operare la rivalutazione 2020 sia il decreto agosto che il documento interpretativo n. 7 passano alla trattazione delle modalità di valutazione e di contabilizzazione dell'operazione. Nell'esposizione che seguirà è necessario tenere presente che qualsiasi operazione di rivalutazione venga effettuata deve essere debitamente descritta all'interno della nota integrativa evidenziandone i valori e le modalità adottate, tale obbligo non viene a mancare neanche per la rivalutazione 2020. La rivalutazione può essere effettuata da parte degli amministratori attraverso tre modalità differenti:

1. rivalutazione del costo storico del cespite e diminuzione del valore del relativo fondo ammortamento: viene iscritto contabilmente un maggior valore ad incremento del costo storico del cespite e un valore in diminuzione del fondo ammortamento contestuale (metodo misto);
2. rivalutazione del solo costo storico: viene iscritto il maggior valore contabile riconosciuto ad incremento del costo storico del cespite;

3. riduzione del valore iscritto a fondo ammortamento: il maggior valore viene portato in diminuzione del valore del fondo ammortamento relativo al cespite rivalutato.

Tutte le possibili operazioni portano a rilevare il medesimo valore netto contabile, inoltre nessuna presuppone l'aumento della vita utile residua del cespite. Ulteriore caso particolare riguarda la voce "*terreni e fabbricati*" nel caso vengano rivalutati sia il terreno che il fabbricato, iscritti alla medesima voce di stato patrimoniale: deve essere data separata indicazione del maggior valore riconosciuto, ovvero sia il valore rivalutato imputabile al fabbricato e quello imputato al terreno. Per quanto riguarda il profilo contabile dell'operazione di rivalutazione posta in essere durante l'esercizio 2020 non vi sono particolari difficoltà a livello operativo: va iscritto il maggior valore che si vuole riconoscere nell'attivo di stato patrimoniale in capo all'immobilizzazione immateriale, materiale o partecipazione oggetto di rivalutazione e deve essere inserito il medesimo valore in contropartita all'interno di una specifica voce di patrimonio netto, precisamente va imputato a capitale o a specifica riserva. Questa tipologia di operazione può determinare, a seconda delle caratteristiche della rivalutazione scelta, l'insorgere di debiti tributari da assolvere, anche sotto forma di imposta sostitutiva da versare in un massimo di tre rate, che devono essere scomputati dal valore iscritto nel patrimonio netto. I debiti tributari emersi sono disciplinati dall'OIC 19 che richiede, ove necessario, l'attualizzazione della valutazione del debito se rilevante al fine di una corretta trasposizione in bilancio dell'operazione: quest'opera di attualizzazione va contabilizzata, secondo quanto previsto dal documento interpretativo n. 7, nelle voci di patrimonio netto utilizzate in contropartita alla rivalutazione dei cespiti. Quelle appena descritte sono le indicazioni fornite in merito alla prassi contabile della rivalutazione, per quanto riguarda invece le misure e le modalità proprie dell'operazione la situazione risulta più articolata, anche in considerazione degli eventuali effetti fiscali. Prima di tutto l'organo direttivo deve definire il tetto massimo della rivalutazione, ovvero il valore massimo che può essere iscritto nell'attivo di stato patrimoniale. Il limite massimo iscrivibile viene definito dalla legge n. 342/2000 contenente la

disciplina inerente la rivalutazione d'azienda, più precisamente all'art. 11, dove viene identificato come tetto massimo della rivalutazione i *“valori effettivamente attribuibili ai beni con riferimento alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità economica di utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri³⁹”*. Questa definizione di limite massimo, così come viene precisato dal documento interpretativo n. 7, indica che possono essere utilizzate due tipologie specifiche di valutazione dei beni aziendali e delle partecipazioni che di seguito verranno presentate in maniera sommaria non essendo necessaria una loro esplicitazione dettagliata. Il primo criterio di valutazione del limite massimo è quello del valore d'uso che si articola in due operazioni distinte:

- a) *“stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale⁴⁰”*;
- b) *“applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri⁴¹”*.

La modalità del valore d'uso nella sostanza coincide con la modalità di valutazione denominata in finanza aziendale VAN, ossia Valore Attuale Netto che prevede l'attualizzazione dei flussi di cassa derivanti dall'utilizzo del cespite a un tasso appropriato e sottraendo i costi monetari derivanti dall'acquisto e dall'utilizzo del cespite, anch'essi attualizzati. In questo genere di casi la disciplina prevede l'utilizzo del tasso WACC (Weight Average Cost of Capital) per l'operazione di attualizzazione dei flussi di cassa. La seconda metodologia è il cosiddetto criterio del valore di mercato o fair value: ai sensi dell'OIC 9 al par. 21 il fair value è *“il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione⁴²”*. La direzione aziendale se volesse

³⁹ L. n. 342/2000, art. 11

⁴⁰ OIC 9, par. 22, lett. a)

⁴¹ OIC 9, par. 22, lett. b)

⁴² OIC 9, par 21

determinare in autonomia tale valore può fare affidamento a transazioni similari avvenute all'interno del settore di riferimento per la medesima tipologia di bene oppure può eventualmente affidarsi ad un perito di stima specializzato. L'affidare ad un soggetto esterno la valutazione del valore effettivamente attribuibile può essere una soluzione anche per il criterio del valore d'uso, inoltre solitamente viene richiesto dalla legge come prerequisite all'operazione di rivalutazione ed in ogni caso tende ad essere la metodologia preferita in modo da evitare sopravvalutazioni e di conseguenza il verificarsi di contenziosi con il fisco nel caso si siano fatti valere effetti fiscali eccedenti. Definite le modalità adottabili per la quantificazione della rivalutazione vi sono ulteriori precisazioni necessarie per la comprensione dell'operazione di rivalutazione. Prima di tutto è necessario tenere presente che se si propende per l'aumento della vita utile del cespite nel bilancio 2020 l'ammortamento delle immobilizzazioni rivalutate rimane invariato, il maggior valore riconosciuto al cespite infatti è ritenuto come un'operazione successiva, quindi l'ammortamento della parte rivalutata viene computato dall'esercizio successivo. Ultimo concetto da esporre è la possibilità, confermata anche dal documento interpretativo n. 7 al par. 16, che in caso di rivalutazione dei marchi il limite previsto al par. 71 OIC 24, ovvero che la vita utile dei marchi non può essere superiore ai 20 anni; solo limitatamente all'efficacia della tutela giuridica sul marchio stesso può essere prolungato di ulteriori 20 anni.

Evidenziate le caratteristiche principali della rivalutazione prevista dal decreto agosto si possono esplicitare gli effetti ulteriori dell'operazione dal punto di vista fiscale. La premessa rispetto a questo è che la direzione può optare per un'operazione di rivalutazione dove non venga riconosciuto alcun beneficio fiscale derivante dal maggior valore riconosciuto ai beni d'impresa o alle partecipazioni. In questo caso vengono a formarsi delle imposte differite, quali IRES e IRAP determinate da una differenza tra valore contabile e valore ai fini fiscali. Quindi, semplicemente, la determinazione delle imposte differite comporta la diminuzione del valore iscritto a patrimonio netto, inoltre queste verranno poi riversate a conto economico negli esercizi successivi in misura variabile a seconda della vita utile residua del cespite oggetto di rivalutazione. Nel caso vi siano ad esempio ancora 3

quote di ammortamento dell'immobilizzazione (poiché ha una vita utile residua di 3 anni), il conto imposte differite andrà rettificato e iscritto a conto economico per un valore pari ad un terzo del totale nei tre esercizi successivi. Questo se la riserva non viene iscritta in sospensione d'imposta situazione che non richiede nessun versamento fiscale finché la riserva non viene distribuita. Nel caso in cui invece il maggior valore voglia essere riconosciuto ai fini fiscali dell'IRES e dell'IRAP la società può optare per un'imposta sostitutiva pari al 3%, e come riportato precedentemente può essere suddivisa in un massimo di 3 rate. Al par. 22 del documento interpretativo n. 7 viene esposta la casistica in merito all'affrancamento totale o parziale dei valori con l'accollo di un'imposta sostitutiva. In tale situazione, ovvero se si procede all'affrancamento del maggior valore, esso non sarà soggetto a tassazione, a condizione che la riserva di patrimonio netto derivante dall'operazione di rivalutazione non venga distribuita.

Conclusa la definizione, seppur in maniera generale, della prassi contabile e le modalità di rivalutazione, è necessaria un'esposizione dei motivi per cui risulti vantaggiosa per le società colpite dalla crisi pandemica. Vi sono varie motivazioni e una di queste è sicuramente la possibilità di determinare il maggior valore da iscrivere a bilancio senza fornirsi di una perizia di stima redatta da un esperto, anche se tale pratica rimane fortemente consigliata dall'Agenzia delle Entrate. Altre caratteristiche favorevoli della rivalutazione 2020 sono la possibilità di rivalutare i cespiti per singoli beni o per classi contabili e la possibilità di includere nell'operazione voci contabili particolari, quali ad esempio l'avviamento. Le agevolazioni che interessano di più questo elaborato sono quelle dedicate a due tipologie di società per le quali ai sensi dell'art 6-bis D.L. 23/2020 sono state previste delle misure apposite di sostegno economico per gli alberghi e i centri termali, ovvero quelle imprese oggetto di analisi nel terzo capitolo. In particolare viene riconosciuta la possibilità di operare la rivalutazione non solamente per il primo esercizio successivo al 31/12/2019, ma anche per quello seguente. Si precisa che le società alberghiere e termali possono effettuare la rivalutazione per entrambi gli esercizi o anche per uno solo di essi, ma deve riguardare tutti i beni della categoria

contabile omogenea, in pratica se si rivaluta la voce “*terreni e fabbricati*” l’operazione dovrà riguardare tutti i cespiti iscritti in tale sezione. Il beneficio maggiore, anche in questo caso, si presenta sul piano fiscale, infatti non è dovuto il versamento dell’imposta sostitutiva del 3% per far valere gli effetti fiscali della rivalutazione; vantaggio importante dal punto di vista economico perché le società ricettive e termali sono tra le realtà più profondamente colpite dalle restrizioni considerando che la finestra di operatività nel 2020 risulta seriamente ridotta tra i 4 e i 6 mesi oltre al fatto di essere influenzate dalla diminuzione dei flussi turistici esteri. Viene permessa di conseguenza la rivalutazione in tali modalità per non andare ad aggravare ulteriormente tali imprese dal punto di vista del cashflow, già fortemente compromesso dalla riduzione dei ricavi e garantire agli stakeholder aziendali la solidità a livello patrimoniale.

Per concludere: l’operazione di rivalutazione dei beni d’azienda e delle partecipazioni, così come prevista dal governo italiano per l’esercizio 2020, risulta un’opportunità vantaggiosa per le società italiane messe in ginocchio dalla crisi economica derivante dalla pandemia COVID-19. Gli effetti e le valutazioni in merito all’utilizzo della facoltà di rivalutazione saranno oggetto di studio nel terzo e ultimo capitolo della presente tesi, quindi in questa sezione non ci si vuole dilungare sul commento degli effetti a livello operativo e di bilancio d’esercizio.

2.2.2 La sospensione degli ammortamenti

Il decreto agosto ha introdotto un’ulteriore deroga ai normali dettami dei principi contabili nazionali, ovvero la possibilità di sospendere gli ammortamenti nel bilancio dell’esercizio in corso alla data di promulgazione del decreto. Il quadro normativo di riferimento per la disciplina della sospensione degli ammortamenti è contenuto all’art. 60, comma da 7-bis a 7-quinquies del Decreto Legge 14 agosto 2020. Per una migliore comprensione della normativa verrà presentata la disciplina unitamente ai chiarimenti forniti dall’OIC attraverso il Documento Interpretativo n. 9 concernente “*disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del*

bilancio – sospensione degli ammortamenti”. A differenza della rivalutazione 2020 di beni aziendali e di partecipazioni, la sospensione degli ammortamenti risulta meno articolata e di più facile comprensione in merito ad aspetti, quali gli effetti economico-finanziari e le modalità di contabilizzazione.

La sospensione degli ammortamenti aziendali è una facoltà di deroga, più precisamente permette di non attenersi a quanto disposto dall’articolo 2426, comma 1, n. 2) del codice civile dove viene definita l’obbligatorietà dell’ammortamento d’esercizio, ovvero viene disposto che *“il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione⁴³”*. Fondamentalmente quindi è da tenere presente che l’operazione di ammortamento riguarda le immobilizzazioni materiali ed immateriali vincolate da un limite temporale di utilizzo non ancora esauritosi, tale limite è, ad esempio, derivante da vincoli contrattuali, normativi o di obsolescenza tecnologica.

La facoltà di deroga agli ammortamenti opera per gli esercizi in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 104/2020, ossia il 15 agosto 2020. In questo caso quindi, rispetto a quanto esposto per la rivalutazione non vi sono difficoltà nell’individuare quale bilancio d’esercizio può essere oggetto di sospensione dell’ammortamento. L’OIC precisa che possono essere sottoposte a sospensione tutte le immobilizzazioni materiali ed immateriali, anche qualora siano entrate in possesso della società nell’esercizio in cui viene fatta valere la possibilità di sospensione. Al paragrafo 5 del Documento Interpretativo n. 9 viene inoltre precisato, in merito all’operazione di rivalutazione, che le due operazioni possono coesistere all’interno del medesimo bilancio civilistico non essendo previsto dal quadro normativo un contrasto tra le due. L’ultimo appunto che attiene all’ambito di applicazione della disciplina della sospensione degli ammortamenti riguarda le microimprese: questo particolare tipo di istituto normalmente non è obbligato a redigere la Nota Integrativa, ma nel caso si voglia ricorrere alla facoltà di deroga agli ammortamenti d’esercizio possono redarla per dare una corretta informativa sull’utilizzo della facoltà di sospensione o eventualmente è necessario che ne venga data notizia in calce al bilancio.

⁴³ art. 2426, comma 1, n. 2) c.c.

Definiti a grandi linee coloro che si possono avvalere della facoltà di sospendere gli ammortamenti, è necessario, sempre con l'aiuto del Documento Interpretativo n. 9, determinare le modalità di applicazione della normativa. Prima di tutto l'art. 60 D.L. 124/2020 non mette particolari paletti su quanti e quali cespiti possono essere oggetto di sospensione (quindi, ad esempio, una società potrebbe ammortizzare la voce "terreni e fabbricati", mentre decide di sospendere dall'ammortamento la posta "impianti e macchinari"). Dandone sempre un'informativa coerente ed esauriente sulle motivazioni e sulle attività su cui opera la sospensione verosimilmente si potrebbe decidere di sospendere solamente l'ammortamento di un macchinario presente in bilancio e non tutta la voce contabile. Per riassumere: gli ammortamenti possono essere sospesi per cespiti singolo, per voce contabile o per l'intero gruppo di immobilizzazione materiale o immateriale. Il passo successivo riguarda la determinazione della quota d'ammortamento da sospendere: l'art. 60 al comma 7-bis del DL 124/2020 identifica la possibilità di sospendere totalmente o parzialmente la quota relativa all'esercizio in corso al 15 agosto 2020. Naturalmente la decisione di quanto sospendere la quota d'ammortamento non è aleatoria, al comma 7-quater infatti viene prevista un'informativa coerente e a motivazione delle ragioni che hanno determinato il ricorso ad una sospensione parziale o totale. Per chiarire meglio è opportuno un esempio, pensiamo ad un'attività alberghiera nel corso del 2020, questa verosimilmente ha tenuto in funzione l'attività per 6 mesi nella migliore delle ipotesi viste le restrizioni vigenti in Italia nel periodo. Una riduzione parziale del 50% degli ammortamenti è quindi ragionevole visto il mancato deterioramento per una parte dell'anno dei cespiti, mentre se avesse operato per soli due mesi sarebbe stato verosimile propendere per la sospensione integrale degli ammortamenti visto l'utilizzo e il conseguente deterioramento dei cespiti di natura trascurabile. Altra problematica dalla natura più tecnica che è stata oggetto di chiarimento da parte dell'OIC, sempre all'interno del Documento Interpretativo n. 9, riguarda la vita utile del cespiti assoggettato a sospensione: leggendo la seconda parte del comma 7-bis dell'art. 60⁴⁴ si può assumere

⁴⁴ "...la quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica

che il minor valore ammortizzato corrisponda ad un'estensione della vita utile dell'immobilizzazione, quindi per una migliore comprensione la vita residua del cespite viene estesa, rendendo parzialmente o totalmente nullo l'effetto economico dell'ammortamento per l'esercizio in corso al 15 agosto 2020. Al comma 7-bis infatti viene previsto testualmente che le *“la quota di ammortamento non effettuata...è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo⁴⁵”*. Al comma 7-ter viene spiegato in maniera esauriente come deve essere effettuata l'operazione a livello contabile. Praticamente gli ammortamenti che vengono sospesi devono essere accolti all'interno di una voce di patrimonio netto denominata *“riserva indisponibile”*, questo valore iscritto a riserva può essere rettificato eventualmente dalla determinazione di imposte differite. Per concludere, essendo che la sospensione non determina effetti a livello economico viene richiesta la formazione della riserva attraverso:

1. primariamente con l'utilizzo dell'utile d'esercizio in caso esso sussista;
2. in mancanza devono essere utilizzate le riserve di utili o le riserve patrimoniali disponibili;
3. in via residuale vi è la possibilità di non contabilizzare la riserva nell'esercizio in corso, ma verrà formata negli esercizi successivi vincolando gli eventuali utili conseguiti.

L'allungamento della vita utile non è però sempre possibile, ma non per motivi derivanti dalle disposizioni di legge: immobilizzazioni come brevetti industriali e licenze hanno dei termini di scadenza, magari rinnovabili, ma non con assoluta certezza. In casi come questi la vita utile, secondo il Documento Interpretativo n. 9, non contabilizzata a causa della sospensione dell'ammortamento deve essere spalmata negli esercizi ulteriori disponibili per l'utilizzazione. Di conseguenza se,

conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.” (art. 60, comma 7-bis)

⁴⁵ art. 60 comma 7-bis D.L. 124/20

ad esempio, si ha una licenza quinquennale dal valore storico di € 500 e viene sospesa la quota d'ammortamento del terzo anno, questa deve essere equamente distribuita nei due esercizi rimanenti: non si può quindi procedere e contabilizzare 3 quote successive da € 100, ma solamente 2 da € 150, ovvero quota ordinaria di € 100 più € 50 della quota sospesa divisa per i 2 esercizi.

In conclusione: la possibilità di sospendere gli ammortamenti risulta una deroga particolarmente interessante per quelle realtà societarie fortemente penalizzate dalle misure restrittive e di chiusura forzata dell'attività durante l'esercizio 2020 e caratterizzate da un livello di costi fissi particolarmente onerosi e pesanti a livello di conto economico. La valutazione degli effetti della deroga all'ammortamento d'esercizio sarà quindi oggetto di verifica nel terzo capitolo, essendo misura connessa alla deroga alla continuità aziendale e che può risultare impattante, seppur incidentalmente, sulla determinazione o meno della continuità aziendale da parte della direzione e del revisore legale.

2.2.3 Sterilizzazione temporanea degli effetti derivanti dalle perdite emerse nell'esercizio 2020

Il D.L. 23/2020 all'art. 6 ha introdotto una novità per quanto riguarda le perdite sorte nell'esercizio in corso al 31/12/2020, ovvero in un periodo di profonda crisi a livello economico per diverse filiere e settori italiani. Nello specifico questa disciplina che è fortemente interconnessa a quella inerente la continuità aziendale permette, alle società che redigono il bilancio secondo i dettami civilistici, il rinvio della copertura delle perdite d'esercizio siano esse rilevanti o meno, inoltre rispetto a quanto previsto per le altre misure l'Organismo Italiano di Contabilità non ha predisposto alcun documento interpretativo alla norma.

La prima tipologia di perdita oggetto della disposizione di legge riguarda la perdita d'esercizio dall'impatto non rilevante, quindi inferiore ad un terzo del valore del capitale sociale. In questa situazione viene prevista la deroga a due disposti previsti dal codice civile agli articoli 2446, secondo comma e 2482-bis, quarto comma,

ovvero viene rinviato il termine obbligatorio per operare la diminuzione della perdita emersa nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020. In pratica normalmente viene richiesto di diminuire la perdita al di sotto di un terzo rispetto al valore originario entro l'esercizio successivo al suo accertamento. In una situazione di normalità se tale disposizione non viene rispettata in sede di approvazione del bilancio, durante l'assemblea ordinaria, si deve procedere con la contestuale diminuzione del capitale sociale in misura pari alla perdita non coperta. Eventualmente se tale decisione non venisse presa verrebbe richiesto agli amministratori unitamente ai sindaci o al soggetto revisore di richiedere al tribunale di competenza, ovvero della provincia dove la società è iscritta nel registro delle imprese, di decretare la riduzione del capitale sociale. Questa previsione per l'esercizio 2020 è stata sospesa, infatti gli amministratori possono proporre nell'assemblea di approvazione del bilancio il rinvio alla copertura delle perdite nel quinto esercizio successivo, ovvero nel bilancio chiuso entro il 31/12/2025 più precisamente ancora in sede di approvazione di tale bilancio, quindi durante l'assemblea ordinaria convocata nel corso del 2026.

L'art. 6 D.L. 23/2020 predispone le stesse modalità di rinvio per un'ulteriore casistica, ossia per le cosiddette perdite rilevanti. Tale situazione si conforma qualora la perdita d'esercizio accertata superi di un terzo il valore del capitale sociale ed inoltre ne determini la diminuzione al di sotto del limite legale che, ad esempio, per le S.P.A. è di € 50 mila e per le S.r.l. di € 10 mila. Nella prassi civilistica gli articoli 2447 e 2482-ter c.c. contengono le disposizioni in merito al reintegro delle perdite rilevanti, vengono richiesti degli obblighi in capo agli amministratori più stringenti rispetto al caso precedentemente descritto in virtù degli effetti potenziali che la diminuzione del capitale sociale può avere sulla continuità aziendale. Normalmente qualora sia stata accertata una perdita d'esercizio rilevante viene richiesto agli amministratori dall'art.2447 c.c. per le S.P.A. e dall'art. 2482-ter c.c. per le S.r.l. di convocare senza indugio l'assemblea ordinaria, ovvero entro quattro mesi pari al termine ordinario per l'approvazione del bilancio. Se gli amministratori non provvedono alla convocazione viene richiesto all'organo di sorveglianza, qualora sia previsto all'interno dell'organigramma aziendale, di procedere con la

convocazione. In sede di assemblea ordinaria dopo aver approvato la perdita dell'esercizio è richiesto di riportare il capitale sociale almeno in pari al limite legale se tale richiesta non viene accolta vi sono due possibilità: si procede con l'operazione straordinaria di trasformazione societaria o viene decretato lo scioglimento della società. Quest'ultima possibilità permette di capire perché la disciplina delle perdite rilevanti è affine ed interconnessa con quella della continuità aziendale, infatti la diminuzione del capitale sociale al di sotto dei termini di legge e la mancata ricostituzione dello stesso sono una causa di perdita dei presupposti per la prosecuzione dell'attività aziendale, essendo inoltre presente all'interno della voce "*altri indicatori*" presentati dall'ISA 570. Per concludere come nel caso precedente viene concessa la possibilità di rinvio alla copertura della perdita al quinto esercizio successivo.

Il disposto dell'art. 6 D.L. n. 23/2020 prevede un'ulteriore deroga agli articoli 2484, primo comma, n. 4) c.c. e 2545-duodecies c.c. in materia di cause di scioglimento delle società. Questa previsione ha valenza, come nei casi precedenti, fino all'assemblea ordinaria convocata approssimativamente nel 2026 per l'approvazione del bilancio chiuso nell'esercizio precedente dove deve essere disposto il reintegro del capitale sociale almeno al minimo legale. Nella sostanza la causa di scioglimento prevista dalla legge per incapacienza del capitale sociale, ossia per l'abbassamento del valore al di sotto dei limiti legali non opera fino al quinto esercizio successivo in caso di rinvio.

Le disposizioni dell'art.6, comma 4 D.L. n. 23/2020 richiedono, così come per il caso della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni e della sospensione degli ammortamenti, un'esplicitazione esauriente tramite prospetto della perdita dalla sua origine, all'eventuale movimentazione e alle modalità di reintegro. Questo onere ricade in capo agli amministratori che devono dare normalmente l'informativa in merito alla perdita accertata all'interno della relazione sulla gestione o in un prospetto sulle perdite separato, in questo caso ai sensi del comma 4 viene richiesto di darne informazione in nota integrativa o tramite relazione apposita allegata al bilancio. Questa indicazione delinea la nota integrativa come strumento di informativa preferito da parte del legislatore, essendo redatto dalla

maggior parte delle società ad eccezione delle cosiddette microimprese che redigono un bilancio ridotto ai soli prospetti quantitativi di stato patrimoniale e conto economico. Per quest'ultime realtà è in ogni caso richiesto di redigere un prospetto da allegare al bilancio, ossia la relazione sulle perdite nella quali verranno ricomprese tutte le informazioni necessarie alla comprensione degli utilizzatori sulla perdita d'esercizio e il suo rinvio.

Per riassumere la possibilità di rinvio al reintegro delle perdite risulta come una manovra molto utile per le realtà societarie colpite dalla crisi economica derivante dalla situazione emergenziale venutasi a creare nel corso del 2020, infatti la mancanza di liquidità e la diminuzione dei ricavi operativi, conseguenza dall'inattività operativa imposta dalle misure anti-contagio, hanno determinato la formazione di situazioni in conto economico negative. Quindi per evitare la cessazione forzata dell'attività derivante dalla mancanza di liquidità ed evitando, di conseguenze alle società di dover ricorrere a particolari stratagemmi per ripianare i risultati negativi il governo italiano ha preferito favorire le società sospendendo il reintegro del capitale sociale, in modo da permettere alle società di ricostituire il capitale in un secondo momento, anche in virtù delle prospettive ancora incerte per il biennio 2021-2022. La decisione, inoltre di permettere la sterilizzazione degli effetti per 5 esercizi non è del tutto casuale, ma deriva dalla previsione di diversi esperti italiani ed internazionali di un ritorno ad una situazione economica pre pandemica non prima del biennio 2024-2025.

In conclusione nel terzo ed ultimo capitolo verrà analizzato se tale misura nella pratica è stata adottata, si è preferito attenersi alle normali disposizioni civilistiche o si sono voluti utilizzare particolari meccanismi contabili per coprire le perdite emerse ed in ultima battuta si vuole dare evidenza degli effetti a livello di relazione di revisione e di individuazione dei presupposti sulla continuità aziendale, essendo le due discipline fortemente interconnesse e dipendenti tra loro.

2.2.4 Deroga alla continuità aziendale

Il legislatore ha concesso, durante l'esercizio 2020, un'ulteriore tipologia di deroga ai normali dettami della normativa civilistica, ossia la facoltà di derogare al postulato sulla continuità aziendale. Questa disposizione, l'ultima che verrà trattata nel presente elaborato, è la più importante sia per la rilevanza a livello di redazione del bilancio che per lo scopo ultimo dell'elaborato. La continuità aziendale così come argomentato nel primo capitolo è alla base stessa dell'elaborazione di un bilancio che segue i principi contabili nazionali. Per questo motivo l'art. 7 L. n. 40, 5 giugno 2020 prima e l'art. 38-quater L. n. 77, 17 luglio 2020 in un secondo momento hanno disposto suddetta disposizione temporanea che merita di essere analizzata approfonditamente. L'Organismo Italiano di Contabilità ha predisposto due documenti interpretativi sulla materia, così come fatto per le disposizioni in merito alla sospensione degli ammortamenti e alla rivalutazione dei beni d'impresa, specificatamente dedica alla deroga sulla continuità aziendale i documenti interpretativi n. 6 e n. 8. Il primo di questi è atto a chiarire la deroga alla continuità aziendale così come previsto dal decreto liquidità all'art. 7, dando disposizioni sulle modalità di redazione del bilancio in deroga alla continuità aziendale sia per l'esercizio 2019 che 2020. Tale documento risulta obsoleto dopotutto con la conversione in legge e la rimodulazione della disciplina all'interno dell'art. 38-quater, l'art.7 risulta di fatto abrogato tacitamente. Il Documento Interpretativo n. 8, che risulta essere di maggior interesse, è l'ultimo redatto in ordine di tempo e si concentra sull'esposizione del comma 2 dell'art. 38-quater, il quale si occupa espressamente della facoltà di deroga alla continuità aziendale per gli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020 e in corso al 31 dicembre 2020. Da questo momento in avanti ci si riferirà solamente all'art. 38-quater, essendo la traslazione dello stesso art. 7 rivisto e ripensato in maniera più chiara, almeno secondo intenzione, da parte del legislatore.

Prima di analizzare più approfonditamente il secondo comma unitamente a quanto disposto dal Documento Interpretativo n. 8, che come anticipato precedentemente

riguarda gli esercizi chiusi in piena situazione pandemica e che risulta maggiormente aggiornato rispetto al n. 6 per i bilanci chiusi al 31/12/2020 o successivamente, è utile alla comprensione di quello che verrà esposto nel prosieguo del paragrafo l'illustrazione dello scopo per cui è stato emanato l'art. 38-quater stesso. Per fare ciò viene presentato quanto previsto dalla relazione illustrativa del cosiddetto “*decreto liquidità*” o D.L. 23/2020:

“Si rende...necessario neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità⁴⁶”

L'articolo presentato, anche se non nella sua versione integrale, permette di comprendere lo scopo del governo e del legislatore: cercare di ottenere attraverso la disposizione in merito alla deroga sulla continuità aziendale, anche se la discussione parlamentare in merito a tale disposizione presenta diversi pareri contrari sulle previsioni in merito agli effetti di tale norma, di normalizzare la situazione pandemica ed azzerarne gli effetti in modo da evitare conseguenze penalizzanti per le imprese che, precedentemente alla crisi pandemica, non presentavano criticità a livello operativo, finanziario e di prospettive di funzionamento. Naturalmente una norma di questo genere può tamponare gli effetti della crisi economica derivante dalla pandemia solo se continuerà a mantenere un carattere temporaneo, infatti una sua riproposizione negli esercizi successivi determinerebbe la nascita di problemi a livello interpretativo ed informativo.

⁴⁶ art. 7, relazione illustrativa D.L. 23/2020

Fatta la dovuta premessa alla disposizione si può iniziare l'esposizione circoscrivendo l'ambito di applicazione della deroga, innanzitutto la possibilità viene riconosciuta alle società che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali. Il legislatore, per evitare effetti fuorvianti e per motivazioni di correttezza dell'informativa, ha previsto che la deroga sulla continuità aziendale finanziaria non può essere adottata da società che hanno riconosciuto nell'esercizio precedente di essere in una delle situazioni identificate ai paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11. Queste particolari casistiche, esposte all'interno del primo capitolo, vengono escluse poiché riguardano bilanci e situazioni societarie pregresse dove sussistono delle previsioni per definire che la società non potrà continuare ad operare come un complesso economico funzionante nel brevissimo futuro. Sarebbe di per sé deleterio permettere a delle compagini societarie di questo genere di accedere alla facoltà di deroga al principio di continuità aziendale e per dei motivi ben precisi. In primis la situazione di crisi o d'insolvenza d'impresa non deriva dalla situazione pandemica, motivo principe per cui il legislatore ha permesso alle società di derogare al postulato sulla prosecuzione dell'attività, secondo la possibilità di redigere il bilancio con deroga alla continuità aziendale sarebbe fuorviante per tutti gli stakeholder della realtà aziendale ed ultimo non avrebbe un senso logico permettere l'utilizzo della deroga a società prossime alla cessazione dell'attività. Infatti se venisse concessa una possibilità di questo tipo si arrecherebbe un grave danno a tutti coloro che si interfacciano con una società che ha già identificato di non riuscire a proseguire la propria attività tipica per un periodo di almeno dodici mesi nel bilancio chiuso l'esercizio precedente. Verrebbe vista come un'agevolazione inutile e con l'unico effetto di permettere il rinvio dell'inevitabile cessazione dell'attività, inoltre permetterebbe di aggravare ulteriormente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società determinando un grave danno per i soggetti prestatori di capitale e di debito. Escluse queste casistiche si può arrivare a concludere che l'ambito di applicazione della facoltà di deroga è definito in tutti quei bilanci d'esercizio con data di chiusura successiva al 23 febbraio 2020 e precedente al 31 dicembre 2020 o in corso al 31 dicembre 2020 redatti secondo la normativa civilistica e con il bilancio precedente redatto secondo i dettami dei paragrafi 21 o 22,

OIC 11 in tema di continuità aziendale. La situazione in questo caso, rispetto a quella in essere durante il bilancio chiuso entro il 23 febbraio 2020, risulta sostanzialmente diversa, in precedenza viene concessa la facoltà di deroga perché seppure non vi fossero delle certezze sull'evoluzione della pandemia il bilancio esprimeva la situazione economica, finanziaria e patrimoniale precedente a tale crisi epidemiologica. Poteva essere difficoltoso per la direzione aziendale individuare delle prospettive sulla continuità aziendale appropriate e arrecava un danno a una situazione societaria fino a quel momento solida. Per i bilanci successivi le prospettive sono differenti, questi sono stati sviluppati, almeno per una parte, durante l'effettiva sussistenza della pandemia e delle misure restrittive messe in atto dal governo italiano e quindi sono riconoscibili degli effetti diretti sui valori contabili. In questo caso le prospettive sulla continuità aziendale rimangono fortemente influenzate dalla ripresa dell'attività e dall'evoluzione epidemiologica, ad esempio, diversi settori risentono in maniera pesante delle chiusure forzate, dell'afflusso ridotto di clienti, dalla diminuzione dei consumi e della contrazione dei ricavi. La facoltà di derogare alla continuità aziendale in questo caso ha lo scopo di ridurre gli effetti della pandemia sul sistema economico e permettere di redigere un bilancio con i normali criteri di funzionamento a società in situazione di tensione finanziaria e patrimoniale non dipendenti da fattori normali, ma esogeni come per l'appunto la pandemia e le misure governative. Ultima precisazione la deroga alla continuità aziendale può essere utilizzata per due esercizi consecutivi, ovvero quello chiuso antecedentemente al 23 febbraio 2020 e quello immediatamente successivo e questo determina ulteriori problematiche a livello interpretativo sia per l'organo amministrativo che per gli organi di controllo.

La nota integrativa, anche nel caso di utilizzo della facoltà di deroga così come prevista all'articolo 38-quater, comma 2, rappresenta il documento dove comunicare tale scelta. Infatti agli amministratori è richiesta, in ogni caso, l'espressione delle significative incertezze individuate e dei piani futuri della società, inoltre possono essere individuate e riportate delle situazioni dove non vi siano alternative oltre alla cessazione dell'attività (casi par. 23 e 24 OIC 11) e dandone opportuna informativa si può comunque redigere il bilancio secondo le disposizioni dell'art.

38-quater. In pratica l'obbligo degli amministratori rimane, è necessario dare delle informazioni corrette e prive di distorsioni ai soggetti utilizzatori del bilancio, in modo da poter comprendere in modo concreto la situazione e gli effetti sulla struttura aziendale. Naturalmente l'informativa si deve concentrare a dare ampia notizia in primis rispetto alla situazione pandemica e alle incertezze da essa derivanti soprattutto visto che l'utilizzo della deroga ha lo scopo di neutralizzare tale evento. Ulteriore indicazione in merito alle disposizioni presentate dal Documento Interpretativo n. 8 riguarda gli obblighi di redazione del bilancio in caso venga fatto ricorso alla deroga sulla continuità aziendale: le società vengono dispensate dall'applicare le previsioni e gli obblighi previsti ai paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e al paragrafo 59, lett c) OIC 29 in materia di informativa sugli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio con impatto sulle prospettive di continuità aziendale. Per riassumere l'esposizione della facoltà di derogare al postulato sulla continuità aziendale, così come previsto dall'art 38-quater e dal Documento Interpretativo n. 8, fa capire come la crisi epidemiologica abbia colpito profondamente il tessuto societario italiano secondo il punto di vista del governo e del legislatore. Infatti questa misura vuole andare a porre rimedio alle misure restrittive italiane ed estere che hanno compromesso l'attività d'impresa per diverse settorialità. Naturalmente l'utilizzo della deroga non è destinato ad un utilizzo promiscuo, ovvero per nascondere situazioni di difficoltà pregresse o altre situazioni di tensione finanziaria. Anche per questo sono state adottate due misure cioè il blocco per qualunque società che avesse individuato negli esercizi precedenti la mancanza dei presupposti per proseguire l'attività e l'obbligo di un'informativa esauriente in nota integrativa. Il legislatore vuole, quindi aiutare quelle compagini societarie indebolite dalla situazione pandemica dove le significative incertezze sono derivanti direttamente o indirettamente dalla crisi economica attuale. Oltre a queste si vuole rendere meno complicato il compito degli amministratori che difficilmente riescono a prevedere un orizzonte temporale di riferimento di dodici mesi, essendo sia l'esercizio 2020 che il 2021, anche se in ripresa, caratterizzati da forti incertezze economiche, politiche e sociali.

2.3 Effetti sull'attività di revisione derivanti dall'evoluzione pandemica dalle misure governative

Il COVID-19 non ha avuto effetti solamente per quanto riguarda la normale attività delle società, infatti le modifiche dal punto di vista dello stile di vita come l'introduzione delle mascherine chirurgiche, della situazione economica conseguenza delle misure restrittive ed in materia di predisposizione del bilancio tramite l'adozione di misure come la sospensione degli ammortamenti, hanno determinato l'insorgere della necessità in capo agli organi di controllo di adattare lo svolgimento della propria attività. Gli istituti preposti al controllo dei conti, ovvero i revisori, le società di revisione e i collegi sindacali con revisione sono stati costretti alla modifica della propria attività di revisione in conseguenza alla situazione eccezionale venutasi a creare nell'esercizio 2020. Se guardiamo dal solo punto di vista delle modalità di svolgimento dell'attività le restrizioni agli spostamenti e le norme igienico-sanitarie richieste hanno reso difficoltoso lo svolgimento di alcune tipologie di procedure di revisione usualmente effettuate in presenza. Esempio di questo è il conteggio delle rimanenze, in una situazione come quella pandemica, l'impossibilità di presenziare a tale operazione da parte del soggetto revisore non è un'ipotesi remota e tale situazione può determinare un grave rischio per il risultato finale dell'attività stessa. Il non presenziare al conteggio porterebbe, difatti il revisore a propendere in relazione per l'impossibilità di esprimere un giudizio o per un giudizio con rilievi. Il giudizio negativo, inoltre metterebbe in discussione, in termini di affidabilità, la società agli occhi degli stakeholder situazione che in periodo emergenziale arrecherebbe grave danno all'impresa. Per comprendere al meglio l'esempio è necessario capire che il revisore e gli stessi principi ISA Italia ritengono di notevole importanza tale operazione poiché un'eventuale sopravvalutazione in termini di rimanenze avrebbe degli effetti concreti e gravi sul conto economico e sul risultato dell'esercizio andando a gonfiare i ricavi e rendendo di conseguenza il bilancio non veritiero, non corretto e in contrasto con il principio di prudenza. Le motivazioni all'impossibilità di presenziare in situazione pandemica sono molteplici si pensi all'eventuale positività al COVID-19 del revisore con conseguente

obbligo di quarantena, all'impossibilità dovuta a specifiche norme igienico-sanitarie in materia di occupazione degli spazi o motivazioni esuli dal COVID-19 come la nomina tardiva dell'organo preposto alla revisione.

Altro fattore modificativo all'attività di revisione sono le manovre stesse attuate dal governo italiano per contrastare la crisi economica derivante dalla diffusione del COVID-19. Disposizioni come quelle presentate al paragrafo 2.2 hanno portato ad una modifica, ad esempio, delle normali procedure contabili e di predisposizione del bilancio d'esercizio. Un caso utile alla comprensione riguarda la previsione dell'art. 6 del D.L. 23/2020 in materia di integrità del capitale sociale e di copertura delle perdite emerse. Il governo ha previsto la possibilità di sanare l'erosione del capitale sociale entro 5 esercizi e non, come di prassi normale, entro l'esercizio successivo all'accertamento della perdita, tale disposizione blocca di per sé l'attivazione di misure urgenti come la convocazione dell'assemblea straordinaria, in caso si decida di adottare la trasformazione societaria come soluzione all'incapienza del capitale sociale o l'applicazione della norma in materia di cessazione dell'attività, invece, su richiesta degli amministratori con successiva approvazione dei soci, è possibile congelare gli effetti delle perdite d'esercizio per i 5 esercizi successivi. Per la precisione una forte erosione del capitale sociale riconducibile all'emergenza pandemica metterebbe a forte rischio le previsioni di funzionamento, avendo quindi una reazione a catena sulla struttura societaria e la necessità di liquidità o di altre fonti di finanziamento. La previsione di rimandare il reintegro per un orizzonte temporale così ampio mette in difficoltà l'operato del revisore che deve capire come porsi secondo tale aspetto ed eventualmente che giudizio trarre da questa operazione, oltre a quanto concerne l'obbligo d'informativa di bilancio su tale materia.

L'attività prevista all'interno dell'ISA 570 in materia di continuità aziendale necessita anch'essa di un adattamento nelle sue procedure e nella valutazione finale, in particolare per le conseguenze derivanti dalle facoltà di deroga alla continuità aziendale prevista dal decreto liquidità all'articolo 38-quater. Non è solo quello a rendere difficile la valutazione delle prospettive di funzionamento, ma è proprio il periodo storico. Infatti viene definita per le aziende l'attività nell'esercizio 2020

come “ordinaria”, anche se la situazione pandemica, la situazione economica e le misure adottate dal governo si possano definire come “straordinarie e transitorie”. Per quanto concerne nello specifico l’attività di revisione in merito alla continuità aziendale la situazione è alquanto intricata. In primis per quanto riguarda le procedure di valutazione del rischio e attività correlate, presentate all’interno del paragrafo 1.4 del presente documento, ossia le procedure utilizzate dal revisore per ottenere una comprensione della società e attraverso la cui definizione procedere alla pianificazione dell’attività di revisione. In particolare per l’anno 2020, esse hanno avuto la necessità di essere ripetute e adattate al fine di accogliere all’interno della comprensione sulla società e sull’ambiente in cui opera gli effetti reali e potenziali del COVID-19. La prima operazione di adattamento è una diretta conseguenza della valutazione ed eventuale rimodulazione alla situazione odierna del rischio di revisione⁴⁷ specificamente previsto per la società revisionata nel suo insieme in modo tale da determinare successivamente su quali sezione di bilancio porre maggiore attenzione ed ampliare il proprio controllo. Naturalmente questo è necessario visto l’aggravarsi della situazione societaria italiana, si può ricordare come in Italia nel 2020 il PIL sia diminuito dell’8,9 % e la maggior parte delle compagini societarie sono rimaste inattive almeno per i mesi di marzo e aprile 2020; e in seconda battuta tali previsioni vanno tenute in considerazione dal revisore per le procedure di valutazione del rischio specifiche dell’ISA 570 in materia di continuità aziendale. La seconda operazione riguarda l’ottenimento delle prospettive di funzionamento così come individuate dalla direzione d’azienda allo scopo di ottenere una comprensione iniziale dal punto di vista degli amministratori rispetto agli effetti sull’attività aziendale delle misure restrittive, della contrazione dei consumi e delle misure di sostegno messe in atto dallo stato italiano. L’opinione degli amministratori unitamente al prospetto da loro realizzato permette al revisore di procedere alla programmazione della sua attività di revisione con l’intento di dare un giudizio sull’utilizzo del postulato sulla continuità aziendale. In conclusione il revisore attraverso l’attualizzazione delle procedure di valutazione

⁴⁷ “il rischio che il revisore esprima un giudizio di revisione non appropriato nel caso in cui il bilancio sia significativamente errato. Il rischio di revisione dipende dai rischi di errori significativi e dal rischio di individuazione” (Glossario, Handbook dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) 2020).

del rischio per l'esercizio 2020 è in grado di comprendere il cambiamento delle circostanze e dell'ambiente in cui operano le società italiane in modo da programmare l'attività di revisione e determinare in che modo ampliare le aree di rischio all'interno del bilancio che necessitino di un'analisi più approfondita e certosina. Verosimilmente per quanto riguarda quest'ultimo punto l'area inerente ai crediti commerciali, ad esempio, richiederà valutazioni specifiche e apposite da parte del revisore in virtù della nascita di eventuali difficoltà da parte della clientela societaria, va ricordato nuovamente infatti che gli effetti del COVID-19 nel corso del 2020 sono endemici in specifiche filiere e settori.

Per comprendere al meglio il concetto di aree di bilancio da tenere sotto maggiore controllo, sulle quali prestare particolare attenzione e svolgere procedure di verifica aggiuntive è necessario prendere in considerazione gli effetti sulle società che le manovre attuate dal governo italiano, sia per prevenire i contagi che per mitigare gli effetti pandemici, hanno avuto. A questo proposito Il Sole 24 Ore nell'articolo "*Effetti prospettici della crisi da monitorare comunque*" individua sommariamente le aree che necessitano dei controlli più accurati e che di seguito vengono presentate:

1. produzione: l'area produttiva è inficiata da diverse imposizioni rese necessarie dal periodo pandemico che hanno delle ripercussioni a livello di performance, di approvvigionamento di materie prime e di evasione degli ordini in uscita. Queste situazioni derivano specificatamente da interventi normativi in materia di interruzione forzata dell'attività operativa e dalla gestione dei contagi da COVID-19 del personale interno. Queste situazioni, che sono del tutto nuove nel panorama imprenditoriale, hanno delle ripercussioni a livello di capacità produttiva e devono essere tenute attentamente in considerazione dal revisore nella ricerca di elementi probativi per potersi esprimere in merito alla continuità aziendale. Per comprendere meglio il revisore se vi è un calo significativo del fatturato e deve verificare da cosa è derivata tale riduzione dovrà valutare se vi sono stati degli impatti derivanti, ad esempio, dalle troppe assenze lavorative per malattia da contagio

da COVID-19, le quali hanno costretto la società ad annullare delle commesse non avendo a disposizione forza lavoro sufficiente;

2. contratti: l'incertezza e l'impossibilità di operare hanno delle ripercussioni anche a livello di contrattualistica aziendale, quindi è necessaria una verifica delle penali e delle clausole a livello di contratti con fornitori, clienti o intermediari finanziari. Il revisore nel verificare le aree interessate da una possibile incertezza significativa deve ottenere informazioni dettagliate anche sui contratti in essere della società per individuare delle possibili aree critiche. Per portare un esempio si pensi al mese di aprile 2020 dove le società sono state costrette alla chiusura e nel caso specifico sussisteva, antecedentemente alla chiusura forzata, un contratto di fornitura con una società estera che nel proprio paese può operare senza la minima restrizione. In un caso del genere è opportuno valutare le conseguenze, anche in considerazione dei termini e degli accordi effettuati con la controparte, per il mancato rispetto degli accordi, le cui penali finirebbero per pesare ulteriormente sulla struttura aziendale già pesantemente influenzata dall'inoperatività aziendale;
3. finanza: l'area finanziaria è sicuramente quella da tenere maggiormente sotto controllo, si può tenere presente infatti che le situazioni presentate precedentemente hanno degli effetti diretti sulla solidità finanziaria dell'impresa, oltre alle conseguenze sortite dalle chiusure forzate e dalla crisi pandemica. Le aree da tenere sotto controllo da parte del revisore in questo caso risultano numerose, si passa dalla valutazione sullo slittamento degli incassi alla verifica rispetto alla formazione di nuovi insoluti, procedendo di conseguenza con l'accertamento sulla svalutazione dei crediti corrispettivi. Sotto osservazione devono essere tenuti anche i rapporti con gli intermediari finanziari per quanto riguardano le possibili problematiche derivanti dalle quote di ammortamento dei mutui o dei leasing attivi. Quest'ultime

pesano enormemente sulla struttura aziendale in situazione di cashflow operativo negativo, basti pensare alle situazioni di chiusura forzata dove non sussistono ricavi, ma diversamente è pressoché impossibile trovarsi in una situazione di costi zero. Diventa di conseguenza importante per il revisore verificare tali situazioni ed eventualmente le contromisure intraprese con gli intermediari come la possibilità di sospensione delle rate di mutuo e leasing o la richiesta di moratoria così come formulata dal legislatore.

Dall'esposizione delle tre risulta quanto mai complesso e oneroso in termini di tempo e verifiche il processo di controllo da parte del revisore, anche in virtù di misure totalmente nuove di cui non sussistono pregressi su cui basarne la valutazione e gli impatti sulla continuità aziendale. Naturalmente non è richiesta una verifica minuziosa di tutti gli spunti presentati in precedenza, ma come anche specificato all'interno del primo capitolo, è il revisore che deve adattare le richieste di informazioni e le verifiche in base agli elementi probativi necessari per formulare il giudizio di revisione. La valutazione deve, inoltre tenere conto delle misure e dei piani che intende adottare la direzione, quindi il revisore deve sì tenere in considerazione e ampliare le aree su cui eseguire dei controlli specifici e accurati, ma deve tenere altrettanto in considerazione le contromisure programmate. Le previsioni dell'organo direttivo devono essere attentamente ponderate e il revisore, soprattutto visto il grado di incertezza odierno, deve valutare che siano fondate su delle supposizioni solide e ragionevoli in modo da assicurare ai prestatori di mezzi monetari di debito e di capitale o a qualunque stakeholder societario interessato, un'informativa accurata e analitica sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

La novità e problematica più importante per l'attività di revisione in merito ai presupposti sulla prosecuzione dell'attività riguarda la deroga alla continuità aziendale visti gli effetti neutralizzanti che vuole apportare al bilancio d'esercizio 2020. Per l'esposizione che seguirà verranno utilizzati degli spunti presi dal documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) denominato *“Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19: la*

resilienza del sindaco-revisore” all’interno del quale vengono proposti diversi spunti in merito agli effetti sull’attività del revisore in caso di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale così come formulata dall’art. 7 D.L. 23/2020 attualmente abrogato con l’emanazione dell’art. 38-quater, ma dal carattere dissimile a quest’ultimo come specificato al par. 2.2.4 del presente documento. Ritornando alla deroga sulla continuità aziendale, quest’ultima ha un impatto in merito alla verifica sull’appropriatezza della continuità aziendale nel caso venga individuata come significativa incertezza in grado di mettere in discussione la capacità di operare come un’entità in funzionamento l’emergenza epidemiologica COVID-19. In pratica sarà necessario e doveroso per il revisore far combaciare le procedure e verifiche richieste dall’ISA 570 con le disposizioni normalizzanti previste dall’art. 38-quater. Nel documento proposto dal CNDCEC vi è una definizione molto corretta del ruolo del revisore nell’attività di verifica sulla continuità aziendale, ovvero viene definito quale “*garante della qualità dell’informativa dei bilanci revisionati ai tempi del COVID-19*”⁴⁸, tale assunzione definisce nel migliore dei modi quello che è il compito del revisore per i bilanci 2019 e 2020, essendo gli effetti sulla continuità aziendale neutralizzati in caso di utilizzo della deroga. Il revisore contabile, infatti in tale situazione deve valutare due cose principalmente in caso di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale, ovvero se sussistono i prerequisiti per l’accesso alla deroga (già presentati al paragrafo 2.2.4) e più importante l’adeguatezza dell’informativa fornita in merito agli effetti del COVID-19 sulla struttura aziendale e le misure eventuali messe in atto o programmate per contrastare gli effetti pandemici. La particolarità, però in merito alla sussistenza del presupposto sulla continuità aziendale, che può risultare poco chiara e di difficile interpretazione, è che la direzione aziendale può limitarsi ad asserire in nota integrativa che sussistevano i presupposti di continuità alla chiusura dell’ultimo bilancio antecedente al 23 febbraio 2020, limitandosi di conseguenza a richiamare quanto esposto nella precedente nota integrativa perché possa redigere il bilancio secondo

⁴⁸ CNDCEC, 12 maggio 2020, «Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19: la resilienza del sindaco revisore», pag. 16-18.

i principi di funzionamento. Per tale motivo la valutazione della continuità aziendale risulta intricata, infatti si pone l'attenzione sulla sussistenza della continuità aziendale in periodo ante-coronavirus e non rispetto alla situazione attuale e futura, in controtendenza quindi rispetto a quanto previsto dalla definizione di continuità aziendale così come prevista dall'OIC 11. L'informativa, però in merito alla situazione in essere durante l'esercizio 2020, concernente gli effetti del COVID-19 sulla struttura aziendale e le contromisure, va esplicitata non a sostegno del presupposto sulla continuità aziendale, ma per dare una rappresentazione chiara e veritiera agli utilizzatori del bilancio, quindi la direzione non può esimersi, anche in caso di applicazione della deroga, dal predisporre una valutazione sulla capacità della società di operare in continuità, anche se su tale assunzione non si baserà per argomentare la capacità dell'impresa di operare come un'entità in funzionamento per i dodici mesi successivi alla chiusura del bilancio. Inoltre la richiesta di dare un'informativa completa sugli impatti del Coronavirus a livello societario e la contestuale verifica da parte del revisore garantisce agli utilizzatori del bilancio che venga fornita un'informativa accurata ed esaustiva sugli effettivi pandemici e sulla situazione societaria.

Per permettere, quindi una comprensione della situazione e dell'attività che il revisore è stato costretto nel 2020 a modificare verranno presentati due documenti di indirizzo inerenti gli effetti delle disposizioni temporanee presentate all'interno del par. 2.2 sulla relazione di revisione con particolare riguardo alla continuità aziendale. Questi sono forniti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e da ASSIREVI, il primo contiene le linee guida in merito alla relazione unitaria redatta dal sindaco-revisore, mentre il secondo contiene degli esempi di relazione di revisione in caso di utilizzo della deroga alla continuità aziendale.

2.3.1 *“La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”*

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili congiuntamente con la Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) pubblica ogni anno dei documenti di ricerca a supporto dell'attività di professionisti, quali commercialisti, sindaci e revisori legali. *“La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”* è un documento, a supporto dell'attività di revisione e vigilanza così come operata dal collegio sindacale con revisione, rinnovato ogni anno e la versione 2020 ricopre un discreto interesse per lo scopo del presente elaborato, essendo aggiornata rispetto ad alcune misure di sostegno alle imprese adottate dal governo italiano in contrasto alla crisi pandemica COVID-19. Tale documento rispetto a quello messo a disposizione da ASSIREVI delinea maggiormente le novità per la relazione di revisione sotto il profilo tecnico-contabile del bilancio d'esercizio, queste riguardano:

- la deroga al principio di continuità aziendale ai sensi dell'art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 40;
- la disciplina in merito alla sospensione degli ammortamenti ai sensi dell'art. 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la disciplina delle perdite ai sensi dell'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40;
- la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni disposto dell' art. 110, commi da 1 a 7 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Il documento nella sua prima parte tralascia gli effetti della deroga sulla continuità aziendale per quanto riguarda la relazione di revisione per concentrarsi sul supporto fornito alle imprese a livello operativo. In particolare viene ripreso quanto

presentato in precedenza in merito alla sospensione degli ammortamenti, alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni e alle perdite rilevanti, oltre alla valutazione dei titoli che non sarà oggetto di analisi del presente elaborato.

La prima sezione di analisi sugli effetti a livello di relazione di revisione riguarda la sospensione degli ammortamenti, all'interno della quale viene richiamato quanto previsto dal Documento Interpretativo n. 9 in tema di metodologia tecnico-contabile e di effetti sulla vita utile dell'immobilizzazione oggetto di ammortamento. Oltre a questi effetti a livello di bilancio civilistico il documento si sofferma sulle conseguenze per l'attività di revisione, in particolare si pone l'attenzione sull'informativa fornita in nota integrativa da parte della direzione. Questa deve essere l'oggetto della valutazione del revisore in caso di utilizzo della deroga poiché devono esserci delle supposizioni valide a supporto della decisione di sospendere uno o più ammortamenti dell'esercizio come, ad esempio, la chiusura dell'attività aziendale per un periodo considerevole, infatti tale accadimento ha degli effetti concreti sull'effettivo deperimento delle immobilizzazioni e sulla performance aziendale, quindi è ragionevole propendere per la sospensione integrale dell'ammortamento, se l'uso è stato minimo o in percentuale rispetto ai mesi di effettiva attività operativa. Va tenuta attentamente in considerazione l'informativa fornita riguardante la creazione della riserva indisponibile così come prevista dall'art. 60 L. n. 126/2020 soprattutto per quanto concernono le modalità di formazione della stessa, ossia se viene creata attraverso le riserve già presenti in bilancio, l'utile d'esercizio 2020 o vincolando i futuri utili d'esercizio. Infatti è facilmente intuibile la differenza tra le tre situazioni, in particolare per quanto riguarda il vincolo degli utili futuri tema d'interesse per i detentori di quote o azioni societarie e che di conseguenza merita di essere messo in evidenza dal revisore. Per concludere l'attività di revisione deve porre la propria attenzione sull'informativa dell'operazione, ovvero che sia completa e corretta, inoltre viene data la possibilità al revisore di richiamare e porre in evidenza nella relazione finale la sospensione degli ammortamenti. Naturalmente tale decisione è subordinata alla comprensione del bilancio finale, quindi se l'operazione ha un effetto a livello di bilancio tale da meritare la menzione in relazione di revisione è necessario che ne

venga richiamata l'attenzione da parte del revisore. Per comprendere al meglio tale affermazione si può pensare ad una società che decide di sospendere al 100% gli ammortamenti del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020, se il revisore effettuando delle valutazioni specifiche su il peso degli ammortamenti rispetto ai costi della produzione individuati, sugli effetti a livello di reddito operativo e di risultato d'esercizio, di informativa fornita o rispetto alla decisione di vincolare gli utili futuri per la copertura della riserva indisponibile (tutte variabili che potrebbero rendere necessario mettere in evidenza la decisione degli amministratori di sospendere gli ammortamenti) e conclude che, ad esempio, attraverso la contabilizzazione degli ammortamenti il risultato operativo è stato profondamente influenzato da tale scelta non potrà esimersi da aggiungere un paragrafo di richiamo d'informativa in merito all'operazione.

La seconda operazione a cui il documento del CNDCEC dà spazio è la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni e come per la sospensione degli ammortamenti viene delineato un breve excursus, anche attraverso il richiamo del Documento Interpretativo n. 7 presentato in precedenza. In merito all'attività del sindaco-revisore vengono date delle indicazioni sia a livello quantitativo che qualitativo su come procedere nella valutazione dell'operazione di rivalutazione. Prima di tutto è necessaria una verifica della corretta contabilizzazione per quanto riguarda la creazione della riserva di patrimonio netto, verificando successivamente l'aumento in contropartita del valore del cespite e tenendo in considerazione l'eventuale effetto fiscale derivante. Oltre a questo tipo di verifica più semplice il revisore deve prestare attenzione all'informativa data in nota integrativa atta alla comprensione dei terzi utilizzatori del bilancio, avendo l'operazione di rivalutazione degli effetti a livello contabile e fiscale non evidenti attraverso la sola visione dei prospetti quantitativi come stato patrimoniale e conto economico. Inoltre viene richiamata dal documento la L. 21/11/2000, art. 11, comma 3 dove viene precisato che il revisore nel caso venga effettuata un'operazione di rivalutazione deve assicurarsi dell'appropriatezza dei criteri seguiti confermando, anche visionando un'eventuale perizia di stima, che il plusvalore del cespite assoggettato a rivalutazione contabile non superi il cosiddetto valore effettivamente attribuibile. Quindi rispetto

al caso della sospensione degli ammortamenti il compito del revisore è più articolato dovendosi anche esprimere sul nuovo valore attribuito all'immobilizzazione, l'informativa fornita e i criteri adottati, ma si può anche affermare che le procedure da eseguire non siano differenti da quelle previste per altre tipologie di rivalutazioni previste dal legislatore negli esercizi precedenti. Infine al revisore è consigliato come nel caso della sospensione degli ammortamenti di effettuare un richiamo all'informativa, se appropriata, nel caso in cui lui stesso lo ritenga necessario, ad esempio, nel caso la riserva di rivalutazione formata dall'operazione contabile venga utilizzata immediatamente per la copertura della perdita rilevata nell'esercizio stesso. In questo caso il richiamo inerente l'operazione di rivalutazione è utile anche per permettere la comprensione dello stratagemma contabile di copertura delle perdite così come adottato nell'esempio esposto e per la possibile insorgenza di imposte da contabilizzare essendo la riserva di rivalutazione non più intonsa.

L'ultima parte dedicata alle disposizioni agevolative di livello operativo-contabile riguarda il rinvio delle perdite emerse nell'esercizio 2020 e nello specifico vengono presentate le casistiche di deroga presentate anzitempo al par. 2.2.3 che permettono il rinvio alla copertura delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale se ridotto al di sotto del limite legale, oltre alla causa di scioglimento derivante dalla mancata ricostituzione del capitale sociale entro i termini di legge che di fatto diventa inefficace per i 5 esercizi di rinvio. Il documento rispetto ai riflessi metodologici appena riassunti si sofferma maggiormente sull'informativa che deve essere data dagli amministratori e che ricapitolando rispetto a quanto già esposto nel paragrafo 2.2.3 varia nei prospetti in cui venire inserita in base alla tipologia di bilancio redatto. La soluzione preferibile è la redazione di un prospetto specifico ed esterno rispetto ai normali documenti richiesti dal codice civile, tale metodo, vista l'importanza della materia, deve garantire un'informativa corretta da parte dell'organo direttivo e può essere redatto da tutte le tipologie di società, anche se redigono bilanci semplificati o delle microimprese. In alternativa alle imprese che redigono il bilancio secondo i normali dettami è concessa la facoltà, nel caso venga accertata la perdita in sede di approvazione del bilancio, di dare notizia

all'interno della relazione sulla gestione, mentre i bilanci semplificati possono dare le informazioni necessarie per comprendere le modalità di formazione della perdita d'esercizio all'interno della nota integrativa. In ogni caso l'art. 6 D.L. 23/2020 al comma 4 richiede espressamente l'indicazione delle perdite rilevanti in nota integrativa evidenziando origini e movimenti occorsi nell'esercizio. Per concludere nel caso specifico il revisore deve andare a verificare, qualora venga decisa l'applicazione delle disposizioni dell'art. 6 D.L. 23/2020, quanto presentato dagli amministratori in merito alle perdite emerse valutando che l'informativa sia corretta ed esaustiva ed inserendo all'interno della relazione di revisione uno specifico richiamo d'informativa in merito alla decisione di sterilizzare gli effetti delle perdite e di rinviare la copertura delle stesse⁴⁹.

L'ultima parte della presente sezione viene dedicata alle previsioni in merito alla deroga sulla continuità aziendale da parte del documento redatto dal CNDCEC. Questa disposizione è quella che impatta maggiormente a livello di bilancio civilistico consentendo di redigere il bilancio secondo i normali principi di funzionamento senza tenere in considerazione gli effetti del COVID-19 se la continuità aziendale sussisteva nel bilancio chiuso antecedentemente al 23 febbraio 2020. Tralasciando l'esposizione che viene fatta in merito ai presupposti della deroga sulla continuità aziendale, di cui si è già ampiamente discusso nel par 2.2.4, anche l'elaborato sulla relazione unitaria del collegio sindacale concentra la propria attenzione sull'informativa fornita dagli amministratori che deve essere valutata attentamente da parte del revisore prima di poter esprimere il proprio giudizio all'interno della relazione di revisione. Nello specifico viene messo in primo piano come all'art 38-quater venga richiesto di esplicitare il criterio di valutazione applicato richiamando, se necessario, quanto previsto nel bilancio antecedente e come permane, invece l'obbligo di fornire in nota integrativa un'informativa completa in merito ai dubbi, alle incertezze individuate e ai presupposti sulla continuità aziendale, ossia se la direzione ha concluso che la società di trova in una delle situazioni identificate dall'OIC 11 ai paragrafi 21, 22, 23 o 24. Al revisore viene richiesto di

⁴⁹ L'esempio di richiamo d'informativa in merito alla disciplina delle perdite fornito dal CNDCEC viene riportato in Appendice 1 all'interno dell'Esempio 1.

verificare l’informativa fornita in merito alla deroga sulla continuità aziendale, agli effetti pandemici sulla struttura aziendale e sui presupposti, se richiamati, che hanno permesso di redigere il bilancio chiuso antecedentemente al 23 febbraio 2020 secondo i principi di funzionamento. Se tutte queste informazioni vengono fornite dall’organo direttivo e non vengono identificate ulteriori circostanze o eventi in grado di minare le capacità della società di operare come un’entità in funzionamento il revisore può esprimere il proprio giudizio senza modifica allegando nella relazione di revisione un paragrafo di informativa, in modo da porre l’attenzione sull’utilizzo della deroga alla continuità aziendale e l’informativa fornita dagli amministratori⁵⁰.

Per concludere il documento fornito dal CNDCEC risulta essere l’elaborato più completo ed esauriente in merito alle manovre governative in tema di disposizioni temporanee. Anche se redatto specificatamente per la relazione unitaria e concernente soprattutto le valutazioni che devono essere poste in essere dal collegio sindacale il documento fornisce delle indicazioni di indirizzo sull’informativa e sulle valutazioni che i revisori contabili indipendenti devono seguire mentre si avvicinano, ad esempio, alle operazioni di sospensione degli ammortamenti o di rivalutazione che possono essere definite come straordinarie e sostanzialmente inedite fatta eccezione della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni. Infine dall’esposizione effettuata del documento così come redatto si può capire come il compito del revisore si concentri su un obiettivo in particolare, ossia garantire agli utilizzatori che il bilancio redatto attraverso una delle varie operazioni presentate non sia stato distorto dall’utilizzo delle manovre governative. Questo è realizzabile attraverso l’informativa di bilancio che ricopre un’importanza predominante per il revisore in tutte le tipologie di operazioni esposte e sulla quale deve concentrare la sua attività in modo da assicurare gli investitori e finanziatori societari in una situazione come quella pandemica dove le previsioni sono incerte.

⁵⁰ L’esempio di richiamo di informativa per la relazione finale di revisione fornito dal CNDCEC viene presentato all’interno dell’Appendice 1 all’Esempio 1.

2.3.2 Documento di ricerca n. 240 (ASSIREVI)

Il secondo documento contenente le linee guida per la relazione di revisione in caso di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale da parte della società revisionata viene fornito dall'Associazione Italiana di Revisione Legale (ASSIREVI). Nello specifico il documento di ricerca n. 240 si occupa di fornire degli esempi di relazione di revisione su bilancio oggetto di deroga alla continuità aziendale ai sensi dell'art. 38-quater, secondo comma, D.L. 34 del 19 maggio 2020 cosiddetto "*decreto rilancio*". Il documento precisa che l'esposizione riguarda l'art. 38-quater poiché la deroga prevista all'art. 7 del D.L. 34 dell'8 aprile 2020 denominato "*decreto liquidità*", di precedente formazione e dal contenuto dissimile, è stata tacitamente abrogata dalla conversione in legge dell'art. 38-quater. I modelli esemplificativi presentati da ASSIREVI sono inerenti a tutti i bilanci chiusi successivamente al 23 febbraio 2020, ovvero data riconosciuta come inizio della pandemia e coincidente con il primo decreto emanato del governo italiano in materia di misure contenitive da contagio COVID-19. Il documento di ricerca n. 240 è il diretto discendente del documento di ricerca n. 235 adottato dagli utilizzatori della deroga secondo l'art. 7 del decreto liquidità inerente alla revisione di tutti i bilanci con data di riferimento antecedente al 23 febbraio 2020.

Conclusa l'introduzione all'elaborato fornito da ASSIREVI si può procedere con le analisi previste riguardanti la relazione di revisione. Il documento dopo una lunga descrizione del quadro normativo di riferimento concernente le disposizioni del Documento Interpretativo n. 8 presentate in precedenza evidenzia che, nel caso dell'utilizzo della deroga alla continuità aziendale così come prevista dall'art. 38-quater, comma 2, il revisore deve verificare le modalità di applicazione delle disposizioni governative e la presenza di un'informativa adeguata sul tema della continuità. Quindi si vengono a modificare le previsioni effettuate dall'ISA 570 ed in pratica si sposta l'attenzione dall'uso appropriato della continuità aziendale all'individuazione dei requisiti per poter esercitare la facoltà di deroga. Il ruolo centrale nel giudizio, invece, viene ricoperto dall'informativa di bilancio offerta da parte

della direzione, essendo indispensabile anche ai fini del corretto utilizzo della deroga alla continuità aziendale. Per essere corretta vi sono due requisiti da rispettare: il primo di questi riguarda la descrizione delle risultanze e delle valutazioni poste in essere nel bilancio precedente all'emergenza pandemica, ovvero chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 in modo da dimostrare l'appropriatezza della continuità aziendale in una fase pre-pandemica; il secondo requisito riguarda l'informativa sugli effetti della pandemia sull'attività d'impresa durante l'esercizio 2020 contenente anche i piani d'azioni in contrasto alla situazione e le valutazioni in merito alla capacità della società di riuscire o meno a continuare a rappresentare un complesso economico funzionante. Quindi deve essere verificato da parte del revisore che gli amministratori durante l'attività di predisposizione del bilancio abbiano effettuato la valutazione prospettica della capacità della società di operare come un'entità in funzionamento ed inoltre mettere in pratica le procedure di revisione aggiuntive se sono stati individuati degli eventi o delle circostanze diverse dal COVID-19 che possano determinare l'insorgenza di un'incertezza significativa. Tramite queste verifiche può determinare se le assunzioni poste in essere da parte della direzione in nota integrativa e nella relazione sulla gestione siano valide e correttamente esposte. Naturalmente è richiesto di adattare le valutazioni del revisore alla situazione d'emergenza, quindi sono necessari dei controlli più certosini su diverse aree di rischio come possono essere i crediti vista la crisi endemica presente in diverse filiere.

L'utilizzo della deroga sulla continuità aziendale richiede al revisore di adattare anche le modalità espositive della relazione sulla revisione, in particolare per quanto riguarda il richiamo d'informativa, aspetto disciplinato dal principio ISA 706, che richiede l'esplicitazione di concetti rilevanti secondo l'opinione del revisore per la corretta comprensione ed informativa da parte degli utilizzatori del bilancio. Questo paragrafo pone in primo piano la decisione da parte della direzione di derogare alla continuità aziendale e deve richiamare anche l'informativa ad essa correlata, evidenziando la correttezza dell'informativa fornita, inoltre viene riconosciuta la possibilità di esporre unitamente a tale nozione l'eventuale decisione da parte della direzione di rinviare il reintegro delle cosiddette perdite rilevanti,

ovvero di perdite eccedenti un terzo del valore del capitale sociale. Questa affermazione da parte di ASSIREVI conferma quanto già esplicitato nel paragrafo 2.2.3: l'affinità della materia in tema di continuità aziendale e di reintegro delle perdite poiché quest'ultimo caso può determinare in modo sistematico la perdita delle condizioni per poter operare come entità in funzionamento⁵¹.

Unitamente al richiamo d'informativa appena descritto al revisore viene riconosciuta la possibilità di inserire un ulteriore paragrafo all'interno della relazione finale denominata “*altri aspetti*”, al cui interno verranno descritti gli effetti metodologici e pratici sull'applicazione del principio ISA 570 in caso di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale. Tale previsione si rende necessaria proprio per le modifiche alle valutazioni e alle procedure sull'appropriatezza nell'uso della continuità aziendale⁵².

L'ultima modifica non riguarda direttamente il giudizio esposto dal revisore, ma l'esposizione del giudizio nella relazione di revisione. Il documento di ricerca n. 240 prevede una parte aggiuntiva all'interno della sezione “*Giudizio*” dove viene evidenziato l'utilizzo della deroga sulla continuità aziendale per la redazione del bilancio, questa precisazione è necessaria per rendere evidente che il giudizio di revisione e le procedure che ne hanno determinato la formazione siano state influenzate dalla disposizione in merito alla deroga sulla continuità aziendale. Per la precisione il documento ASSIREVI all'interno della sezione dedicata al giudizio iscrive:

“...includere le disposizioni dell'art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”), come convertito con modifiche dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, [già previste dall'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto Liquidità”), convertito dalla L. 5 giugno 2020 n.40]”⁵³”.

⁵¹ L'esempio di ASSIREVI di richiamo d'informativa sull'utilizzo della deroga alla continuità aziendale e/o rinvio degli effetti delle perdite d'esercizio accertate è riportato integralmente all'Appendice 1 Esempio 2.

⁵² Anche il paragrafo “altri aspetti” presentato da ASSIREVI all'interno del Documento di ricerca n. 240 viene riportato col testo integrale all'interno dell'Appendice 1 Esempio 2

⁵³ Documento di ricerca N. 240, Esempio 1

Questo appunto per evidenziare quanto la deroga alla continuità aziendale impatti a livello di bilancio civilistico, essendo un'operazione che consente l'utilizzo dei principi di funzionamento, anche nel caso essi non sussistano.

Per concludere il documento fornito da ASSIREVI dà le giuste indicazioni in merito alla redazione della relazione di revisione sul bilancio in situazione di applicazione della deroga alla continuità aziendale, ma allo stesso tempo rispetto a quello messo a disposizione dal CNDCEC risulta meno articolato. Difatti non vengono date indicazioni rispetto a tutti quelli interventi di deroga ai normali dettami dei principi contabili nazionali che direttamente e indirettamente possono influenzare le prospettive di continuità aziendale come la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni o la sospensione degli ammortamenti. Naturalmente le indicazioni in merito alla relazione di revisione e alle modalità di esposizione dell'utilizzo della deroga alla continuità aziendale fornite, anche in considerazione della possibilità di inglobare all'interno dello stesso richiamo l'informativa in merito al rinvio delle perdite, e rispetto a quelle presentate dal documento del CNDCEC danno un importante supporto al revisore nel momento che deve redigere la relazione di revisione ed esprimersi in merito alla continuità aziendale. In ogni caso il documento letto nella sua interezza fornisce delle indicazioni molto specifiche, quindi fornisce un supporto completo al revisore solamente sulla deroga alla continuità aziendale. Si può, quindi concludere che per un'analisi esauriente e una completa comprensione della materia è necessaria la lettura e la comprensione di tutti e due gli elaborati poiché il documento del CNDCEC fornisce delle indicazioni a tutto tondo e più complete sulle operazioni che portano alla modifica della normali modalità di redazione del bilancio 2020, mentre ASSIREVI, anche se da un punto di vista più teorico, fornisce un'analisi più accurata e profonda della misura di deroga più importante, ossia la deroga alla continuità aziendale.

CAPITOLO III

ANALISI SULLE PROSPETTIVE DI CONTINUITÀ AZIENDALE DEL SETTORE ALBERGHIERO ITALIANO

Il terzo capitolo, ultimo del presente elaborato, è focalizzato sull'esposizione dello studio effettuato in merito agli effetti pratici dell'emergenza COVID-19 nell'esercizio 2020 a livello di bilancio d'esercizio, relazione di revisione e prospettive sulla continuità aziendale. La realizzazione di tale obiettivo è stata resa possibile attraverso la definizione di un campione di società operanti attivamente all'interno del territorio italiano durante il periodo pandemico e nello specifico l'analisi che verrà delineata nel prosieguo dell'esposizione è focalizzata sul settore dell'accoglienza alberghiera italiana.

La struttura del capitolo è organizzata in un totale di 4 sezioni allo scopo di esporre e rendere comprensibile al lettore lo studio effettuato, i dati utilizzati e i risultati ottenuti, queste sono: la metodologia di ricerca, il campione e i criteri di campionamento, la panoramica del settore di riferimento e l'esposizione delle conclusioni raggiunte. In sintesi la prima sezione è dedicata all'esposizione della metodologia di ricerca, ovvero vengono presentate in maniera esauriente tutte le fasi e le modalità di svolgimento del lavoro di studio. Attraverso tale lavoro si è cercato di ottenere all'interno dei bilanci 2020 visionati delle risultanze sugli effetti pandemici e sulle misure governative di agevolazione. La seconda parte inerente il campionamento contiene al proprio interno tutte le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche delle società che sono state oggetto di studio, oltre alle motivazioni per l'adozione di ogni criterio di campionamento specifico. La terza sezione, invece contiene una breve panoramica inerente il settore turistico e dell'accoglienza alberghiera. In particolare nella presentazione del comparto alberghiero si vuole dare una descrizione esauriente dei punti di forza e di debolezza del settore nel periodo antecedente la crisi sanitaria globale. La quarta parte, punto focale dell'analisi, è dedicata ad un'esposizione analitica delle conclusioni, assunzioni ed

ipotesi a cui si è giunti successivamente all'intero lavoro di ricerca effettuato. Questo viene reso possibile dalla presentazione di specifici dati e prospetti quantitativi, oltre all'esposizione delle valutazioni esposte in nota integrativa dai vari consigli direttivi e nella relazione di revisione redatta dal soggetto deputato alla revisione dei conti.

3.1 Metodologia di ricerca

La presente sezione è dedicata all'esposizione della metodologia utilizzata per lo sviluppo dell'analisi oggetto del capitolo in questione e punto focale dell'elaborato. L'espressione della modalità prescelta permette la comprensione del metodo di lavoro utilizzato attraverso il quale sono stati sviluppati i risultati e le conclusioni che verranno, nel prosieguo della lettura, espressi. Prima di procedere con la presentazione della ricerca è necessario richiamare lo scopo di questa analisi, nonché dell'intera tesi: attraverso l'individuazione di un campione di società omogenee nelle caratteristiche, si vogliono andare a valutare sia gli effetti pandemici che delle misure agevolative messe in atto dal governo sulle strutture societarie italiane, nello specifico il focus è concentrato sulla relazione di revisione e sul compito del revisore nel valutare i presupposti sulla continuità aziendale in una situazione emergenziale e dalle prospettive future particolarmente incerte.

Il lavoro svolto durante l'attività di ricerca si può suddividere in un totale di cinque fasi e la prima di queste riguarda la definizione del campione di studio da cui ricavare informazioni e dati sugli effetti pandemici. Questa fase, anche se preliminare, risulta la più importante poiché su di essa si basano le restanti attività e l'evoluzione dell'intero studio. Le caratteristiche ricercate nelle società, che vengono approfondite nei paragrafi successivi, sono di fondamentale importanza per la riuscita della ricerca e per lo scopo che si pone l'elaborato, in particolare due criteri rivestono la rilevanza maggiore: il settore di attività e la revisione dell'impresa da parte di un esperto abilitato. Il settore è il requisito più difficile da definire poiché

influenza notevolmente la bontà del campione finale, anche per questo motivo durante la prima fase non è stato definito un unico settore ammissibile, ma un paniere composto da quei mercati messi maggiormente in difficoltà dall'evoluzione pandemica nel corso del 2020.

Individuati i parametri ammissibili si è passati al secondo stadio della fase di analisi e ricerca attraverso il test dei settori identificati e la valutazione preliminare delle informazioni ottenute. Questa fase risulta molto delicata per la decisione in merito all'adozione del campione definitivo, è necessario quindi, successivamente all'identificazione del primo paniere di settori adatti alla tipologia di ricerca, scremare i possibili risultati fino ad ottenere il riferimento finale. La modalità che si è deciso di adottare ha richiesto il test dei possibili settori oggetto di analisi unitamente a tutti i parametri già definiti. I test sono stati realizzati attraverso la piattaforma AIDA, la banca dati più ricca e completa in merito alle informazioni e ai dati aziendali, grazie alla quale è stato possibile confrontare i vari campioni preliminari. Visionati e confrontati i dati societari disponibili al momento della ricerca ed eseguita una valutazione qualitativa e quantitativa sui risultati ottenuti si è deciso di adottare come riferimento il settore alberghiero, questo essenzialmente per due ragioni: la mole superiore di società affini alla ricerca e la sostanziale varietà in termini di localizzazione geografica, di mercato e di fatturato.

La terza fase è quella che ha richiesto il maggiore sforzo in termini di tempo, infatti i dati di tutte le società accolte all'interno del campione sono stati oggetto di trasposizione in specifici prospetti appositamente redatti in modo da ottimizzare i tempi di lettura e analisi. Questa fase meno valutativa ha richiesto diverso tempo essendo il campione formato inizialmente da 166 società di capitali operanti nel settore alberghiero italiano. Il focus è incentrato sulla visione e sulla lettura dei prospetti qualitativi e di informativa di bilancio, ovvero relazione sulla gestione, nota integrativa e relazione di revisione. In questa fase di lettura, anche se in misura marginale, è iniziato il lavoro di analisi e di ulteriore scrematura delle società, difatti attraverso la lettura dei prospetti è stato possibile suddividere i campioni in diversi sottogruppi per volumi di fatturato 2019 allo scopo di facilitare la fase successiva di comprensione.

La quarta fase è stata dedicata allo sviluppo di un'opinione da cui trarre le opportune conclusioni, anche in base ai dati acquisiti. Attraverso la divisione del campione in sottogruppi, più omogenei dal punto di vista economico e dimensionale, si possono analizzare gli effetti della pandemia e delle misure di deroga ai normali principi contabili sulla struttura societaria espressa dal bilancio. La prima parte della valutazione viene demandata alla comprensione dei dati puramente quantitativi derivanti dalla lettura dei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale. In questa parte vengono ricercate le aree di bilancio che hanno risentito maggiormente dall'emergenza pandemica, in pratica è stata verificata la situazione finanziaria, patrimoniale ed economica delle società. Particolare interesse lo riveste il fatturato 2020, la voce di bilancio penalizzata maggiormente dalle misure restrittive di matrice governativa nazionale ed internazionale e alla quale viene dedicato un paragrafo apposito.

L'ultima fase riguarda, invece l'espressione dei risultati ottenuti, nello specifico si vogliono evidenziare gli effetti sul fatturato 2020 dell'evoluzione pandemica, confrontandoli con le misure adottate per arginare tale fenomeno. Inoltre dal punto di vista puramente informativo verranno presentate le assunzioni riguardanti alcune misure di deroga e agevolative varate dal governo italiano a supporto del tessuto societario già presentate nel secondo capitolo, fatta eccezione per la deroga alla continuità aziendale e la sterilizzazione degli effetti delle perdite d'esercizio accertate. Quest'ultime unitamente alle valutazioni sui presupposti alla prosecuzione dell'attività evidenziati dalla direzione aziendale in sede di redazione di bilancio saranno oggetto di valutazione analitica, in particolare si vuole andare a verificare su quali assunti gli amministratori hanno basato la sussistenza del postulato sia in presenza di deroga che in assenza, comparando inoltre le valutazioni e i giudizi rilasciati dal revisore contabile all'interno della relazione di revisione.

3.2 Il campione di riferimento

L'analisi effettuata, come già evidenziato nella presentazione al capitolo e nel paragrafo antecedente, riguarda un settore in particolare quello dell'accoglienza alberghiera. Lo scopo della presente sezione è la presentazione della fonte informativa utilizzata per la ricerca dei dati aziendali, dei parametri di definizione individuati e della definizione del campione di riferimento per l'attività di ricerca ed analisi degli effetti della pandemia COVID-19 sul bilancio civilistico, in particolare si vuole dare evidenza degli effetti generati su uno dei documenti annessi al bilancio: la relazione di revisione.

Prima di tutto è necessario esplicitare la fonte dei dati, ovvero la piattaforma online AIDA acronimo di Analisi Informatizzata delle Aziende Italiane. Tale spazio virtuale contenente la più vasta e ricca raccolta di dati e informazioni inerenti le società non quotate (specificamente per l'Italia) è sostanzialmente un collettore di big data inerenti le imprese, la cui caratteristica fondamentale è l'attendibilità e la mole di informazioni rese disponibili. I dati presenti all'interno di AIDA sono numerosi e la piattaforma ne permette una più facile identificazione e utilizzo attraverso diversi criteri di catalogazione, quali:

- ragione sociale;
- numeri identificativi (codice fiscale, numero CCIAA, partita IVA,);
- situazione e forma giuridica;
- anagrafica;
- area geografica;
- attività (classificazione merceologica, PMI innovative, società artigiane,);
- esponenti;
- revisori e sindaci;
- azionariato e partecipazioni;
- dati finanziari (principali variabili, stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario);
- numero dipendenti;

- indici;
- tipologie di bilancio e disponibilità;
- bilanci ottici.

Dalla lettura di alcune delle variabili che AIDA mette a disposizione si può intuire come sia possibile per l'utente effettuare delle ricerche di dati e informazioni aziendali complesse, accurate e specifiche.

Tornando allo scopo principale di questo paragrafo e dell'elaborato stesso, attraverso la piattaforma AIDA è stato possibile identificare il campione specifico oggetto di analisi del presente capitolo. Per comprendere l'esposizione che seguirà in merito ai parametri di ricerca utilizzati sulla piattaforma è necessario tenere presente che il campione di società ottenuto è riferibile ai dati disponibili il 10 novembre 2021, ne consegue che se la medesima ricerca fosse stata effettuata in data posteriore quasi certamente si avrebbe a disposizione un paniere di società ammissibili più ampio. Il campione di riferimento dell'elaborato è formato da 166 imprese: 31 sotto la forma giuridica di S.P.A. e 135 di S.r.l.

Nell'elenco che verrà presentato di seguito vengono esposti i parametri specifici e le motivazioni alla loro adozione:

- a) alberghi e alloggi simili: la decisione di propendere per la classificazione merceologica delle strutture ricettive alberghiere è dettata dall'impatto dell'evoluzione pandemica su tale tipologia di esercizi. Nello specifico la classificazione comprende le attività che forniscono servizi di alloggio di breve durata come alberghi, resort, motel o centri termali. Non vengono, invece classificati in questa categoria affittacamere, B&B e locatori privati poiché non offrono, ad esempio, servizi giornalieri alla clientela come la pulizia delle camere;
- b) revisori contabili e sindaci-revisori presenti nell'organigramma aziendale: AIDA possiede una platea di 10 000 nominativi di revisori e società di revisione. Per ottenere un campione finale corretto ed esaustivo in termini

numerici si è deciso di accogliere nel campionamento tutte le possibili figure di revisore. Di conseguenza tutte le società risultanti dovrebbero avere un soggetto incaricato di revisionare i conti e il bilancio societario, in realtà per problemi intrinseci all'algoritmo di ricerca di AIDA e come verrà espresso meglio successivamente per motivi dimensionali alcune imprese risultanti dalla ricerca avanzata non sono state oggetto di revisione nell'esercizio 2020;

- c) stato giuridico attivo: le imprese oggetto di analisi devono risultare come attive, questo per rispettare il postulato sulla continuità aziendale e l'utilizzo dei principi di funzionamento nella predisposizione del bilancio d'esercizio;
- d) bilancio ottico 2020 disponibile; il penultimo requisito è di natura afferente alla piattaforma AIDA: per bilancio ottico si intende il bilancio depositato dalla società, successivamente all'approvazione, in camera di commercio. Tale documento contiene la totalità dei prospetti contenenti informazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario. I prospetti contenuti nei bilanci ottici, ad eccezione delle casistiche di esonero, sono: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario (metodo diretto o indiretto), nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione di revisione, relazione unitaria del collegio sindacale e verbale dell'assemblea di approvazione al bilancio;
- e) risultato economico negativo per l'esercizio 2020; altro requisito molto importante: l'analisi vuole individuare le società messe fortemente in difficoltà dalla situazione emergenziale e nello specifico si vuole andare ad analizzare in che modo il COVID-19 ha influito sull'identificazione e valutazione dei presupposti sulla prosecuzione dell'attività, tenendo in considerazione le misure messe in atto dal governo italiano a supporto del tessuto economico fortemente penalizzato dalle misure restrittive. Per questo motivo l'analisi verte sulle imprese che hanno accertato una perdita nell'esercizio 2020, considerando il fatto che in tali circostanze le realtà societarie

possano essersi ritrovate, con più probabilità, in situazioni di tensione finanziaria o di crisi con conseguenti effetti sulla relazione di revisione.

Queste sono le caratteristiche del campione di riferimento oggetto di studio composto, come già anticipato sopra, da 166 società di capitali non quotate. Altre informazioni di carattere generale riguardano le società escluse dal campione di ricerca prettamente per 2 ragioni: non sono state revisionate nell'esercizio 2020 o non sono analizzabili per problemi di comprensione linguistica. Le società non revisionate individuate dalla catalogazione di AIDA sono in totale 38, tali entità vengono inserite tra i risultati ammissibili dalla piattaforma perché nel corso della loro attività storica sono state soggette a revisione, e quindi non vengono escluse per un problema dell'algoritmo. Le altre società, in totale 10, che non vengono conteggiate per la valutazione finale del campione sono escluse per incompatibilità linguistica, nello specifico sono tutte realtà provenienti dalla provincia autonoma di Bolzano dove è possibile redigere il bilancio in lingua tedesca. Esclusi i seguenti esercizi il campione di riferimento effettivamente analizzato è ridefinito in 118 imprese operanti nel settore alberghiero presenti su tutto il territorio italiano, anche se in misura minoritaria per quanto riguarda la provincia di Bolzano.

Nella sezione successiva, invece verrà data un'esposizione maggiore e più approfondita rispetto ad uno dei parametri di ricerca fondamentali, ovvero il settore alberghiero presupposto necessario per la comprensione dei commenti alle misure adottate e agli effetti in termini di relazione di revisione.

3.3 Il settore turismo e dell'accoglienza alberghiera

Nella definizione del campione i criteri fondamentali sono essenzialmente due: l'obbligo per le società di dotarsi di un istituto preposto alla revisione dei conti e l'operare nel settore dell'accoglienza alberghiera italiana. Il secondo requisito è per l'appunto oggetto di esposizione all'interno di questo paragrafo e rispetto a

tutti gli altri criteri viene approfondito poiché risulta di fondamentale importanza per la comprensione dell'intera ricerca e analisi sviluppata nel presente capitolo.

Il settore alberghiero italiano fa parte di un settore più ampio, ovvero il turismo una tra le filiere maggiormente colpite dalla crisi economica derivante dallo scoppio dell'emergenza pandemica. L'Italia nel 2019 risultava come quinto paese al mondo per visite per un totale di 65 milioni (fonte: UNWTO) e primo, unitamente alla Cina, per siti riconosciuti dall'UNESCO con un totale di 55, in particolare proprio per queste caratteristiche si può affermare che l'Italia possieda un ricco patrimonio artistico-culturale, rappresenta un'attrattiva turistica molto ambita per i turisti internazionali e inoltre nella stessa società italiana è radicato un forte interesse verso la cultura e il comparto turistico. Tralasciando una serie di motivazioni d'ambito economico, politico e sociale, di arretramento dell'offerta e tecnologico che non permettono all'Italia di esprimere e sfruttare al meglio la varietà che possiede dal punto di vista ambientale ed artistico e che richiedono una profonda analisi non attinente al presente elaborato, è possibile comprendere l'esposizione che seguirà nella restante sezione.

Il settore turismo con una partecipazione diretta al PIL italiano del 6% e con un'incidenza indiretta, non propriamente corretta con l'accorpamento all'indotto della ristorazione nel suo insieme, pari al 13.2% (fonte dati: ISTAT) detiene una certa importanza sotto il punto di vista dell'economia nazionale rendendo, quindi la crisi del settore un fenomeno da tenere sotto osservazione. I problemi del turismo derivano essenzialmente dalle misure restrittive attuate a livello nazionale ed internazionale a partire dal mese di marzo 2020, queste non hanno permesso la libera circolazione delle persone e hanno bloccato di fatto l'operatività delle attività ricettive e di mobilità turistica. Questo ha influito negativamente sul turismo interno, infatti attraverso i dati quantitativi si può comprendere al meglio la situazione che si è venuta a creare nel 2020: i soggiorni dei soggetti residenti in Italia sono diminuiti del -57.8%, mentre i pernottamenti del -62.2%. I dati sono chiaramente allarmanti e sintomatici di una situazione settoriale critica e la flessione superiore al 50% non risulta sostenibile nel medio periodo, in particolare per il comparto alber-

ghiero sottoposto tipicamente a dei costi di struttura ingenti. La situazione se analizzata dal punto di vista dei flussi internazionali in entrata risulta peggiore poiché il calo in termini di visitatori è superiore al -70% con picchi vicini al -100% per i mesi di marzo e aprile 2020. Il Grafico 3.1, attraverso la rappresentazione grafica del calo in termini di pernottamenti e di afflussi turistici italiani ed esteri, permette una comprensione migliore della flessione del mercato che ha affrontato nel 2020 il settore turistico. Infatti si può notare come le curve degli afflussi turistici fino al 2019 siano caratterizzate da una crescita costante, mentre il 2020 è contrassegnato da una contrazione di mercato significativamente importante sia in termini assoluti che percentuali, tutto questo non fa altro che avvalorare l'eccezionalità, in negativo, dell'esercizio 2020.




Grafico 3.1: Dati sui pernottamenti e gli afflussi turistici domestici e internazionali in Italia tra 2019 e 2020 (fonte: ISTAT)

Spostando il focus specificatamente sul settore ricettivo italiano, esso risulta essere il più florido d'Europa nel periodo antecedente la pandemia COVID-19 con un tasso di crescita pari al 3,2% annuo (fonte: ISTAT 2018). L'offerta ricettiva è composta prevalentemente da strutture private ed extra-alberghiere per un totale di 183 mila esercizi (fonte: ISTAT 2018), mentre gli alberghi si assestano intorno alle 33 mila unità (fonte: ISTAT 2018). Se andiamo a osservare il Grafico 3.2, al cui interno viene rappresentata l'evoluzione dell'offerta ricettiva italiana tra il 2007 e il 2017, si può notare come le strutture alberghiere rappresentino il 16% dell'offerta

totale, ma al tempo stesso hanno una capacità di posti letto quasi equivalente rispetto a quella delle strutture extralberghiere, sebbene in leggera flessione nei dati sull'evoluzione decennale.




Grafico 3.2 Offerta ricettiva per tipologia confronto 2007 e 2017 (Fonte: ISTAT 2018)

Il dato sul numero di camere è particolarmente significativo, infatti l'Italia per tale riferimento è prima in Europa e a livello mondiale si assesta al terzo posto. Presentati tali dati l'offerta italiana sembra fiorente e competitiva, ma nella realtà non risulta essere così, sussistono difatti due problematiche principali: la dimensione media delle strutture ricettive che si assesta intorno alle 33 camere per albergo (fonte: Eurostat 2018) e il tasso di occupazione medio delle camere tra i più bassi d'Europa. In merito alla dimensione degli alberghi italiani si può affermare che le strutture tendono a mantenere delle dimensioni medio-basse, mancano all'interno del mercato italiano dei grandi player con disponibilità oltre le 100 camere a struttura. Questa situazione è tipica del tessuto imprenditoriale italiano formato principalmente da piccole aziende, anche a conduzione familiare, e con la presenza di poche società leader del mercato, basti pensare che in Italia gli alberghi con una disponibilità superiore alle 100 camere sono all'incirca il 4,3% (fonte: Eurostat), quindi all'incirca 1500 strutture sugli oltre 33 mila alberghi presenti sul territorio italiano. La seconda criticità, come riportato in precedenza, risulta essere l'occupazione media per camera che è tra le più basse d'Europa, conseguenza della scarsa qualità del servizio nelle strutture. La media dell'occupazione delle camere italiana

si attesta intorno al 46,1% (fonte: Eurostat 2018), ma se andiamo a vedere la performance per tipologia di struttura alberghiera la situazione è molto variegata. Le strutture a 4 stelle, ad esempio, risultano essere quelle più performanti con un tasso di occupazione nel 2017 pari al 53%, invece se si guardano le strutture a due stelle si arriva a un tasso del 35%, una differenza quindi del 18 %. Il tema delle dimensioni ridotte è particolarmente interessante, infatti il tessuto ricettivo italiano è molto competitivo con la presenza di 227 marchi alberghieri, due terzi di matrice domestica, ma questo livello di competitività si ferma al mercato italiano dopotutto la media dimensionale delle strutture italiane è pari a 33 stanze e sono tipicamente strutture a conduzione familiare. Questa mancanza di potere a livello internazionale e le dimensioni ridotte risultano essere una forte criticità per gli operatori italiani e caratterizza fortemente le modalità di gestione delle strutture che tendono a non ricercare l'aumento dimensionale e l'espansione del mercato di riferimento, denotando una situazione statica.

Si può concludere la descrizione del settore alberghiero affermando che esso rappresenta un asset importante del mercato italiano e anche se il tessuto societario sembra apparentemente florido sussistono delle problematiche dimensionali rilevanti che mettono in luce conseguenti problemi sugli investimenti internazionali e sulla difficoltà nella penetrazione del mercato internazionale. Per quanto riguarda, invece la situazione del settore nell'esercizio 2020 gli effetti pandemici sono stati dirompenti con diminuzioni significative per tutto il settore e che vogliono essere analizzate negli effetti nella prossima sezione, l'ultima del presente capitolo.

3.4 Analisi del campione

La presente sezione, l'ultima del capitolo terzo, è demandata all'esposizione dell'analisi effettuata, delle assunzioni, delle ipotesi e dei risultati a cui si è giunti. La presentazione del lavoro svolto viene suddivisa in tre momenti per permettere la comprensione dell'attività svolta, questi sono: la valutazione degli effetti sul

fatturato della pandemia, la valutazione delle misure di sospensione degli ammortamenti e di rivalutazione e la valutazione della continuità aziendale, anche in considerazione della decisione di adottare la misura di deroga alla continuità aziendale e di sterilizzazione degli effetti della perdita d'esercizio emersa.

La prima parte dedicata alle valutazioni in merito al significativo calo del fatturato societario è caratterizzata dall'esposizione e dal confronto dello stesso con le variazioni intercorse ai costi della produzione. Tale sezione è posta ad inizio analisi poiché il calo del fatturato è il primo fattore sintomo della crisi all'interno del settore alberghiero, difatti il calo degli afflussi turistici e le chiusure forzate hanno determinato la riduzione dei ricavi con successive conseguenze a livello finanziario e patrimoniale.

Nelle sezioni successive le valutazioni si sposteranno su termini maggiormente qualitativi e di informativa. Questi occuperanno lo spazio più ampio dell'intera analisi, infatti lo scopo di questa tesi è la valutazione delle prospettive sulla continuità aziendale da parte del revisore contabile nella situazione di crisi economica derivante dall'evoluzione pandemica. Se si riprendono i contenuti presentati nel primo e nel secondo capitolo in merito alla valutazione che il revisore deve effettuare si è sempre posta l'attenzione sull'informativa che gli amministratori in primis e in seconda battuta il soggetto revisore sono tenuti a dare per garantire agli utilizzatori del bilancio uno strumento informativo scevro di distorsioni e dal contenuto veritiero e corretto. In particolare il focus maggiore è rappresentato dalla valutazione della continuità aziendale e sull'utilizzo della contestuale deroga prevista all'art. 38-quater D.L. 34/2020, presentata nel secondo capitolo. Per tale valutazione è fondamentale l'adeguatezza dell'informativa fornita dalla direzione aziendale, in merito agli effetti della pandemia COVID-19. Naturalmente anche se tale disposizione detiene una posizione predominante all'interno dell'analisi vengono valutati anche gli effetti di altri sistemi di deroga e di agevolazione già affrontati nel precedente capitolo. Nello specifico la sezione seconda è demandata all'esposizione delle valutazioni di due particolari operazioni messe in atto dal governo italiano a sostegno dell'economia, ovvero la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni (misura non di nuova ideazione) e la sospensione degli

ammortamenti, mentre le considerazioni in merito alla facoltà di sterilizzare gli effetti derivanti dall'accertamento della perdita d'esercizio vengono esposte unitamente a quelle inerenti la deroga alla continuità aziendale, essendo valutata come materia affine e fortemente interconnessa.

Per concludere il presente paragrafo ha lo scopo di unire tutte le informazioni presentate in precedenza nel corso dell'elaborato attraverso l'esposizione delle dovute conclusioni sull'attività di ricerca. In particolare attraverso i passaggi presentati si deve cercare di dare una risposta sulla situazione del settore alberghiero successivamente all'esercizio 2020, sull'effettiva efficacia delle misure governative in termini di deroga ai normali principi di redazione di bilancio, in particolare le conclusioni sulla continuità aziendale e i suoi presupposti e gli effetti sull'attività di revisione.

3.4.1 Considerazioni sulla diminuzione del fatturato in seguito alla crisi epidemiologica

Il presente paragrafo è demandato all'esposizione delle considerazioni sul fatturato 2020 dei bilanci societari visionati ed analizzati, in particolare si vogliono verificare ed esporre diversi dati sul calo drastico dei ricavi conseguenza principale dell'evoluzione pandemica e delle misure restrittive messe in atto dal governo italiano.

Le considerazioni sulla variazione del fatturato 2020 verranno esposte attraverso il raffronto con i dati dell'esercizio 2019, per la precisione l'esposizione verrà divisa in due momenti:

1. variazione percentuale fatturato d'esercizio 2020 su 2019: si vuole dare dimostrazione degli effetti dirompenti del COVID-19 sull'attività societaria, pesantemente aggravata dalle chiusure forzose operate dal governo italiano. In particolare la situazione è gravata da un periodo di apertura medio degli esercizi pari a 5 mesi, con casi limite di chiusura totale per l'annualità 2020;

2. confronto con la contromisura principale adottata dalle società campione, ovvero la decisione di razionalizzare i costi della produzione: tale valutazione vuole mostrare l'efficacia a livello di attività operativa delle realtà societarie afferenti al campione, in particolare per quanto riguarda la diminuzione dei costi operativi manovra primaria attuata da tutte le amministrazioni societarie del campione in risposta alla contrazione dei ricavi e alle chiusure forzate.

Prima di procedere con le valutazioni in merito al calo del fatturato è doveroso precisare come l'area straordinaria di conto economico venga tralasciata dall'esposizione, essendo che la diminuzione dei ricavi operativi viene riconosciuta come il dato più allarmante a livello di continuità aziendale da tutte le società oggetto di analisi. Il fatturato d'esercizio è pesantemente inficiato dalle misure restrittive, difatti come precedentemente affermato le attività alberghiere nel corso del 2020 si sono dovute confrontare con il blocco dell'attività e della mobilità turistica internazionale. Dall'analisi del campione è stato accertato che l'operatività aziendale si è svolta in una finestra significativamente ridotta, il dato medio è di circa cinque mesi di apertura effettiva. La chiusura forzata può apparire come una motivazione fuorviante al calo del fatturato, anche in considerazione del pensiero comune inerente l'attività alberghiera, ossia di esercizio prettamente stagionale. Se riprendiamo quanto già presentato all'inizio del secondo capitolo, più precisamente al paragrafo 2.1, in effetti l'estate 2020, a partire dalla seconda metà di giugno, è stato un periodo di relativa libertà con una diminuzione significativa delle misure di restrizione, ma è necessario tenere presente come per l'appunto la stagionalità cambi in base al mercato di riferimento della società alberghiera, ad esempio, nelle grandi città si tende ad avere un livello di clientela costante nell'arco dell'anno, quindi in tale situazione non esiste una stagionalità definita. Queste variabili hanno degli effetti diretti sui ricavi delle società alberghiere e attraverso la rappresentazione riportata di seguito nel Grafico 3.3 vengono mostrati in termini di variazione percentuale. La rappresentazione della variazione percentuale del fatturato 2020

rispetto a quello 2019, sotto forma di distribuzione normale, permette una comprensione abbastanza chiara degli effetti negativi della pandemia sulle vendite del campione, infatti solamente tre degli oltre 118 esercizi sono riusciti ad incrementare il fatturato ed è interessante provare a vedere i casi in controtendenza. In particolare il dato di incremento più significativo, pari al +48%, lo si può definire come “*falsato*”, un outlier in linguaggio statistico, questo essenzialmente perché la società non opera direttamente nel mercato alberghiero, essendo una società capogruppo che effettua principalmente l’attività di coordinamento delle società controllate e proprio per questo motivo presenta dei valori non affidabili. Gli altri due valori di incremento del fatturato, rispettivamente del +3% e del +4% sono attribuibili a loro volta a due casi particolari. La società che ha registrato un incremento del 4% in termini di fatturato opera nel comparto alberghiero come resort, ma la maggior parte dei ricavi dell’esercizio 2020 derivano dalla vendita di unità abitative. Nello specifico è il primo resort di lusso in Italia che permette la vendita di unità abitative accompagnate dai normali servizi alberghieri, le ipotesi sulla provenienza di tale risultato in termini di fatturato (non esaustivo per gli amministratori) sono molteplici, ma quella prevalente deriva dal settore di riferimento del resort, ovvero il settore del lusso comparto che non segue sistematicamente l’andamento del mercato, infatti non è inusuale che vada in controtendenza. Il secondo caso dove è stato registrato un +3% viene valutato anch’esso come dato inattendibile poiché il bilancio è stato sottoposto ad un giudizio con rilievi non avendo il revisore presenziato in sede di conteggio delle rimanenze all’inizio dell’esercizio. Questa incertezza non permette l’espressione di nessuna ipotesi in particolare, pregiudicando di conseguenza la bontà delle risultanze di conto economico. In merito alla visione del grafico comunque si può assumere come la diminuzione degli afflussi turistici e le chiusure forzose hanno avuto degli effetti diretti per quanto riguarda il fatturato societario, in particolare la media del presente campione offre un’ottima indicazione di questo attestandosi intorno al -62%, dato che rispecchia le valutazioni di fonti più autorevoli come ISTAT (-64%) e Confindustria (-56%) in merito alle contrazioni del settore.




Grafico 3.3: distribuzione normale della variazione % fatturato 2020 rispetto al fatturato 2019 del campione

Il passo successivo alla valutazione della variazione percentuale in termini di fatturato 2020 è la divisione dei valori presentati nel Grafico 3.3 in 4 sottogruppi omogenei catalogati sulla base del fatturato 2019. I raggruppamenti raffigurati nel Grafico 3.4 con annesso commento dei valori vengono presentati di seguito:

- **Gruppo 1 (composto da 20 unità con fatturato 2019 superiore ai 10 milioni di €):** la rappresentazione grafica posizionata in alto a sinistra all'interno del Grafico 3.4 contiene tutte le variazioni percentuali delle società che nel 2019 hanno registrato un fatturato pari ad almeno 10 milioni di €. Visionando il grafico si può notare come rassomigli, nell'andamento, la rappresentazione del Grafico 3.3, anche se risulta leggermente decentrato verso sinistra, difatti la media delle variazioni si assesta intorno al -66%. Lo spostamento della curva a sinistra denota un calo % più significativo per questo sottogruppo, si può di conseguenza asserire che rispetto ad altri gruppi il calo di fatturato sia più significativo per tale categoria, inoltre sui 20 esercizi contenuti solo 2 riescono ad evitare una diminuzione di valore del fatturato superiore al -30%, assestandosi rispettivamente al -28% e al +4%. In termini percentuali indica, quindi che solo il 10% del campione è riuscito a trattenere la perdita di fatturato entro un terzo del

valore pre-crisi. Tale risultato può essere ricondotto alla posizione geografica delle varie realtà societarie, ovvero i grandi centri urbani, i quali sono stati pesantemente penalizzati dal decremento dell'afflusso turistico internazionale;

- **Gruppo 2 (composto da 27 unità con fatturato 2019 compreso tra i 10 e i 5 milioni di €):** in questo caso la rappresentazione in alto a destra del medesimo grafico contiene le variazioni percentuali di 27 esercizi alberghieri e allo stesso modo del primo gruppo tende a mantenere la linea di tendenza del campione totale, ma allo stesso tempo ha un valore medio molto decentrato verso sinistra pari al -72%. Questo dato negativo è la diretta conseguenza della presenza massiccia di società aventi una variazione percentuale superiore al -60%, infatti solamente cinque società, pari al 18,5% del gruppo, si trova al di sotto di tale valore. Ultima valutazione riguarda la performance del campione che risulta essere la peggiore dei quattro gruppi, a constatazione di ciò è la sussistenza di un unico valore al di sotto del -30%. Il range di fatturato compreso tra i 5 e i 10 milioni di € è valutabile come quello che ha sofferto in misura maggiore della crisi economica di matrice pandemica e anche in questo caso il motivo è da ricondurre alla presenza massiccia di società operanti nei grandi centri turistici italiani come Venezia e Roma;
- **Gruppo 3 (composto da 57 società con fatturato compreso tra i 5 milioni e 1 milione di €):** questo gruppo, il più numeroso, è posizionato nel Grafico 3.4 in basso a sinistra ed è composto da 57 società. È il gruppo più fedele per linea di tendenza a quello rappresentato nel Grafico 3.3, anche in virtù del peso specifico che rappresenta in termini quantitativi, composto da circa il 50% del campione totale e dalla media praticamente identica pari al -61%. La peculiarità della curva in questo caso deriva dall'essere la più elevata, questo indica la vicinanza delle variazioni al valore medio, per comprendere meglio se si osserva il punto più alto della parabola risulta essere

particolarmente denso di valori se confrontato alle altre rappresentazioni. Infine in termini assoluti vi sono un totale di 8 società con una variazione del fatturato contenuta entro il -30% e questo sta ad indicare che all'incirca il 14% del gruppo è riuscito a contenere la diminuzione del fatturato al di sotto di un terzo del valore 2019;

- **Gruppo 4 (composto da 14 unità con fatturato al di sotto del milione di €):** ultimo caso, rappresentato dal grafico in basso a destra, è quello formato dal minor numero di società, ossia 14. La motivazione di un numero così esiguo è comunque molto semplice e deriva dai valori dimensionali che nella maggioranza delle società di dimensioni così ridotte permettono, se S.r.l., di non dotarsi di un soggetto incaricato alla revisione. Questo gruppo è quello che sembra rispondere meglio alla crisi pandemica con una variazione media inferiore rispetto agli altri casi, pari al -44% e con un numero di società al di sotto del calo del -30% pari a 4, ossia il 28,5% del totale. In ogni caso il numero irrisorio di società presenti nel campione inficia notevolmente l'attendibilità della previsione.




Grafico 3.4 Grafico variazione % fatturato 2020 su 2019 diviso per raggruppamenti

Dall'esposizione delle variazioni % suddivise per classi di fatturato possiamo giungere essenzialmente a due conclusioni: la prima è che le società del primo e secondo gruppo hanno risentito in maniera maggiore dalla crisi pandemica, questo

dipende essenzialmente dal fatturato più elevato nel periodo pre pandemico e dal mercato di riferimento improntato su una percentuale elevata di clientela internazionale; mentre la seconda riguarda le società medio-piccole che, anche se in termini contenuti, sono riuscite a limitare maggiormente il calo del fatturato. Vi possono essere varie spiegazioni a questo fenomeno, ma sarebbe necessario avere dei dati aggiuntivi adatti al calcolo delle performance del comparto alberghiero come il RevPAR (ricavo medio per stanza disponibile) o il GOPPAR (margine operativo lordo per stanza disponibile) che non sono attualmente reperibili.

La seconda parte della presente sezione è dedicata all'esposizione di un ulteriore confronto, ovvero quello tra diminuzione percentuale del fatturato 2020 e l'operazione di razionalizzazione dei costi della produzione. La motivazione alla presentazione di tale comparazione deriva dalla decisione da parte degli amministratori, di praticamente la totalità del campione, di razionalizzare i costi della produzione come risposta primaria alla crisi pandemica. Questa misura viene richiesta dalle conseguenze sortite dall'emergenza sanitaria, quali le chiusure forzose decretate dal governo italiano attraverso l'emanazione di DPCM e il calo drastico dell'afflusso turistico sia nazionale che internazionale. In merito ai risultati di tale misura le imprese riportano in nota integrativa di essere riuscite ad attuare questa politica di razionalizzazione, in particolare per quanto riguardano i costi del personale, infatti la maggior parte degli esercizi non ha dipendenti fissi, usualmente vi è la presenza di pochi dipendenti chiave all'interno dell'organigramma aziendale, mentre la parte restante tende ad essere assunta mediante contratti stagionali. Per quanto riguarda specificatamente questa operazione se si osserva il Grafico 3.5 si può notare come la tendenza tra diminuzione percentuale in termini di ricavi (in blu) e in termini di costi (in verde) si assomiglino, ma attraverso una visione più attenta si possono notare delle differenze ben precise tra le due curve. Innanzitutto a differenza del fatturato i costi operativi non si azzerano in nessuna casistica, infatti la diminuzione del 100% del fatturato corrisponde al caso di un esercizio alberghiero che nel 2020 ha deciso di mantenere chiusa l'attività e la corrispettiva diminuzione percentuale dei costi operativi si è assestata nella misura del -90%. In tale situa-

zione continuano a sussistere dei costi per materie prime e per il canone di locazione della struttura alberghiera, risultano invece trascurabili le voci di costo per svalutazioni, costi del personale e costi per servizi. Da questo si può capire come la razionalizzazione dei costi può essere una soluzione transitoria nel caso la situazione pandemica fosse temporanea in modo da limitarne gli effetti negativi, ma non può essere considerata come una soluzione a medio/lungo termine essendo difficilmente colmabile la diminuzione dei ricavi attraverso la sola diminuzione dei costi. Altra assunzione derivante dalla visione del grafico riguarda la pendenza delle curve, infatti quella del fatturato tende ad essere più bassa, indicando una maggiore volatilità dei valori, mentre i costi che tendono ad avere un andamento più ripido indicano una minore volatilità dei dati conseguenza della presenza maggiore di valori in prossimità della media del campione, ossia il -47%. Il confronto tra le medie delle due curve risulta anch'esso particolarmente interessante, quello inerente al fatturato è pari al -62% e questo sta ad indicare che c'è un divario del 15% tra le due medie. Questo può significare che il fatturato e i costi operativi sono legati da un rapporto non proporzionale e i dati sembrano confermare questa tesi, se pensiamo al caso di chiusura totale dell'attività sussiste un gap tra variazione percentuale di costi e ricavi del 10%, ma già se si verifica la seconda diminuzione maggiore in termini di fatturato pari al -96%, la corrispondente variazione dei costi della produzione è del -78% indicando uno spread del 16%, quindi un modifica del 4% ha modificato l'incidenza dei costi del 6%. Non esiste comunque una regola fissa vi sono alcuni casi, seppur rari, dove la diminuzione dei costi supera quella del fatturato. In conclusione si può affermare che il rapporto tra le due variabili non sia appunto proporzionale, mentre l'unico risultato certo è che non risulta possibile ottenere una situazione a costi zero.




Grafico 3.5 rappresentazione differenza % fatturato (blu) e costi operativi (verde)

Anche in questo caso la suddivisione per sottogruppi dimensionali permette una comprensione migliore del rapporto tra variazione percentuale di costi e di fatturato tra l'esercizio 2019 e il 2020, di seguito vengono riportate le riflessioni suddivise in base al gruppo derivanti dall'osservazione del Grafico 3.6:

- **Gruppo 1:** in questo caso la differenza tra le variazioni è accentuata ed evidente attraverso la sola visione del grafico, inoltre la tendenza del sottogruppo è la riduzione non proporzionale dei costi rispetto al fatturato. Vi sono due casistiche in particolare da richiamare: la prima inerente l'esercizio che non ha svolto la propria attività durante il 2020 già presentato; la seconda inerente una società, che è riuscita a ridurre i costi e a migliorare i ricavi nel 2020, corrispondente alla realtà alberghiera presentata in precedenza soggetta a giudizio con rilievi poiché il revisore non ha assistito al conteggio delle riserve ad inizio esercizio;
- **Gruppo 2:** il secondo gruppo è quello che meglio rappresenta le difficoltà delle società nell'apportare una politica di taglio dei costi poiché le due curve tendono a non sovrapporsi e a distaccarsi in misura evidente. Il gra-

fico mostra una situazione preoccupante dove i costi operativi in percentuale continuano a pesare in maniera elevata sulla struttura aziendale non riducendosi in maniera sufficiente;

- **Gruppo 3:** i valori percentuali del gruppo 3 rappresentano un rapporto ottimale tra variazione dei costi operativi e di fatturato, anche se le due curve tendono a non avvicinarsi mantengono una distanza ravvicinata e un andamento simile. Si può definire che all'interno di questo gruppo il rapporto tra variazione dei costi e dei ricavi tende ad essere vicino alla proporzionalità intorno ad una differenza media di 20 punti percentuali;
- **Gruppo 4:** l'ultimo gruppo è il più dissimile nel rapporto tra variazione percentuale di costi e ricavi assieme al gruppo 3, quindi valgono le stesse considerazioni poste in essere per tale insieme viste anche le dimensioni ridotte che non permettono delle valutazioni affidabili.




Grafico 3.6 rappresentazione differenza % fatturato (blu) e costi operativi (arancione)

L'analisi delle variazioni percentuali del fatturato d'esercizio e il successivo confronto con le variazioni intercorse in termini di costi ha delineato una situazione alquanto chiara. La prima conclusione, la più evidente, è che non vi sia un rapporto

proporzionale tra la diminuzione dei costi e i ricavi, di conseguenza si ribadisce come la soluzione identificata dalle società del campione di razionalizzare i costi rappresenti una misura con efficacia temporanea, vista l'impossibilità di azzeramento completo degli stessi. La visione ed analisi del rapporto tra variazioni di costi e ricavi suddivisi in sottogruppi ha permesso la comprensione della differenza tra società dei gruppi 1 e 2 rispetto alle restanti. Le società, infatti con un fatturato nel 2019 superiore ai 5 milioni di € hanno delle difficoltà nell'abbattimento dei costi, anche in caso di apertura dell'attività societaria per un periodo limitato. Questa è una diretta conseguenza delle caratteristiche tipiche delle strutture alberghiere di grandi dimensioni, ovvero lo sfruttamento delle economie di scala, difatti le grandi strutture alberghiere tendono a voler massimizzare il RevPAR, ovvero il ricavo per stanze disponibili tramite l'abbattimento dei costi.

3.4.2 Effetti sul campione delle misure governative: la sospensione degli ammortamenti e la rivalutazione dei beni d'impresa

L'analisi del campione scelto per la valutazione degli effetti pandemici ha fornito delle risultanze in merito alle operazioni varate da governo e legislatore allo scopo di attenuare gli effetti pandemici sul tessuto societario italiano presentate all'interno del secondo capitolo. In particolare verranno valutate nella presente sezione le operazioni di sospensione degli ammortamenti e di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, invece l'agevolazione riguardante la sterilizzazione degli effetti delle perdite emerse nell'esercizio 2020 verrà esposta unitamente alla continuità aziendale nel paragrafo conclusivo.

La prima operazione presentata è la sospensione degli ammortamenti, questa particolare tipologia di deroga prevede la possibilità per le società di sospendere in misura integrale o parziale la contabilizzazione degli ammortamenti d'esercizio allo scopo di evitare di appesantire ulteriormente la situazione economica della società già gravemente compromessa dalla diminuzione del fatturato e dal blocco

dell'attività operativa. Innanzitutto dallo studio del campione è risultato che 28⁵⁴ società hanno deciso di adottare la sospensione degli ammortamenti, valore pari al 23,7% del totale, quindi all'incirca da una società su quattro. Per migliorare ulteriormente il valore che tale dato assume viene riportata la suddivisione nei gruppi omogenei già individuati in precedenza:

- **Gruppo 1:** tre società hanno deciso di attuare la sospensione per l'esercizio 2020 che tradotto in termini percentuali indica che il 15% delle società-campione con un fatturato superiore ai 10 milioni di € ha deciso di sospendere gli ammortamenti;
- **Gruppo 2:** tre società, pari all'11,1 % hanno deciso di sospendere gli ammortamenti per la fascia compresa tra i 5 e i 10 milioni di €. Non è un dato elevato, infatti tale fascia di reddito risulta avere l'incidenza minore del campione;
- **Gruppo 3:** diciotto società hanno attuato la sospensione degli ammortamenti e in termini percentuali indica la maggiore incidenza percentuale per gruppo, ovvero pari al 32,1%. In pratica una società su tre con fatturato compreso tra il milione e i cinque milioni di € nel 2019 ha deciso di sospendere parzialmente o totalmente gli ammortamenti per l'esercizio 2020;
- **Gruppo 4:** quattro società hanno deciso di sospendere gli ammortamenti, determinando il secondo valore percentuale più alto di ricorso alla sospensione, pari al 28,5%. Le piccole realtà alberghiere tendono ad avere flussi di clientela non elevati e con RevPAR bassi, di conseguenza la sospensione, anche parziale, degli ammortamenti permette di migliorare una situazione di difficoltà economica visti i già contenuti guadagni per camera.

⁵⁴ Vedi Appendice 2 Tabella 1

La decisione di sospendere gli ammortamenti nei gruppi 3 e 4 si assesta su valori importanti e simili, in ogni caso risulta che più di una società ricettiva su quattro del campione totale ha deciso di sospendere gli ammortamenti. Questo dato non permette comunque lo sviluppo di ulteriori considerazioni in merito, ma la prevalenza nell'utilizzo della facoltà di sospensione da parte dei gruppi di dimensione medio-piccola fa presupporre che in questa tipologia di società gli ammortamenti siano una componente di costo a livello di conto economico tale da richiedere la loro sospensione in modo da attenuare gli effetti negativi sul risultato operativo della società. Ulteriore peculiarità della sospensione riguarda la possibilità di essere attuata integralmente o parzialmente e dallo studio del campione risulta esservi una regola precisa sulla decisione inerente la modalità adottata, infatti degli undici esercizi che hanno attuato la sospensione parziale degli ammortamenti nove hanno mantenuto la struttura alberghiera operativa per almeno 6 mesi nell'arco dell'esercizio, nei casi di uso inferiore è stata preferita la sospensione integrale ad eccezione per l'appunto di due casi. In ogni caso le risultanze appena presentate sono delle considerazioni d'insieme sull'utilizzo della sospensione degli ammortamenti da parte delle società campione, in realtà quello che risulta più interessante è il giudizio del revisore in merito a questa tipologia d'operazione.

In generale si può affermare come l'operazione di sospensione degli ammortamenti non abbia richiesto al revisore l'utilizzo all'interno della relazione di revisione di un apposito richiamo di informativa, infatti delle ventotto società che hanno adottato tale misura solamente in otto casi è stato dedicato un paragrafo di richiamo apposito, ovvero nel 28,6% dei casi totali. Di conseguenza 20 soggetti preposti alla revisione hanno preferito non farne menzione all'interno della relazione determinando gli effetti non rilevanti per la comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori e in effetti, come già presentato all'interno del secondo capitolo, l'operazione di sospensione degli ammortamenti non prevede particolari difficoltà interpretative, ad eccezione delle valutazioni sul prolungamento della vita utile dei cespiti e gli eventuali effetti fiscali. Risulta comunque di interesse la verifica della sussistenza di differenze o di indicazioni in merito ai criteri che hanno influenzato i revisori nella decisione di menzionare l'operazione attraverso

un apposito paragrafo d'enfasi all'interno della relazione finale. Dal primo confronto sull'informativa fornita in bilancio non risultano sussistere delle motivazioni poiché in tutti i casi analizzati non è identificabile uno schema sulle motivazioni di tale scelta. Nei casi di sospensione segnalati in relazione di revisione, infatti sono individuate situazioni di sospensione integrale (3) e parziale (5) ed inoltre neanche le modalità di formazione della riserva indisponibile sembra incidere sul giudizio di revisione. Riprendendo quanto esposto nel secondo capitolo, infatti si era ipotizzato che la decisione di vincolare gli utili futuri fosse motivazione meritevole di menzione in apposito richiamo di informativa visti gli effetti sulla distribuzione di futuri dividendi, ma in realtà in undici casi dove non è stata menzionata dal revisore la decisione della direzione di sospendere gli ammortamenti erano stati vincolati gli utili per la creazione della riserva indisponibile, non avendo a disposizione ulteriori riserve di utile. Ulteriore verifica è stata effettuata confrontando l'impatto sui costi della produzione derivante dalla mancata contabilizzazione degli ammortamenti, ma in realtà anche questa valutazione non dà garanzie o evidenze sulla sussistenza di uno schema predefinito. Questa valutazione allo stesso tempo ha messo in evidenza una peculiarità degli ammortamenti sospesi parzialmente, ovvero in cinque casi dove è stata attuata la sospensione parziale l'incidenza a livello di costi della produzione non diminuiva, anzi è aumentata, evidenziando quindi come le strutture societarie hanno preferito e sono riuscite a diminuire le restanti voci di costo in misura maggiore rispetto agli ammortamenti. Tale affermazione dà un'ulteriore conferma sul peso specifico che gli ammortamenti hanno sulla voce B) di conto economico e permette di ribadire la sussistenza di un rapporto non proporzionale tra costi e ricavi.

In conclusione premettendo che in tutti i 28 casi, nei quali è stata operata la sospensione degli ammortamenti, è stata data un'accurata e opportuna informativa in nota integrativa così come richiesto dall'art 60, comma 7-quater L. 126/2020 si può concludere che l'operazione di sospensione degli ammortamenti, misura utilizzata dal 23,7% del campione prescelto, non desta particolari preoccupazioni interpretative ai revisori contabili, infatti dalle risultanze ottenute si può affermare che la decisione di mettere in evidenza all'interno della relazione di revisione

l'operazione di sospensione è a discrezione del giudizio professionale del soggetto revisore, a condizione che l'informativa preposta sia adeguata. Inoltre si può affermare che tale disposizione ottiene parzialmente lo scopo preposto dal legislatore, ovvero evitare che voci contabili come gli ammortamenti pesino ulteriormente sulla gestione operativa già fortemente influenzata dalla flessione del fatturato e infatti per questo motivo ne è stata prorogata l'applicazione anche per i bilanci 2021.

La seconda operazione, oggetto di verifica del presente paragrafo, istituita appositamente per il bilancio 2020 è la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni. Il primo appunto in merito riguarda sicuramente la decisione da parte di nessuna delle 118 società del campione di attuare la rivalutazione delle partecipazioni, invece per quanto riguarda la possibilità di rivalutare i beni d'impresa 27⁵⁵ società (pari al 22,9% del campione totale di società) hanno deciso di usufruire di tale agevolazione. Allo stesso modo della presentazione dei risultati in merito alla sospensione degli ammortamenti è interessante vedere primariamente come il ricorso all'operazione cambi in termini percentuali rispetto al gruppo di fatturato in cui sono inserite la società:

- **gruppo 1:** tre società hanno usufruito dell'operazione di rivalutazione, pari al 15% degli esercizi;
- **gruppo 2:** quattordici società sulle ventisette totali hanno operato l'attività di rivalutazione, in termini percentuali corrisponde al 51,85% del raggruppamento;
- **gruppo 3:** nove società hanno usufruito della possibilità di rivalutare i beni d'impresa in termini assoluti, mentre in termini percentuali tale dato rappresenta il 15% del gruppo;

⁵⁵ Vedi Tabella 2 Appendice 2

- **gruppo 4:** una società su quattordici, pari al 7% ha deciso di avvalersi della facoltà di rivalutazione.

In questo caso si può notare come la rivalutazione rispetto alla sospensione degli ammortamenti offra dei maggiori spunti di analisi nel momento che il campione viene suddiviso per classi di fatturato, infatti risulta che la rivalutazione sia stata attuata prevalentemente da realtà societarie con valori di fatturato 2019 compresi tra i 5 milioni e i 10 milioni di €. La motivazione di questa disparità può essere ricercata nella necessità di garantire la solidità patrimoniale dell'impresa ai prestatori di capitale e di debito in una situazione di incertezza sull'evolversi dell'emergenza pandemica per questo particolare range di fatturato. Se riprendiamo, infatti le nozioni in merito alla rivalutazione presentate nel secondo capitolo essa prevede una movimentazione contabile che si conforma nell'iscrizione del maggior valore riconosciuto in capo all'immobilizzazione oggetto dell'operazione e la creazione in contropartita di una voce di capitale o riserva di patrimonio netto, al netto di eventuali oneri fiscali. Si ottiene in questo modo un effetto favorevole a livello di stato patrimoniale con l'aumento di valore delle immobilizzazioni e in maniera più rilevante attraverso l'aumento del valore assoluto del Patrimonio Netto. La riserva di rivalutazione che viene formata risulta essere una voce contabile interessante ed utile in una situazione di deficit patrimoniale derivante dalla perdita d'esercizio accertata poiché può essere utilizzata per ripianare le perdite a certe condizioni o in ogni caso evita che il capitale sociale risulti negativo nel momento venga accertata una perdita d'esercizio rilevante. Ulteriore motivazione all'uso maggiore della misura da parte degli esercizi di medio-grandi dimensioni può essere identificata negli oneri accessori necessari per identificare il maggior valore attribuibile al cespite, infatti può risultare oneroso per le realtà imprenditoriali già in sofferenza finanziaria dotarsi di un esperto che rediga una perizia di stima. Naturalmente come riportato nel secondo capitolo gli amministratori non sono obbligati alla nomina di un perito per redigere una stima per la rivalutazione 2020, ma nelle piccole realtà non sempre l'organo direttivo detiene le conoscenze necessarie per poter

redigere tale documento, questa affermazione viene avvalorata anche dal campione, infatti delle 27 società che hanno attuato l'operazione di rivalutazione solamente una società ha valutato in autonomia il maggior valore attribuibile dei cespiti senza dotarsi di un esperto esterno e previa valutazione della stima da parte del revisore contabile. In merito, invece ai cespiti che si è deciso di rivalutare la scelta è ricaduta maggiormente sui terreni e fabbricati, infatti anche con un'imposta sostitutiva del 3% l'onere tributario che sarebbe risultato da versare risulterebbe oneroso e nei casi specifici del campione le rivalutazioni dei beni immobili superano come valore medio le 6 cifre decimali fatto che comporterebbe un'imposta sostitutiva da versare dal valore elevato, onere che in situazione di criticità finanziarie peserebbe ulteriormente su situazioni aziendali di tensione dal punto di vista economico-finanziario. L'ultima osservazione in merito all'operazione riguarda gli effetti sulla relazione di revisione poiché l'operazione ha delle conseguenze sui valori di patrimonializzazione della società. Le società che sono state richiamate per l'utilizzo della facoltà di rivalutazione sono in totale undici (40,74%). In particolare le motivazioni individuate che hanno fatto propendere il revisore a dedicare un apposito richiamo di informativa in relazione di revisione sono essenzialmente due: la rivalutazione di un marchio e l'utilizzo immediato della riserva per la copertura della perdita d'esercizio. Il primo caso ricorre un totale di tre volte e riveste una particolare importanza poiché il marchio aziendale non rappresenta un bene tangibile e di conseguenza la sua rivalutazione in termini di valore deve essere tenuta sotto particolare osservazione da parte del soggetto revisore, soprattutto rispetto agli effetti che la rivalutazione ha sulla situazione di patrimonializzazione della società. Il secondo caso riguarda solamente una società che ha deciso di utilizzare la riserva di rivalutazione creata per la copertura della perdita d'esercizio. Tale stratagemma contabile viene messo in evidenza dal revisore presumibilmente per l'effetto che ha sulla situazione di deficit economico della società, infatti la perdita viene coperta senza il reperimento di specifiche fonti di finanziamento. Viene esposto come caso, ma non vi sono abbastanza garanzie per definirla una regola specifica appunto per la presenza di un singolo caso all'interno del campione.

In conclusione si può affermare che le operazioni di rivalutazione dei beni d'impresa e di sospensione degli ammortamenti abbiano riscosso un discreto successo da parte delle società parte del campione attestandosi su valori tra il 20 e il 25%. In merito agli effetti sulla relazione di revisione si è constatato come la sospensione degli ammortamenti non ha particolari incidenze sulla decisione di evidenziare tale operazione, in pratica spetta al revisore attraverso la propria opinione professionale valutare se è un'operazione meritevole di essere enfatizzata attraverso un apposito richiamo d'informativa all'interno della relazione di revisione. La rivalutazione dei beni d'impresa al contrario ha fornito delle evidenze su una motivazione per la quale merita un paragrafo d'enfasi a livello di relazione di revisione, anche diretta conseguenza di una prassi ormai consolidata nella pratica, essendo per l'appunto rispetto alla sospensione degli ammortamenti misura non di nuova ideazione.

3.4.3 Considerazione sulla continuità aziendale e la sterilizzazione degli effetti derivanti dall'accertamento della perdita d'esercizio

L'informativa di bilancio, come espresso più volte nel corso dell'elaborato, ricopre una posizione predominante in un esercizio come il 2020 per la comprensione del bilancio e questo viene avvalorato da tutte le misure di deroga ai normali principi di bilancio emanate dal legislatore poiché richiedono la stesura da parte degli amministratori di un'ampia e dettagliata informativa all'interno della nota integrativa. Questa richiesta è dettata dall'incertezza sulle modalità d'evoluzione della crisi sanitaria, attualmente nel 2022 si discute in merito alla fine della crisi pandemica, ma al momento della redazione del bilancio 2020 tali prospettive erano quanto mai pregne d'incertezza. Quanto presentato ha un'influenza che si estende anche al di fuori delle previsioni e degli obblighi legislativi in materia di deroga, difatti le informazioni fornite dagli organi di direzione delle società ricoprono un ruolo cruciale nel assicurare figure che si relazionano continuamente con la realtà societaria e dalle quali la stessa dipende o è fortemente interconnessa. In particolare in una situazione d'emergenza e di crisi economica i presupposti sulla continuità

aziendale risultano di difficile identificazione e valutazione, dall'analisi esterna realizzata sul campione di 118 società alberghiere questo risulta evidente essenzialmente per due ragioni. La prima problematica riguarda la difficile comparazione tra i valori di bilancio 2019 e 2020, infatti anche se le società del campione asseriscono in nota integrativa della possibilità di comparare i valori contabili, questo nella realtà non risulta essere sempre molto utile e chiarificatore. Ad esempio, la comparazione e la variazione in termini percentuali di un dato come il fatturato risulta possibile e suscita particolare interesse, ma risulta alquanto fine a sé stessa se non contestualizzata rispetto alla situazione pandemica. Infatti è necessario tenere presente che l'esercizio 2019 si è concluso con delle performance per il comparto alberghiero estremamente positive, mentre il 2020 è agli antipodi, ne consegue quindi che la comparazione risultante viene effettuata tra due estremi cosa che determina valutazioni fuorvianti se non appunto contestualizzate e comparate. La seconda motivazione riguarda gli stessi valori contabili disponibili a livello di bilancio civilistico, tali risultati negativi in termini di performance economica per una società operante in Italia non devono essere valutati superficialmente poiché l'esercizio 2020 rappresenta un'eccezione al normale svolgimento dell'attività operativa causata dalle misure governative varate in materia di restrizioni e dall'influenza della crisi sanitaria sul tessuto sociale. Naturalmente se tale situazione ambientale, sociale e politica continua a persistere nel tempo i dati risultanti avrebbero una valenza più significativa e comparabile. Oltre alla difficoltà in termini di operatività e di calo delle performance, anche le stesse misure di sostegno all'economia varate dal governo possono risultare fuorviante e distorcere la lettura del bilancio, basti pensare ai possibili effetti della misura di sospensione degli ammortamenti sul valore dei costi di produzione e del reddito operativo. Quanto presentato è finalizzato all'enfatizzare l'importanza dell'informativa come guida necessaria agli utilizzatori del bilancio per la comprensione di prospetti quantitativi come stato patrimoniale e conto economico; particolare menzione, inoltre va data alla relazione di revisione perché è il documento redatto da revisore, collegio sindacale con revisione o società di revisione allo scopo di certificare quanto iscritto in termini

di valori e asserzioni presentati dalla direzione societaria all'interno dei vari prospetti di bilancio.

Questa premessa era necessaria per la comprensione delle risultanze, che verranno presentate, derivanti dell'analisi effettuata sul campione di 118 società rispetto ai presupposti sulla continuità aziendale. La prima risultanza dell'attività di studio riguarda le informazioni che i vari organi direttivi hanno deciso di iscrivere all'interno della nota integrativa ed eventualmente se prevista nella relazione sulla gestione per la presentazione della capacità delle società-campione di continuare a operare come entità in funzionamento. Il punto di raccordo di tutti i bilanci analizzati è principalmente uno, ovvero l'esposizione della situazione pandemica e della crisi economica derivante. In particolare la totalità delle società campione tende a fare un sunto rispetto alla situazione italiana e settoriale, indicando delle grandezze macroeconomiche come, ad esempio, la diminuzione del PIL nazionale o la diminuzione degli afflussi turistici. In ogni caso la tendenza riscontrata nella lettura dei prospetti è la diminuzione di dovizia nei particolari e nei dati a supporto della continuità aziendale e della situazione societaria, naturale conseguenza della riduzione dimensionale delle società-campione. La linea di demarcazione di questo trend generale di perdita di valore e profondità di informativa viene identificato intorno alla quarantacinquesima società-campione per fatturato 2019, ovvero dalla prima società redattrice di bilancio semplificato. La differenza tra bilancio normale e semplificato deriva dalla deroga alla redazione di due prospetti: il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione, quest'ultimo in particolare inficia molto sull'informativa di bilancio del campione. Ad una prima lettura la relazione sulla gestione può sembrare identica nei contenuti rispetto alla nota integrativa, ma in realtà si discosta nella dovizia di particolari soprattutto per quanto concernono le incertezze individuate, la descrizione dell'attività societaria, la riclassificazione del bilancio e la descrizione dei piani d'azione in contrasto alla situazione pandemica. Questa condizione inficia sulla valutazione dei presupposti sulla continuità aziendale per un lettore esterno, in particolar modo per quanto riguarda le ultime quattordici società del campione. Naturalmente tale assunzione non è né omogenea e

né assoluta tra i redattori di bilancio semplificato visionati. In questi casi comunque risulta spesso fondamentale la figura dell'amministratore, infatti la lettura e la comparazione dei prospetti permette di identificare le capacità della direzione aziendale di rassicurare stakeholder ed eventuali utilizzatori del bilancio attraverso un'esposizione concreta, ponderata ed esauriente sulla situazione societaria. Questa precisazione deriva dall'attività di lettura dei prospetti informativi, in particolare per quanto riguarda le ultime quaranta società del campione, infatti è stato possibile identificare un trend inerente la redazione della nota integrativa. Nella maggioranza di questi casi le informazioni e valutazioni contenute nel prospetto dell'esercizio 2020 risultavano pressoché identiche a quelle presentate nell'esercizio precedente ad eccezione dei valori quantitativi e della descrizione dell'andamento dell'esercizio. Dato inatteso dopotutto, come affermato in precedenza, in un periodo come quello pandemico l'informativa è essenziale nei rapporti con i destinatari primari o eventuali altri soggetti utilizzatori del bilancio.

La seconda risultanza derivante dalla lettura dei prospetti informativi riguarda i piani d'azione congegnati, pianificati e messi in atto per contrastare l'insorgenza della crisi pandemica. In una situazione come quella in essere nel 2020 è necessario per le società l'adozione di misure per contrastare l'involuzione del mercato turistico e il decremento degli afflussi, proprio per questo la totalità delle società appartenenti al campione ha attuato almeno delle politiche di razionamento dei costi operativi in contrasto alle chiusure forzose dei mesi di marzo e aprile 2020. Ulteriori considerazione sugli esercizi alberghieri e i piani attuativi è la decisione, presa in via autonoma, di optare per la chiusura temporanea dell'attività nel periodo invernale, valutando attraverso delle analisi tra costi e benefici che non sussistevano alternative valide alla chiusura temporanea dell'attività. Allo stesso tempo sono emersi dalla visione dei documenti informativi dei casi particolari, nello specifico per tre strutture alberghiere. Tali attività hanno deciso di mantenere la struttura alberghiera operativa nella stagione invernale, in controtendenza alla decisione del restante campione e verosimilmente queste hanno giovato delle chiusure delle altre strutture ricettive per i mesi di novembre e dicembre 2020 poiché sono riuscite ad attrarre la clientela del comparto business a cui erano permessi gli spostamenti per

motivi lavorativi, anche in situazione di limitazione. In ogni caso quelli appena presentati rimangono dei casi limite che rappresentano a malapena il 2,5% del campione totale e sono stati agevolati dalla mancanza di attività concorrenti nelle vicinanze che hanno optato per la medesima scelta strategica. Tutte le soluzioni presentate si attestano comunque come misure comuni a tutto il campione di 118 società, infatti piani strategici maggiormente articolati come business plan o piani industriali risultano essere misure utilizzate dalla minoranza delle società-campione ed in particolare vengono redatti a livello di gruppo assieme alla gestione di tesoreria. Oltre a quelle menzionate sussistono ulteriori contromisure e piani d'azione che le imprese hanno deciso di adottare, ma che verranno presentati unitamente alle considerazioni in merito alla valutazione della continuità aziendale da parte del revisore contabile se ve ne è la necessità per la comprensione integrale dell'attività di analisi.

La lettura e la successiva fase di studio delle relazioni di revisione sulle società campione ha permesso di ottenere delle risultanze ulteriori. Innanzitutto è utile richiamare un dato, ossia la distribuzione del giudizio di revisione all'interno del campione. Partendo dai casi di giudizio senza modifica che non contengono paragrafi dedicati ad eventuali richiami di informativa, essi sono in totale 56 all'interno del campione di 118 società, pari al 47,4%. Attraverso l'informativa offerta in bilancio si può provare ad individuare perché la decisione dei revisori di tali società è ricaduta sul giudizio senza modifica senza richiamo. La caratteristica in comune di queste 56 società è la garanzia di una forte solidità patrimoniale con alcune peculiarità che verranno nel prosieguo espresse. Il primo indicatore cioè la solidità a livello patrimoniale delle società alberghiere del campione viene confermata da un indice di bilancio a disposizione rappresentato specificatamente al Grafico 3.7. Questa rappresentazione grafica contiene i valori dell'indice di indipendenza finanziaria delle società e dalla visione si nota come si attesti su valori positivi, ad eccezione di 5 casi. Inoltre dalla visione del grafico si può vedere a livello visivo come il campione tenda ad essere indipendente dal punto di vista finanziario, certificando la buona capitalizzazione delle società alberghiere. Se si osserva la linea di tendenza del grafico si nota come la media dell'indice aumenti alla diminuzione

del fatturato, questo è un segnale di solidità importante per le società di medio-piccole dimensioni che, come presentato nel primo capitolo, spesso hanno difficoltà a reperire fonti di finanziamento in caso di stress a livello societario per la mancanza di garanzie finanziarie e la difficoltà di accesso al credito. Al contrario un valore più contenuto, anche se si attesta sempre su livelli ottimali, è quello delle società medio-grandi, ma questa è una conseguenza naturale delle dimensioni societarie poiché le società per aumentare le proprie dimensioni ed espandersi rapidamente sono costrette a fare ricorso al capitale di debito, oltre al fatto che possiedono una struttura aziendale più onerosa dal punto di vista dei costi fissi. Ulteriore conferma a tali assunzioni deriva dall'informativa fornita a livello di nota integrativa da parte di una parte rilevante delle società che hanno ricevuto un giudizio senza modifica, le società di questo gruppo oltre a evidenziare una situazione di solidità patrimoniale indicano la disponibilità di società capogruppo o soci titolari di finanziare e ricapitalizzare la società in caso di necessità. Tale affermazione non incide poco rispetto alle 56 società, infatti 16 di queste affermano tale disponibilità da parte dei detentori del controllo societario che in termini percentuali rappresentano il 28,5%. Ulteriore conferma derivante dalla lettura dei prospetti informativi è la decisione nel 2020 da parte dei soggetti detentori di quote di capitale di rinunciare al credito che vantano nei confronti delle società, tale tendenza, non inusuale, conferma un discreto livello di dipendenza del campione dai soci o società detentori di quote o azioni. Queste indicazioni risultano di interesse per la valutazione del revisore poiché la richiesta durante l'esercizio della propria attività di garanzie in capo ai soci o società controllanti, anche sotto forma di attestazioni scritte, viene espressamente prevista dal principio ISA 570 come metodologia per l'ottenimento di elementi probativi sufficienti ed appropriati, anche in considerazione del fatto che la dipendenza finanziaria dalla capogruppo o da un socio può derivare dalla sussistenza di un'altra problematica, ovvero dalla difficoltà di accesso al credito. In ogni caso si può ipotizzare che se il revisore legale non ha valutato necessario il richiamo di tale informazione significa che ha ottenuto degli elementi probativi sufficienti e appropriati in merito a tale disponibilità di finanziamento. In merito a tale indicazione è da specificare come la maggior parte degli amministratori delle

società-campione siano propensi ad indicare come il livello di patrimonializzazione sia sufficiente purché l'emergenza pandemica non si protragga nel tempo. Ultima osservazione inerente il Grafico 3.7 riguarda le cinque società con un valore di indipendenza finanziaria negativo. In tutti questi casi tale valore deriva da una posizione patrimoniale negativa conseguenza, a sua volta, di una perdita rilevante accertata in sede di approvazione del bilancio. In questi caso il valore di patrimonio netto per quattro società, anche se negativo non desta particolari preoccupazioni, infatti i soggetti detentori del controllo societario hanno dato delle rassicurazioni sull'intenzione di ripianare la situazione di deficit. Ulteriore interesse lo riveste una di queste cinque realtà poiché è stata costituita in seguito ad un'operazione di scissione, nella quale sono stati divisi i due rami d'azienda: ramo alberghiero e ramo di trasporto marittimo. Il caso riveste una certo interesse in merito alle motivazioni di tale operazione poiché si può supporre che la scissione sia stata attuata per dividere le due attività in modo da snellire le procedure o per dividere un ramo aziendale performante da uno infruttuoso, ma non ci è dato saperlo con i dati in possesso al momento.




Grafico 3.7 grafico a dispersione dell'indice di indipendenza finanziaria del campione totale

Se passiamo, invece alla lettura dei bilanci che hanno ricevuto un giudizio senza modifica con richiamo di informativa si può notare come la maggior parte di questi siano incentrati sulle prospettive di continuità aziendale, nello specifico in 38 dei

60 casi totali. I restanti 22 paragrafi d'enfasi che non sono oggetto di verifica sono dedicati a varie misure: sospensione degli ammortamenti, rivalutazione dei beni d'impresa, sterilizzazione dell'effetto delle perdite d'esercizio accertate, controversie legali e detenzione di titoli derivati in portafoglio. In merito ai paragrafi di richiamo sulla continuità aziendale non ci sono particolari differenze in termini di informativa rispetto alle casistiche delle società nelle quali il richiamo non è stato effettuato, ad eccezione degli esercizi che si sono avvalsi della possibilità di derogare alla continuità aziendale, ma tale situazione verrà affrontata successivamente. Per verificare, in ogni caso, se sussistono sostanziali differenze si possono confrontare i livelli di alcuni indici di bilancio delle società che hanno ricevuto un giudizio senza modifica con quelli dei bilanci oggetto di giudizio senza modifica con richiamo di informativa. Lo scopo, quindi è provare ad identificare se vi sia un valore presente in bilancio che faccia propendere al revisore il passaggio da un giudizio senza modifica ad un giudizio senza modifica con richiamo d'informativa. Viene presentato il Grafico 3.8 che rappresenta il confronto tra i due gruppi in merito ai valori di Capitale Circolante Netto (CCN), dalla visione si denota come il grafico rappresentante le situazioni di giudizio con richiamo contenga maggiori situazioni di deficit di valore di CCN. Questa è una caratteristica rilevante poiché essendo i dati espressi in migliaia, si può notare dalla visione del grafico come sussistano cinque esercizi alberghieri con una situazione di deficit superiore ai 5 milioni e da tredici risultati che si mantengono su valori negativi meno significativi. Particolare interesse deriva dalla linea di tendenza dei due grafici, infatti in entrambi i casi ha un andamento discendente. Il confronto tra linee di tendenza mette in evidenza 2 peculiarità: la pendenza delle rette e l'andamento negativo delle ultime società del campione. Per quanto riguarda la pendenza si può notare come nella situazione di società che hanno ricevuto un giudizio senza modifica questa sia maggiore, denotando quindi una situazione di deficit del CCN minore per quanto riguarda all'incirca il 75% del campione. Inoltre rispetto alla coda dei due campioni si può notare un'ulteriore differenza, ovvero che le società che hanno ricevuto un giudizio senza modifica con un richiamo di informativa in relazione di revisione risultano essere meno performanti dal punto di vista del CCN, infatti la

linea di tendenza raggiunge dei valori negativi all'incirca a metà dei valori campione. Per concludere non risulta, in ogni caso, possibile dare un giudizio finale sull'esistenza di una correlazione effettiva poiché i valori tendono ad equivalersi, ma si può in ogni caso affermare che la situazione a livello di CCN risulta tendenzialmente migliore per quelle società che non hanno ricevuto un richiamo di informativa all'interno della relazione di revisione.




Grafico 3.8 Valore di capitale circolante netto diviso per tipologia di giudizio di revisione

Per concludere dalla visione del Grafico 3.8 risulta evidente che non sembra esserci una correlazione evidente tra il Capitale Circolante Netto e la necessità per il revisore di dare evidenza a situazioni specifiche all'interno della relazione di revisione ed è necessario precisare che tale valutazione è stata effettuata per altri indici come la Posizione Finanziaria Netta, ottenendo dei risultati simili e per tale motivo viene presentato solo il caso del CCN come esemplificativo.

L'ultima parte della presente sezione è dedicata alla misura di deroga alla continuità aziendale unitamente alla misura di sospensione degli obblighi normativi in materia di copertura delle perdite d'esercizio. Prima di tutto è necessario identificare i casi totali per entrambe le operazioni, per quanto riguarda la deroga sulla continuità aziendale è misura adottata da 17⁵⁶ società (14,4%), mentre la possibilità di rinvio alla copertura delle perdite è adottata da 9⁵⁷ società (7,6%). Dalla sola

⁵⁶ Vedi Appendice 2 Tabella 3

⁵⁷ Vedi Appendice 2 Tabella 4

valutazione dei dati assoluti e percentuali si può notare che rispetto alle altre misure di deroga sono state utilizzate in misura più contenuta. Questo è sintomo delle conseguenze dirette, quindi dei possibili effetti negativi, che possono derivare dalla decisione di attuare le operazioni di deroga alla continuità aziendale e di sterilizzazione degli effetti delle perdite accertate. In particolare la deroga sulla continuità aziendale è una misura rischiosa per la società perché potrebbe far presumere, anche irrazionalmente, ai fornitori o ai creditori che la società si trovi in stato di crisi o di pressione finanziaria e allo stesso modo il rinvio agli obblighi di copertura delle perdite emerse può risultare come un campanello d'allarme sulle disponibilità liquide societarie e sulle garanzie patrimoniali. Questa premessa per indicare come l'uso di tali misure deve essere cauto e ponderato ed in particolare accompagnato da un'informativa adeguata e solida. Per l'analisi della deroga sulla continuità aziendale non è congeniale l'utilizzo di dati quantitativi, ma quanto viene presentato in nota integrativa, in relazione sulla gestione e in relazione di revisione. Dallo studio dei vari prospetti informativi si può affermare preventivamente che è stato rispettato l'obbligo di un'informativa coerente sulla situazione della società. Le realtà aziendali, inoltre sono concordi sulle motivazioni alla base dell'adozione della deroga alla continuità aziendale, ovvero l'incertezza sulle prospettive settoriali e sull'evoluzione pandemica. Si può notare in ogni caso una differenza fondamentale rispetto alle società che hanno deciso di non utilizzare la deroga sulla continuità aziendale, ossia la mancata o la tardiva redazione di piani di contrasto alla crisi pandemica o la mancanza di garanzie finanziarie da parte di soggetti terzi o detentori di titoli di capitale. Per quanto riguarda la disposizione di deroga, invece si può affermare come questa ha dato un impulso positivo all'informativa solitamente presentata dagli amministratori delle società di dimensioni ridotte, infatti dalla lettura dei prospetti e dalla comparazione con quelli redatti nell'esercizio 2019 si nota come gli obblighi in termini di informativa per gli utilizzatori della deroga abbiano determinato degli effetti benefici sulla qualità dei prospetti informativi delle società. Inoltre il compito e il ruolo del revisore si dimostra diverso, diventando quello di garantire un'informativa corretta e adeguata come presentato già all'interno del secondo capitolo. Il campione in ogni caso non

si dimostra ottimale nella varietà delle casistiche di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale, infatti come già riportato viene presentata un'informativa adeguata in tutti i casi ed inoltre come si è dato evidenza le società del campione tendono a essere solide dal punto di vista patrimoniale, ma non finanziario. Nel Grafico 3.9 a dimostrazione di questo vengono riportati i dati sulla Posizione Finanziaria Netta e sul Capitale Circolante Netto delle società che utilizzano la deroga. La conclusione che si può trarre dalla visione dei due prospetti è una situazione opposta. Infatti i due indici sembra che si bilancino a vicenda, se c'è una situazione di deficit per quanto riguarda la gestione operativa a breve termine questa tendenzialmente viene riequilibrata dal valore della Posizione Finanziaria Netta⁵⁸. Questa situazione è resa possibile dalla manovra messa in atto dal governo italiano, ovvero la moratoria sui mutui che ha permesso alle società del campione a limitare gli effetti derivanti dal blocco forzoso dell'attività e la conseguente mancanza di liquidità. Si può quindi concludere che la situazione, anche se temporaneamente in equilibrio, non può essere protratta nel tempo. Le stesse 17 società utilizzatrici della deroga sono concordi nell'affermare che la continuità aziendale continua a sussistere per l'esercizio 2020, ma il protrarsi della situazione emergenziale metterebbe a serio rischio tale valutazione. Inoltre si denota come l'uso della deroga sia volto al mantenimento dello status societario fino a quando non vi siano delle prospettive in merito alla continuità aziendale più chiare, realistiche e sulle quali poter redigere dei piani attuativi in contrasto alla situazione di crisi efficaci. L'unico dato particolare del Grafico 3.9 deriva dal sedicesimo valore che riflette una situazione agli antipodi per quanto riguarda PFN e CCN, ma dalla lettura dei prospetti informativi non sembra destare particolare preoccupazione in questo momento, soprattutto viste le garanzie di liquidità della società, infatti è stata possibile l'accensione di un mutuo attraverso la moratoria varata dal governo italiano.

⁵⁸ Il grafico inerente alla Posizione Finanziaria Netta non raccoglie tutti i dati delle società, infatti per tre di esse non sono disponibili valori aggiornati




Grafico 3.9 valori della Posizione Finanziaria Netta e Capitale Circolante Netto delle società utilizzatrici della deroga alla continuità aziendale

L'ultima parte viene dedicata alle assunzioni in merito alla sospensione dei normali termini per la copertura della perdita d'esercizio. Lo scopo dell'analisi è di verificare e supporre su quali basi il revisore contabile ha valutato l'adeguatezza in termini di informativa dei nove casi individuati. Questa è la casistica che è risultata di più semplice valutazione conseguenza della ristrettezza del campione, infatti attraverso la valutazione dei valori di Patrimonio Netto 2020 e la lettura dell'informativa fornita in nota integrativa, verbale dell'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio e nella relazione unitaria del collegio sindacale, è stato possibile individuare le modalità attraverso le quali il revisore legale ha valutato la decisione dell'amministrazione di sospendere gli obblighi normativi in materia di ricostituzione del capitale sociale. Primariamente la decisione di rinviare la copertura della perdita per cinque esercizi è stata adottata da cinque società che hanno accertato per l'esercizio 2020 delle perdite rilevanti, mentre le restanti quattro si sono mantenute su valori di perdita inferiori al 30% del Patrimonio Netto. Tre di queste cinque società hanno subito una perdita tale da iscrivere un valore di Patrimonio Netto a bilancio negativo con una conseguente erosione al di sotto del limite legale del capitale sociale. Questa situazione dal punto di vista dei revisori ha portato alla decisione di richiamare la situazione di deficit. In tutte le casistiche, ad eccezione di due, in cui il Patrimonio Netto si è mantenuto su valori positivi la decisione del revisore è stata quella evitare di darne evidenza nella relazione di revisione. I due casi d'eccezione appena menzionati fanno parte di un'ulteriore casistica e per questo sono stati evidenziati dal soggetto deputato alla revisione, ovvero sono entrambe società che hanno preso la decisione di derogare al principio

inerente la continuità aziendale nell'esercizio 2020. In conclusione è possibile affermare che sussistono due situazioni che meritano il richiamo dell'operazione di sterilizzazione degli effetti delle perdite d'esercizio accertate per i 5 esercizi successivi: l'incapienza del capitale sociale derivante dall'abbattimento del valore reale del Patrimonio Netto e la decisione di adottare nello stesso esercizio la manovra di sterilizzazione con la deroga alla continuità aziendale.




Grafico 3.10 Valori di Patrimonio Netto nelle società che hanno adottato la sospensione alla copertura delle perdite 2020

Ultima precisazione riguarda la sussistenza di due situazioni di giudizio con rilievi, ma totalmente esuli ai presupposti sulla continuità aziendale, infatti sono entrambi rilievi sulla mancata presenza del revisore all'operazione di conteggio delle rimanenze iniziali per due motivazioni differenti, nel primo caso per nomina tardiva del revisore e nel secondo per limitazioni derivanti dalle misure restrittive in contrasto alla pandemia COVID-19.

Riassumendo l'analisi riguardante gli effetti pandemici sulla continuità aziendale del campione di riferimento ha messo in evidenza principalmente due fattori rispetto ai presupposti sulla continuità aziendale: il primo di questi riguarda la qualità dell'informativa fornita agli utilizzatori del bilancio e le manovre attuate in contrasto all'evoluzione pandemica; in particolare è stato esposto come le dimensioni aziendali incidano significativamente sulla qualità dell'informativa oltre che sulla qualità e profondità stessa dei piani d'azione messi in atto per contrastare la crisi pandemica. Il problema dimensionale risulta essere una problematica anche a livello di settore alberghiero nel suo insieme, nel caso del bilancio però il vero

ostacolo lo ricoprono le valutazioni presentate che spesso risultano prolisse e ripetitive o scarse e superficiali nei contenuti. La richiesta di informazioni puntuali, specifiche ed esaurienti ogni dodici mesi risulta un onere più che un'opportunità per le imprese dalle dimensioni ridotte e dalla lettura dei vari prospetti questa tesi viene avvalorata. Il problema, inoltre si fonda nell'approccio alla redazione del bilancio delle piccole realtà che valutano l'insieme di prospetti qualitativi e quantitativi come mero obbligo legislativo e non come un valido strumento informativo atto all'infondere sicurezza a tutti gli istituti, aziende e persone che si relazionano quotidianamente con la realtà aziendale. La seconda evidenza in merito ai presupposti riguarda il settore alberghiero che per l'esercizio 2020 assicura delle certezze dal punto di vista patrimoniale e finanziario, ma allo stesso tempo risulta in percentuali discrete dipendente finanziariamente dai detentori del controllo societario. Tale assunzione come poi confermato dalle società stesse è relativa all'evoluzione pandemica e circoscritta solamente all'esercizio 2020, infatti se la durata della crisi sanitaria continua a protrarsi le ricadute in termini patrimoniali e finanziari sarebbero più evidenti a livello di bilancio e le richieste da parte degli amministratori di ripatrimonializzare le società aumenterebbero esponenzialmente.

La relazione di revisione a sua volta non sembra dare una direzione chiara sulla valutazione di un esercizio come il 2020 caratterizzato da forti insicurezze per il settore alberghiero, d'altro lato però giudizi severi sono quanto mai pregiudicanti per realtà societarie investite dalla crisi pandemica e che in ogni caso danno delle sicurezze dal punto di vista della stabilità finanziaria e patrimoniale. Attraverso l'analisi del campione risulta infatti che la propensione per i giudizi senza modifica e i giudizi senza modifica con richiamo d'informativa si equivalgono anche se in leggera prevalenza risultano quelli con all'interno un paragrafo d'enfasi. Soprattutto per la comprensione del bilancio il richiamo d'informativa risulta uno strumento informativo importante per i lettori anche conseguentemente alla crisi pandemica e ai suoi effetti non ancora tangibili nella loro interezza. La scelta sul tipo di giudizio da fornire in relazione di revisione sembra influenzata dalla metodologia utilizzata dal revisore e dalle modalità di formazione della propria opinione professionale nell'arco dell'esercizio dell'attività. Se suddividiamo il campione e

i giudizi per tipologia di revisore i dati sembrano confermare tale affermazione, otteniamo infatti i seguenti raggruppamenti:

1. 37 società vengono sottoposte a revisione dal collegio sindacale con revisione ed hanno ricevuto i seguenti giudizi di revisione: 25 giudizi senza modifica e 12 giudizi senza modifica con richiamo;
2. 47 società vengono revisionate da revisori e i giudizi ricevuti sono così suddivisi: 20 giudizi senza modifica, 25 giudizi senza modifica con richiamo e 2 giudizi negativi con rilievi;
3. 34 società vengono revisionate da società di revisione e i giudizi sono così suddivisi: 12 giudizi senza modifica e 22 giudizi senza modifica con richiamo d’informativa.

Dalla suddivisione così operata è possibile identificare uno schema nelle modalità di formazione dei giudizi di revisione, infatti le società di revisione tendenzialmente hanno concluso l’attività di revisione 2020 per il 65% con un giudizio senza modifica con richiamo d’informativa, seguite dai revisori con il 53% e dal collegio sindacale con revisione per il 32,4%. Al contrario il giudizio senza modifica è la tipologia di giudizio di revisione più espresso da parte dei collegi sindacali con revisione con il 77,6% dei casi, seguiti dai revisori con il 42,5% e dalle società di revisione con il 35%. Tutti i dati appena presentati vengono riassunti nella Tabella 1.1 esposta di seguito:

	Totale campione	Incidenza %	Richiamo d’informativa	Giudizio con rilievi	% richiamo di informativa	% rilievo
Collegio sindacale	37	31%	12		32%	
Revisore	47	40%	25	2	53%	4%
Società di revisione	34	29%	22		65%	
Totale	118	100%	59	2		

Tabella 3.1: tabella riassuntiva distribuzione dei vari giudizi di revisione

Dall'analisi effettuata sul campione per quanto riguarda la deroga sulla continuità aziendale si può affermare che ha ottenuto gli effetti voluti dal legislatore in sede di redazione: oltre a schermare la società dagli effetti pandemici sulla continuità aziendale ha costretto le amministrazioni societarie a migliorare l'informativa fornita sulla situazione pandemica, non fermandosi quindi alla semplice certificazione dei presupposti sulla continuità aziendale in periodo prepandemico. Le società che hanno utilizzato la facoltà di deroga sulla continuità aziendale riconosciuto un ulteriore scopo all'adozione alla misura, viene presentata difatti come un sistema per posticipare la predisposizione dei piani d'azione. Concretamente gli effetti schermanti della manovra hanno lo scopo di permettere alle società di riorganizzarsi e attendere delle previsioni sull'evoluzione pandemica e sul settore turismo più chiare e concrete, anche in considerazione dello sviluppo di piani di contrasto agli effetti pandemici più efficaci e calibrati ai bisogni della società. Ultimo appunto riguarda la sterilizzazione degli effetti derivanti dal rinvio delle perdite emerse nell'esercizio 2020 che si dimostra operazione connessa con i livelli di Patrimonio Netto e strettamente collegata all'individuazione dei presupposti sulla continuità aziendale e all'operazione di deroga alla stessa. Soprattutto per quanto riguarda la misura di deroga alla continuità aziendale è stato esposto come in relazione di revisione sia stato preferito nel caso di utilizzo congiunto delle due misure il richiamo di entrambe. Oltre a quanto sopra esposto c'è da segnalare che la possibilità di rinvio alla copertura delle perdite d'esercizio non sembra destare molti dubbi interpretativi in capo ai revisori; il principale indicatore risulta essere l'incapienza del capitale sociale che in una situazione di normalità operativa determina la cessazione dell'attività societaria se non vengono attivate misure come la trasformazione societaria o la ricapitalizzazione del capitale sociale da parte dei soci.

Le conclusioni a cui si è arrivati attraverso l'analisi del settore alberghiero risultano essere molteplici: rispetto allo scopo dell'elaborato e alle assunzioni presentate nell'introduzione e nel corso delle esposizioni la situazione societaria nel settore alberghiero risultante dai prospetti del bilancio 2020 risulta solida e sostenibile in un'ottica di breve periodo. In una situazione come quella pandemica dove le atti-

vità alberghiere sono state pesantemente influenzate dalle chiusure e dalle restrizioni agli spostamenti i rischi per la continuazione dell'attività sono necessariamente molteplici, ma in realtà il settore, almeno dallo studio del campione di riferimento, risulta solido dal punto di vista della patrimonializzazione e anche garante di un bilancio scevro di distorsioni. A dimostrazione di questo vi sono i giudizi espressi da parte degli organi deputati alla revisione delle società dopotutto su 118 bilanci visionati 116 sono stati giudicati positivamente, valore pari al 98,3% del campione totale. Ulteriormente la comprensione della società sembra quanto mai fondamentale nel giudizio di revisione: vi è evidenza sul fatto che le società di revisione per il 65% hanno optato per il giudizio senza modifica con richiamo d'informativa, mentre revisori e collegi-sindacali con revisione si assestano su percentuali inferiori pari rispettivamente al 57% e al 32%. Il campione delle società risulta ben diversificato in termini di dimensioni societarie, livelli di fatturato e attraverso la platea di società così ampia è possibile individuare dei dati significativi sulle presunzioni in merito alla continuità aziendale. Se si vuole dare un'indicazione in merito a quest'ultimo aspetto si può affermare che gli effetti pandemici sulla continuità aziendale a livello di bilancio societario e relazione di revisione siano ad uno stadio embrionale, nel senso che l'incertezza derivante e la totale novità degli effetti pandemici non hanno ancora permesso l'espressione di una visione generalizzata e di una prassi condivisa sulle modalità di valutazione e comprensione della situazione pandemica.

APPENDICE 1

La seguente appendice è dedicata alla raccolta degli esempi di richiamo di informativa forniti da ASSIREVI e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel caso di utilizzo della misura prevista all'articolo 38-quater D.L. 19 maggio 2020 in tema di deroga alla continuità aziendale e all'art. 6 D.L. n. 23/2020 per quanto riguarda la possibilità di sterilizzare gli effetti derivanti dall'accertamento di una perdita rilevante.

Di seguito viene riportato l'esempio di richiamo d'informativa così fornito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali ed Esperti Contabili:

Esempio 1

“Richiamo d’informativa – applicazione dell’art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, così come convertito con la L. n. 77 del 17 luglio 2020, e incertezze significative relative alla continuità aziendale

Richiamiamo [Richiamo] l’attenzione sul paragrafo “continuità aziendale” della Nota Integrativa, in cui gli Amministratori [l’amministratore unico] riportano [riporta] che, nonostante gli effetti prodotti dall’emergenza sanitaria Covid-19 sull’attività dell’azienda, hanno [ha] redatto il bilancio d’esercizio utilizzando il presupposto della continuità aziendale esercitando, a tal fine, la facoltà di deroga ex art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, così come convertito con la L. n. 77 del 17 luglio 2020.

Gli Amministratori [L’amministratore unico] riportano [riporta] che, ai fini dell’esercizio della citata deroga, hanno tenuto conto che nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussisteva la continuità aziendale in applicazione del paragrafo [21] 22 del principio contabile OIC 11.

Nel paragrafo “continuità aziendale” gli Amministratori [l’amministratore unico] hanno [ha] inoltre riportato informazioni aggiornate alla data di preparazione del bilancio circa la valutazione fatta sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando i fattori di ri-

schio, le assunzioni effettuate, le incertezze significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze, anche in considerazione degli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria Covid-19.

Richiamiamo [Richiamo] l'attenzione sul paragrafo "perdite rilevanti" della Nota Integrativa, in cui gli Amministratori [l'Amministratore unico] hanno fornito indicazioni delle perdite rilevanti per cui si intende fruire delle previsioni di cui all'art. 6 D.L. n. 23/2020 con specificazione della loro origine ed indicazione delle azioni future necessarie per permetterne il riassorbimento.

Il nostro [mio] giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tali aspetti.

Altri aspetti – Applicazione del principio di revisione ISA Italia 570

come indicato nel precedente paragrafo "Richiami di informativa", gli Amministratori [l'amministratore unico] nel valutare i presupposti di applicabilità della deroga ex art. 38-quater del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, così come convertito con la L. n. 77 del 17 luglio 2020, hanno comunque fornito informazioni aggiornate circa la propria valutazione sull'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, in ottemperanza anche alle previsioni del Documento interpretativo n. 8 dell'OIC.

Alla luce di tale circostanza, nell'applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 "Continuità aziendale" sul bilancio al 31 dicembre 2020, abbiamo [ho] esclusivamente analizzato e valutato l'informativa fornita dagli Amministratori [dall'amministratore unico] con riferimento al presupposto della continuità aziendale⁵⁹."

⁵⁹ CNDCEC, *La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti*, aprile 2021, p. 35-36.

Il secondo esempio che viene fornito da ASSIREVI riguarda sempre la decisione di evidenziare in relazione di revisione l'utilizzo della deroga alla continuità aziendale ed eventualmente il rinvio alla copertura del capitale sociale incapiente conseguenza dell'accertamento di una perdita rilevante per l'esercizio 2020:

Esempio 2

“Applicazione delle disposizioni dell’art. 38-quater del Decreto Rilancio, già previste dall’art. 7 del Decreto Liquidità e incertezze significative relative alla continuità aziendale

Richiamiamo l’attenzione sul paragrafo[XX] della nota integrativa, in cui si indica che gli Amministratori hanno redatto il bilancio d’esercizio nel presupposto della continuità aziendale avvalendosi della facoltà di deroga prevista dall’art. 38-quater del Decreto Rilancio. Ai fini dell’esercizio di tale deroga, coerentemente con le indicazioni contenute nel Documento Interpretativo 8 dell’OIC, gli Amministratori segnalano di aver tenuto conto che nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sussisteva la continuità aziendale ai sensi del paragrafo 21[22] dell’OIC 11 [nonché dell’art. 7 del Decreto Liquidità al tempo vigente].

Nel medesimo paragrafo gli Amministratori forniscono informazioni aggiornate alla data di preparazione del bilancio circa la propria valutazione in merito alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando inoltre i fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

Altri aspetti – applicazione del principio di revisione ISA Italia 570

Come richiamato nel precedente paragrafo, gli Amministratori hanno fornito nella Nota Integrativa informazioni aggiornate circa la propria valutazione sulla continuità aziendale, come richiesto dal par. 10 del Documento Interpretativo 8 dell’OIC. Conseguentemente, nell’applicazione del principio di revisione ISA Italia 570 “continuità aziendale” sul bilancio al 31 dicembre 2020,

è stata esclusivamente valutata l'informativa fornita dagli Amministratori con riferimento al presupposto della continuità aziendale⁶⁰."

⁶⁰ ASSIREVI, *Documento di ricerca n. 240*, marzo 2021, p. 11-12.

APPENDICE 2

Tabella 1

Raccoglie i dati inerenti le società-campione che hanno deciso di operare la sospensione totale o parziale degli ammortamenti per l'esercizio 2020:

N.	Gruppo di fatturato ⁶¹	Richiamo in relazione di revisione	Valore sospeso	Formazione riserva indisponibile	Peso % ammortamento su costi della produzione 2020	Peso % ammortamento su costi della produzione 2019
1	1	Sì	75%	Vincolo utili futuri	1,28%	1,50%
2	2	No	281/365 (77%)	Riserve disponibili	22,98%	15,96%
3	3	No	5/12 (41%)	Riserve disponibili	13,45%	13,42%
4	3	No	100%	Vincolo utili futuri	Società di nuova costituzione	
5	2	No	100%	Riserve disponibili unitamente a vincolo di utili futuri	0,00%	13,94%
6	3	No	100%	Riserve disponibili	0,00%	10,20%
7	3	Sì	100%	Vincolo utili futuri	0,00%	3,68%
8	3	Sì	5/12 (41%)	Vincolo utili futuri	1,54%	1,73%
9	3	No	48,40%	Vincolo utili futuri	17,55%	18,25%
10	3	No	100%	Vincolo utili futuri	0,00%	11,50%
11	3	Sì	6/12 (50%)	Vincolo utili futuri	6,82%	3,95%
12	3	No	143/365	Vincolo utili futuri	12,48%	15,98%
13	3	No	100%	Riserve disponibili	0,00%	4,57%
14	3	No	100%	Vincolo utili futuri	0,00%	3,68%
15	3	No	100%	Riserve disponibili	0,00%	5,46%
16	3	No	100%	Vincolo utili futuri	0,00%	8,68%
17	3	No	In proporzione ai ricavi	Riserve disponibili	16,99%	22,02%
18	2	No	100%	Vincolo utili futuri	0,00%	14,64%

⁶¹ Legenda:

- Gruppo 1 valore di fatturato 2019 superiore ai 10 milioni di €;
- Gruppo 2 valori di fatturato 2019 compresi tra i 5 e i 10 milioni di €;
- Gruppo 3 valori di fatturato 2019 compresi tra 1 e i 5 milioni di €;
- Gruppo 4 valori di fatturato 2019 inferiori ad 1 milione di €.

19	3	No	50%	Riserve disponibili	8,44%	5,37%
20	3	Sì	50%	Riserve disponibili	12,92%	7,25%
21	4	No	100%	Vincolo utili futuri	0,00%	26,36%
22	4	No	100%	Riserve disponibili	0,00%	6,40%
23	4	No	100%	Riserve disponibili	0,00%	40,18%
24	3	Sì	2/12 (17%)	Riserve disponibili	14,53%	19,33%
25	4	No	100%	Vincolo utili futuri	0,00%	18,71%
26	3	No	100%	Riserve disponibili	0,00%	23,64%
27	1	Sì	100%	Vincolo utili futuri	0,00%	24,78%
28	1	Sì	100%	Riserve disponibili	0,00%	28,36%

Tabella 2

Raccoglie dei dati inerenti le società-campione che hanno deciso di operare la rivalutazione dei beni d'impresa per l'esercizio 2020

N.	Gruppo di fatturato	Richiamo in relazione di revisione	Bene rivalutato	Valore fiscalmente riconosciuto	Modalità rivalutazione	Riserva di rivalutazione utilizzata per la copertura delle perdite	Perizia redatta da un esperto esterno
1	2	Sì	Terreni e fabbricati	Affrancato parzialmente	Metodo misto	No	Sì
2	2	No	Terreni e fabbricati	Riserva in sospensione d'imposta	Aumento costo storico	No	Sì
3	2	No	Terreni e fabbricati	Riserva in sospensione d'imposta	Aumento costo storico	No	Sì
4	1	No	Fabbricato	Riserva in sospensione d'imposta	Diminuzione fondo amm.to	No	Sì
5	2	No	Immobilizzazioni immateriali e materiali	Affrancamento (no versamento imposta sostitutiva)	Diminuzione fondo amm.to	No	Sì
6	2	Sì	Terreni e fabbricati	Affrancamento (no versamento imposta sostitutiva)	Aumento costo storico	Sì	Sì
7	2	Sì	Marchio	Affrancamento (no versamento imposta sostitutiva)	Aumento costo storico	No	Sì

8	2	No	Terreni e fabbricati	Affrancamento (no versamento imposta sostitutiva)	Aumento costo storico	No	Si
9	2	Si	Terreni e fabbricati	Affrancamento (no versamento imposta sostitutiva)	Metodo misto	No	Si
10	2	No	Terreni e fabbricati	Affrancamento (no versamento imposta sostitutiva)	Metodo misto	No	Si
11	2	Si	Marchio		Aumento costo storico	No	Si
12	2	Si	Complesso alberghiero	Riserva in sospensione d'imposta	Aumento costo storico	No	Si
13	2	Si	Marchio		Aumento costo storico	No	Si
14	3	No	Terreni e fabbricati	Affrancamento (no versamento imposta sostitutiva)	Aumento costo storico	No	Si
15	2	No	Impianti, mobili e arredi	Affrancamento (no versamento imposta sostitutiva)	Diminuzione fondo amm.to	No	Si
16	2	Si	Terreni e fabbricati	Riserva in sospensione d'imposta	Metodo misto	No	Si
17	3	No	Attrezzature varie, impianti specifici, mobili e arredi	Affrancamento (no versamento imposta sostitutiva)	Aumento costo storico	No	Si
18	3	No	Terreni e fabbricati	Affrancamento (no versamento imposta sostitutiva)	Aumento costo storico	No	Si
19	3	Si	Terreni e fabbricati	Riserva in sospensione d'imposta	Aumento costo storico	No	Si
20	3	No	Complesso alberghiero	Affrancamento (no versamento imposta sostitutiva)	Aumento costo storico	No	Si
21	3	No	Immobili alberghieri, case vacanze e pertinenze	Affrancamento (no versamento imposta sostitutiva)	Aumento costo storico	No	Si

22	3	No	Terreni e fabbricati	Affrancamento (no versamento imposta sostitutiva)	Diminuzione fondo amm.to	No	Sì
23	1	Sì	Terreni e fabbricati	Riserva in sospensione d'imposta	Metodo misto	No	Sì
24	3	No	Terreni e fabbricati	Affrancamento (no versamento imposta sostitutiva)	Diminuzione fondo amm.to	No	Sì
25	4	No	Terreni e fabbricati	Affrancamento (no versamento imposta sostitutiva)	Metodo misto	No	Sì
26	3	No	Terreni e fabbricati	Affrancamento (no versamento imposta sostitutiva)	Aumento costo storico	No	No
27	1	Sì	Impianti, macchinari, mobili e arredi	Affrancamento (no versamento imposta sostitutiva)	Metodo misto	No	Sì

Tabella 3:

Raccoglie alcuni dati inerenti le società-campione che hanno deciso di operare la deroga alla continuità aziendale per l'esercizio 2020

N.	Gruppo di fatturato	Richiamo in relazione di revisione	Indice di indipendenza Finanziaria 2020	CCN 2020	PFN
1	1	Sì	-14,45	1.514.713,00	3.288.328,00 €
2	2	Sì	68,8	-514.642,00	1.562.930,00
3	3	No	71,44	8.964.169,00	12.346.462,00
4	1	Sì	63	-8.626.208,00	33.111.368,00
5	3	Sì	-9,25	566.687,00	101.881,00
6	2	No	33,64	-3.644.441,00	-8.645,00
7	3	Sì	0,73	128.501,00	No data
8	3	Sì	50,32	771.183,00	224.923,00
9	3	No	19,92	-126.273,00	No data

10	3	Sì	71,3	-1.599.289,00	3.374.090,00
11	3	Sì	67,95	-502.121,00	64.681.919,00
12	2	No	0,15	-2.667.646,00	1.716.209,00
13	3	Sì	18,29	-2.047.257,00	6.959.006,00
14	4	Sì	74,72	-10.729,00	No data
15	2	Sì	32,08	3.685.669,00	-10.050,00
16	1	Sì	22,84	-	1.432.473,00
17	2	Sì	17,35	20.619.419,00	194.365.634,00

Tabella 4:

Raccoglie alcuni dati inerenti le società-campione che hanno deciso di rinviare gli effetti e la copertura della perdita d'esercizio per 5 esercizi.

N.	Gruppo di fatturato	Richiamo in relazione di revisione	PN 2020	Valore PN 2020 senza perdita d'esercizio	Perdita d'esercizio 2020	Incidenza % perdita su PN	Utilizzo deroga alla continuità aziendale
1	2	No	Positivo	3.715.435	- 590.972	16%	No
2	1	Sì	Negativo	987.229	-4.484.798	454%	No
3	3	Sì	Negativo	75.413	-569.716	755%	No
4	3	No	Positivo	5.530.130	-849.544	15%	No
5	3	Sì	Negativo	156.814	-270.843	173%	Sì
6	3	Sì	Positivo	2.202.504	-1.118.968	51%	Sì
7	3	No	Positivo	871.134	-230.909	27%	No
8	2	Sì	Positivo	4.104.290	-3.995.055	97%	Sì
9	4	Sì	Positivo	2.280.536	-108.866	5%	No

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- ASSIREVI. marzo 2021. «Documento di ricerca n. 240.»
- Ballarin, Francesco. 2020. «Continuità aziendale nei bilanci post COVID-19: ulteriori chiarimenti.»
- Banca D'Italia. 18 giugno 2021. «Indagine sul turismo internazionale.»
- Barone, Francesco. 6 maggio 2020. «Continuità aziendale e "impairment test" sotto la lente dell'OIC.»
- Bava, Fabrizio. 29 settembre 2021. «Continuità aziendale nel bilancio 2020: la (non) valutazione con la deroga?»
- . 11 maggio 2020. «Il bilancio 2019: "Novità ed aree critiche".»
- Capodaglio, Gianfranco, Vanina Stoilova Dangarska, Alessandro Ricci, Giovanna Ricci, Laretta Semprini, Nicola Soldati, Marco Tognacci, e Ivanoe Tozzi. 26 settembre 2020. «Gli interventi normativi e di prassi sulla crisi Covid rappresentano un temporaneo cambiamento delle regole generali di formazione del bilancio. Un bilancio redatto secondo le "deroghe Covid" può essere chiaro, veritiero e corretto?»
- Carollo, Salvo. 16 marzo 2021. «Continuità aziendale e bilancio 2020: la valutazione rimane obbligatoria.»
- Cassa Depositi e Prestiti. 2018. «Il sistema alberghiero italiano.»
- Cassa Depositi e Prestiti. giugno 2020. «Settore alberghiero e Covid-19.»
- Cepellini, Primo, e Roberto Lugano. 20 aprile 2020. «Riunioni e controlli a distanza: così continua l'attività dei sindaci.» *Il Sole 24 Ore*.
- . 20 aprile 2020. «Effetti prospettici della crisi da monitorare comunque.» *Il Sole 24 Ore*.
- CNDCEC. aprile 2021. «La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato alla revisione legale dei conti.»
- . 12 maggio 2020. «Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19: la resilienza del sindaco-revisore.»
- Commissione Bilancio e Principi Contabili, Collegio Sindacale e revisione. 2020. «Approfondimento: La deroga al principio di continuità aziendale.»

- CONSOB. luglio 2020. «La crisi Covid-19: impatti e rischi per il sistema finanziario italiano in una prospettiva comparata.»
- D'andò, Vincenzo. 15 marzo 2021. «Principi di redazione del bilancio: continuità aziendale.»
- Gdanews. 26 marzo 2020. «La relazione del revisore e del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti effetto COVID 19 e altri aspetti rilevanti.»
- Grandinetti, Arianna. 10 giugno 2021. «Impatto del Covid-19 sulle società revisionate: il ruolo dei sindaci e dei revisori legali.»
- Horwath HTL. gennaio 2020. «Hotels & Chains in Italy 2020 - The Report.»
- Il Sole 24 Ore*. 25 marzo 2020. «La continuità aziendale va comunicata nella nota integrativa.»
- ISTAT. 29 dicembre 2020. «Primi nove mesi del 2020: presenza dimezzate negli esercizi ricettivi.»
- ISTAT. 29 aprile 2020. «Una stagione mancata: impatto del Covid-19 sul turismo.»
- Landuzzi, Fabio. 10 aprile 2018. «La "continuità aziendale" secondo il nuovo OIC 11.»
- Larocca, Enrico. 16 dicembre 2020. «Approccio prudenziale per i revisori contabili nel periodo Covid.»
- Marcello, Raffaele. 2015. «L'accertamento della continuità aziendale nella crisi di impresa: metodologie e prassi professionale.» In *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, 84-106.
- Mastromarino, Mario. 27 marzo 2019. «La continuità aziendale nei sistemi contabili.»
- Mele, Carla. 11 maggio 2018. «OIC 11: l'introduzione di nuovi postulati di bilancio.»
- Migliorini, Federico. 5 marzo 2021. «In nota integrativa gli effetti sul bilancio del covid-19.»
- Munarin, Gianluca. 01 aprile 2020. «Effetto Coronavirus sugli obblighi di vigilanza e verifica di sindaci e revisori.» *IPSOA*.

- ODCEC Arezzo. 2020. «Il bilancio di esercizio ai tempi del coronavirus.»
- ODCEC Roma. gennaio 2016. «La continuità aziendale.»
- ODCEC Verona. 1 dicembre 2020. «Continuità aziendale - ISA 570.»
- ODCEC Ravenna. 15 aprile 2016. «Il principio di "continuità" nel bilancio di esercizio delle società non-IAS.»
- Paparella, Carmela. 19 marzo 2021. «Riflessi del Covid nel bilancio 2020: deroga al principio di continuità aziendale.»
- Pizzutelli, Stefano. 10 febbraio 2021. «I revisori e le verifiche sulla continuità nel bilancio 2020.»
- . 12 maggio 2020. «L'emergenza Covid-19 e i bilanci 2019: obblighi sindaci e revisori.»
- Provasi, Roberta. 13 novembre 2020. «Deroga alla continuità aziendale: prime considerazioni sul Documento Interpretativo n. 8.»
- Provasi, Roberto. 2 aprile 2020. «Gli effetti del COVID-19 sulla relazione unitaria del Collegio Sindacale.»
- Provasi, Roberto. 2020. «La "rivalutazione" della continuità aziendale durante l'emergenza Covid-19.»
- Ramenghi, Giacomo. 17 aprile 2021. «Vigilanza e revisione legale del bilancio: compiti estremamente delicati in tempo di pandemia.»
- Rolando, Sara. 22 marzo 2021. «L'OIC detta le regole in ambito di deroghe alla continuità aziendale per i bilanci 2020.»
- Romanazzi, Federica. 1 marzo 2021. «L'assemblea dei soci ai tempi del Covid-19.»
- Rossi, Antonio. 7 agosto 2020. «Decreto rilancio, continuità aziendale e false comunicazioni sociali.»
- RSM revisione S.p.A. 16 dicembre 2020. «Le sfide della revisione da remoto al tempo del Covid.»
- Savoia, Alessandro. 2021. «La continuità aziendale e le valutazioni nel bilancio di esercizio delle imprese in crisi, tra prassi contabile e provvedimenti emergenziali.» In *Le società n.6-2021*, 722-737.

- . 4 marzo 2021. «La continuità aziendale nel bilancio 2020, fra prassi contabile e provvedimenti emergenziali.»
- 11 aprile 2020. «La (presunzione di) continuità aziendale al tempo del Covid-19.»
In *Crisi d'impresa e insolvenza*, di Marina Spiotta.
- Talone, Massimo. marzo 2018. «OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d'esercizio. Verifica prospettica della continuità aziendale a garanzia di tutti gli stakeholder finanziari.»

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Articoli del codice civile richiamati:
 - Articolo 2409;
 - Articolo 2423 comma 2;
 - Articolo 2423-bis, comma 1, n. 1), 1-bis);
 - Articolo 2423-ter
 - Articolo 2426, comma 1, n. 2);
 - Articolo 2428;
 - Articolo 2435-bis;
 - Articolo 2435-ter;
 - Articolo 2446, comma 2;
 - Articolo 2447;
 - Articolo 2466;
 - Articolo 2482-bis, comma 4;
 - Articolo 2482-ter;
 - Articolo 2484, comma 1, n. 4);
 - Articolo 2485;
 - Articolo 2545-duodecies;

- Decreti governativi richiamati:
 - Art. 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 - art. 110, commi da 1 a 7 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
 - art. 6-bis del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40;
 - art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40;
 - art. 7, comma 2 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, così come convertito con la Legge del 5 giugno 2020 n. 40;
 - art. 38-quater, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
 - art. 7 relazione illustrativa D.L. 23/2020

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

- IAS 1;
- Principi OIC:
 - OIC 9;
 - OIC 11;
 - OIC 29;
- Documenti OIC:

- OIC. giugno 2020. «Documento Interpretativo 6.»;
- OIC. marzo 2021. «Documento Interpretativo 7.»;
- OIC. marzo 2021. «Documento Interpretativo 8.»;
- OIC. aprile 2021. «Documento Interpretativo 9.»;

PRINCIPI DI REVISIONE (ISA ITALIA)

- Ministero dell'Economia e delle Finanze. 2021. «Glossario (Italia).»;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze. 2021. «Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) n. 315 L'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera.», par. 1 e A3;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze. 2021. «Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) n. 570 Continuità Aziendale.»;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze. 2021. «Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) n. 705 Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente.», par. 10;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze. 2021. «Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) n. 706 Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente.»;